

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 3

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 16 gennaio 2013

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

AVVISO AGLI ABBONATI

Si informano i Gentili Abbonati che dal 3 dicembre i canoni di abbonamento per l'anno 2013 sono pubblicati nelle ultime pagine di tutti i fascicoli della Gazzetta Ufficiale. Si ricorda che l'abbonamento decorre dalla data di attivazione e scade dopo un anno od un semestre successivo a quella data a seconda della tipologia di abbonamento scelto. Per il rinnovo dell'abbonamento i Signori abbonati sono pregati di usare il modulo di sottoscrizione che verrà inviato per posta e di seguire le istruzioni ivi riportate per procedere al pagamento.

CORTE COSTITUZIONALE





S O M M A R I O

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 178. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 6 novembre 2012 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Paesaggio (tutela del) - Norme della Regione Abruzzo - Disciplina della verifica di compatibilità degli strumenti di pianificazione delle amministrazioni locali con il Piano regionale paesistico - Sostanziale estromissione degli organi ministeriali dal relativo procedimento (nonostante il richiamo al “rispetto dei principi fissati dall’art. 145 del D.Lgs. n. 42/2004”) - Attribuzione alla sola Regione del potere di definire “aggiustamenti perimetrali e circoscritte varianti alle previsioni del PRP”, su proposta delle amministrazioni locali - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con le norme del Codice dei beni culturali e del paesaggio che impongono la partecipazione ministeriale al procedimento di verifica e la pianificazione congiunta - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

- Legge della Regione Abruzzo 10 [*recte*, 28] agosto 2012, n. 46 (in particolare, art. 2, sostitutivo dell’art. 2-*bis* della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 2).
- Costituzione, artt. 9 e 117, comma secondo, lett. s); d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 135, 143, 145, comma 5, e 156.


Pag. 1

N. 179. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 20 novembre 2012 (della Regione Friuli-Venezia Giulia).

Ordinamento giudiziario - Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero recata dal decreto legislativo n. 155 del 2012 - Soppressione degli Uffici giudiziari operanti nelle località di San Vito al Tagliamento, Tolmezzo, Cividale del Friuli e Palmanova, inclusione dei territori di tali località tra quelli che fanno riferimento al Tribunale di Udine, mancata previsione del Tribunale di Tolmezzo tra le sedi di Ufficio di sorveglianza - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Denunciato conferimento della delega per la riorganizzazione territoriale degli uffici giudiziari mediante l’introduzione di apposita disposizione aggiuntiva nella legge di conversione del decreto-legge n. 138 del 2011 - Violazione del divieto di inserire nella legge di conversione norme estranee all’oggetto del decreto-legge nonché del divieto di conferire deleghe mediante decreto-legge - Conseguente illegittimità derivata del decreto legislativo emanato in base alla predetta delega - Illegittimità derivata del medesimo decreto per inosservanza, altresì, della procedura “normale” di esame e di approvazione in assemblea dei disegni di legge di delegazione legislativa e per sostanziale elusione della procedura richiesta dai regolamenti parlamentari per l’approvazione della legge di conversione (in specie, ottenuta con l’apposizione della questione di fiducia su un maxiemendamento) - Violazione diretta dei principi dell’autonomia e del decentramento amministrativo nei servizi che dipendono dallo Stato - Richiamo alla sentenza n. 22 del 2012 della Corte costituzionale.

- Decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, art. 1, in collegamento con l’allegata Tabella A; art. 2, comma 1, lett. a), in collegamento con l’Allegato 1 [Tabella A], che sostituisce la tabella allegata al r.d. 30 gennaio 1941, n. 12; e art. 3, comma 1, in collegamento con l’Allegato 2 Tabella A, che sostituisce la tabella allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354.
- Costituzione, artt. 5, 72, comma quarto, 76 e 77.

Pag. 3



n. 180. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 26 novembre 2012 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Finanziamento agli enti locali per il funzionamento dei Centri servizi per il lavoro (CSL), dei Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e delle Agenzie di sviluppo locale - Previsione di autorizzazione nell'anno 2012 di spesa a valere sulle disponibilità recate dal fondo regionale per l'occupazione - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la norma statale di principio secondo cui le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di coordinamento della finanza pubblica - Esorbitanza dalle competenze statutarie in materia di ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi regionali - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 212 del 2012.

- Legge della Regione Sardegna 13 settembre 2012, n. 17, art. 1, comma 1
- Costituzione, art. 117, comma terzo; statuto speciale della Regione Sardegna, art. 3, lett. a); decreto-legge 31 maggio, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 9, comma 28.

Amministrazioni pubbliche - Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Disposizioni in materia di proroga dei termini - Proroga al 30 giugno 2011 del termine per l'acquisizione dei requisiti che consentono ai lavoratori precari assunti con contratto di lavoro a termine o con forme contrattuali flessibili o atipiche di partecipare alle procedure di stabilizzazione previste dal Piano pluriennale per il superamento del precariato - Ricorso del Governo - Denunciata inosservanza dei limiti temporali previsti dalla norma statale di principio - Violazione dei principi di uguaglianza, di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione - Lesione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di coordinamento della finanza pubblica.

- Legge della Regione Sardegna 13 settembre 2012, n. 17, art. 2, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 51, 97 e 117, comma terzo; legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 558.

Amministrazioni pubbliche - Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Disposizioni in materia di proroga di termini - Proroga al 30 giugno 2011 del termine entro il quale ulteriori figure professionali di lavoratori precari acquisiscono i requisiti per partecipare alle procedure di stabilizzazione - Ricorso del Governo - Denunciata inosservanza dei limiti temporali previsti dalla norma statale di principio - Lamentato inquadramento riservato di personale - Violazione dei principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialità, del pubblico concorso e del coordinamento della finanza pubblica - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 205 del 2006 e 235 del 2010.

- Legge della Regione Sardegna 13 settembre 2012, n. 17, art. 2, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 51, 97 e 117, comma terzo; legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 558.

Amministrazioni pubbliche - Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Stabilizzazione nei ruoli regionali - Previsione che siano compresi sia i periodi lavorativi svolti attraverso contratti di tirocinio formativo retribuito, sia le altre attività lavorative eventualmente svolte in precedenza presso gli enti locali territoriali e le altre pubbliche amministrazioni - Ricorso del Governo - Denunciato inquadramento riservato di personale - Violazione dei principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialità, del pubblico concorso e del coordinamento della finanza pubblica.

- Legge della Regione Sardegna 13 settembre 2012, n. 17, art. 2, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 51, 97 e 117, comma terzo.



Amministrazioni pubbliche - Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Applicazione agli operatori di tutela ambientale della disposizione che consente il prolungamento dei termini di durata dei contratti a tempo determinato che non siano stati rinnovati dalle sopresse province sarde del personale in servizio presso i Centri servizi per il lavoro (CSL) e i Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la norma statale di principio che stabilisce che, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite massimo del 50 per cento della spesa sostenuta per la stessa finalità nel 2009 - Esorbitanza dai limiti regionali nella materia di competenza legislativa concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 212 del 2012.

- Legge della Regione Sardegna 13 settembre 2012, n. 17, art. 2, comma 5.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 9, comma 28.

Amministrazioni pubbliche - Norme della Regione Sardegna - Funzionamento e assegnazione di personale ai Gruppi consiliari - Previsione che i Gruppi consiliari possano stipulare contratti di lavoro autonomo concernenti prestazioni d'opera intellettuale per oggetti determinati di durata non superiore a quella della legislatura nella quale detti contratti sono sottoscritti - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la norma statale di principio secondo cui le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di coordinamento della finanza pubblica - Violazione del principio di copertura finanziaria.

- Legge della Regione Sardegna 13 settembre 2012, n. 17, art. 6, comma 1.
- Costituzione, artt. 81 e 117, comma terzo; decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 9, comma 28.

Pag. 10

N. 181. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 30 novembre 2012 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Energia - Norme della Regione Puglia - Produzione di energia da fonti rinnovabili - Possibilità che l'autorizzazione unica per gli impianti preveda misure compensative a favore dei Comuni interessati e che dette misure siano stabilite, nel rispetto delle Linee guida statali, con i provvedimenti conclusivi delle procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la normativa statale di principio e con le Linee guida in materia di fonti rinnovabili - Esorbitanza dalla competenza regionale in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia".

- Legge della Regione Puglia [26, *recte*] 24 settembre 2012, n. 25, art. 5, comma 15.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12, comma 10; Linee guida approvate con D.M. 10 settembre 2010, par. 14.15.

Energia - Norme della Regione Puglia - Produzione di energia da fonti rinnovabili - Procedimento di autorizzazione unica per gli impianti - Subordinazione della convocazione della Conferenza dei servizi da parte della Regione alla produzione, da parte del proponente, di un piano economico e finanziario (asseverato e di contenuto imprecisato), che ne attesti la congruità - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la normativa statale di principio e con le Linee guida in materia di fonti rinnovabili - Esorbitanza dalla competenza regionale in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" - Invasione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di "tutela della concorrenza".

- Legge della Regione Puglia [26, *recte*] 24 settembre 2012, n. 25, art. 5, comma 18.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. e), e terzo; d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12, comma 3; Linee guida approvate con D.M. 10 settembre 2010, par. 13, lett. i).



Energia - Norme della Regione Puglia - Produzione di energia da fonti rinnovabili - Applicabilità della procedura abilitativa semplificata per gli impianti idroelettrici di taglia non superiore a 1 MWe - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con principi fondamentali della legislazione statale in materia di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” - Inosservanza del procedimento di autorizzazione unica previsto a livello nazionale per gli interventi con potenza installata superiore a 100 kW - Contrasto con disposizioni del codice dell’ambiente - Invasione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di “tutela dell’ambiente”.

- Legge della Regione Puglia [26, *recte*] 24 settembre 2012, n. 25, art. 6, comma 1, lett. f).
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. s), e terzo; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Allegato IV, punto 2, lett. m); d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, art. 6, comma 9.

Energia - Norme della Regione Puglia - Produzione di energia da fonti rinnovabili - Applicabilità della procedura abilitativa semplificata agli interventi per i quali le leggi nazionali prevedono quale titolo esecutivo “ogni altra procedura abilitativa semplificata, comunque denominata” ovvero “qualsiasi altra procedura semplificata” - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la normativa statale di principio in materia di fonti rinnovabili - Esorbitanza dalla competenza regionale in materia di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”.

- Legge della Regione Puglia [26, *recte*] 24 settembre 2012, n. 25, art. 6, commi 3 e 6.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28.

Energia - Norme della Regione Puglia - Produzione di energia da fonti rinnovabili - Possibilità di escludere dal regime dell’autorizzazione unica le variazioni di tracciato degli elettrodotti e di posizionamento delle cabine di trasformazione, pur se costituenti modifiche sostanziali - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la normativa statale di principio in materia di fonti rinnovabili - Esorbitanza dalla competenza regionale in materia di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”.

- Legge della Regione Puglia [26, *recte*] 24 settembre 2012, n. 25, art. 7, comma 5.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12, comma 3.

Energia - Norme della Regione Puglia - Produzione di energia da fonti rinnovabili - Assoggettamento delle modifiche non sostanziali degli impianti alla procedura abilitativa semplificata - Omessa precisazione che le varianti relative agli impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici, che ricadono nell’ambito della PAS, non devono comportare “variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell’area destinata a ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse” e che le varianti relative agli impianti a biomassa, bioliquidi e biogas non possono avere ad oggetto il combustibile o la potenza termica installata - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la normativa statale di principio in materia di fonti rinnovabili - Esorbitanza dalla competenza regionale in materia di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”.

- Legge della Regione Puglia [26, *recte*] 24 settembre 2012, n. 25, art. 7, comma 6.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, art. 5, comma 3.

Energia - Norme della Regione Puglia - Produzione di energia da fonti rinnovabili - Promozione da parte della Regione della costituzione di un organismo, anche sotto forma di consorzio, per il recupero, riciclaggio e/o smaltimento degli impianti in dismissione - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con il divieto statale agli enti locali di istituire enti, agenzie e organismi che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative ad essi conferite - Violazione di principi fondamentali in materia di “coordinamento della finanza pubblica”.

- Legge della Regione Puglia [26, *recte*] 24 settembre 2012, n. 25, art. 13, comma 1.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 9, comma 6.



Energia - Norme della Regione Puglia - Produzione di energia da fonti rinnovabili - Istituzione presso la Regione di un archivio delle imprese che, in ambito regionale, esercitano impianti di produzione di energia elettrica alimentati da FER, di quelle che hanno formulato istanza di AU ovvero depositato dichiarazioni o comunicazioni per gli interventi soggetti a PAS o ad attività in edilizia libera - Ricorso del Governo - Denunciata carenza di una clausola di invarianza finanziaria ovvero dell'indicazione dei mezzi di copertura della spesa correlata all'istituzione dell'archivio.

- Legge della Regione Puglia [26, *recte*] 24 settembre 2012, n. 25, art. 16, comma 2.
- Costituzione, art. 81, comma quarto.

Energia - Norme della Regione Puglia - Produzione di energia da fonti rinnovabili - Previsione che la determinazione del sistema degli oneri e delle garanzie, con riguardo alle tipologie degli impianti oggetto di AU, avviene con provvedimento di Giunta regionale - Omessa indicazione di criteri cui quest'ultima debba attenersi - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della riserva di legge in materia di prestazioni personali o patrimoniali - Contrasto con la normativa statale di principio e con le Linee guida in materia di fonti rinnovabili - Esorbitanza dalla competenza regionale in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia".

- Legge della Regione Puglia [26, *recte*] 24 settembre 2012, n. 25, art. 18, comma 2, ultima parte.
- Costituzione, artt. 23 e 117, comma terzo; d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12, comma 10; Linee guida approvate con D.M. 10 settembre 2010, par. 9.

Pag. 15


- N. 182. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 4 dicembre 2012 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Minoranze linguistiche - Toponomastica - Norme della Provincia di Bolzano - Istituzione del repertorio toponomastico provinciale e della consulta cartografica provinciale - Previsione che ogni toponimo sia raccolto nelle versioni in lingua tedesca, italiana e ladina, in quanto in uso in ciascuna di tali lingue a livello di comunità comprensoriale - Competenze del consiglio della comunità comprensoriale - Procedura di approvazione dei toponimi - Ricorso del Governo - Denunciata deroga all'obbligo della bilinguità della toponomastica - Lamentata possibilità dell'eliminazione dei toponimi in lingua italiana già esistenti - Violazione del principio del "separatismo linguistico" - Contrasto con le norme statutarie e le norme di attuazione - Denunciata estraneità istituzionale delle comunità comprensoriali alla materia della toponomastica - Violazione del principio di ragionevolezza - Violazione del principio di libertà di circolazione - Inosservanza del divieto per le Regioni e Province autonome di porre ostacoli alla libertà di circolazione.

- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 settembre 2012, n. 15, artt. 1, commi 4 e 5.
- Costituzione, artt. 3, 16, 117, primo comma, e 120, primo comma; Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 2, 99, 101 e 102; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, art. 7.

Minoranze linguistiche - Toponomastica - Norme della Provincia di Bolzano - Istituzione del repertorio toponomastico provinciale e della consulta cartografica provinciale - Comitato cartografico provinciale - Nomina, composizione e modalità di assunzione delle decisioni - Ricorso del Governo - Denunciata delega ad organi politico-amministrativi, il consiglio comprensoriale e comitato cartografico, della funzione di accertare e di approvare i toponimi - Violazione della norma statutaria che demanda direttamente alla legge provinciale tale funzione - Mancata previsione di criteri e direttive per la compilazione del repertorio - Violazione del principio statutario di parità dei gruppi linguistici e di salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali.

- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 settembre 2012, n. 15, art. 3.
- Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, artt. 1, comma secondo, 56 e 101.



Minoranze linguistiche - Toponomastica - Norme della Provincia di Bolzano - Istituzione del repertorio toponomastico provinciale e della consulta cartografica provinciale - Cartografia provinciale - Direttive onomastiche - Previsione che le denominazioni siano registrate nelle versioni in lingua tedesca, italiana e ladina, in quanto in uso in ciascuna di tali lingue, nell'ordine di precedenza dato dalla consistenza dei gruppi linguistici nei luoghi di pertinenza - Ricorso del Governo - Denunciata inosservanza del divieto di stabilire ordini di precedenza obbligatori - Contrasto con la norma di attuazione statutaria.

- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 settembre 2012, n. 15, artt. 2, comma 2, e 4, comma 1.
- D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, art. 4, comma 4.

Pag. 24

- N. 15. Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 6 dicembre 2012 (della Provincia autonoma di Trento).


Acque e acquedotti - Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici" - Disposizione recante la individuazione delle funzioni di regolazione del servizio idrico integrato trasferite all'Autorità - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione delle competenze legislative e amministrative attribuite alla Provincia dalle norme statutarie e attuative in materia di governo delle acque e servizio idrico, qualora il decreto intenda rendere esercitabili anche nella Provincia i poteri regolatori, di vigilanza e sanzionatori attribuiti all'Autorità - Lesione delle competenze statutarie, in particolare da parte di quelle norme che presuppongono un sistema territoriale e organizzativo del servizio che non trova riscontro nella Provincia e che attribuiscono all'Autorità specifici poteri in materia tariffaria - Lamentata diretta operatività di un atto regolamentare in materia di competenza provinciale - Contrasto con il regime di separazione tra fonti statali e fonti provinciali - Lesione delle competenze provinciali anche ove il decreto impugnato fosse qualificato come atto di indirizzo e coordinamento a fronte del mancato rispetto delle regole procedurali e del contenuto tipico proprio dell'atto di indirizzo - Richiesta alla Corte di dichiarare che non spetta allo Stato, con un proprio atto di contenuto sostanzialmente normativo e in contrasto con la propria base giuridica, definire i poteri, i compiti e le funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas nei confronti della Provincia ricorrente, degli enti locali e dei gestori dei servizi a livello provinciale e locale in relazione al servizio idrico - Conseguente richiesta di annullamento dell'atto impugnato.

- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, art. 3, comma 1, nella sua interezza ed in particolare delle lett. c), d), e), f).
- Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 1, 5, 17, 19, 24; 9, nn. 9, 10, 13, 14 e 16; d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, artt. 80 e 81; d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; d.P.R. 1° novembre 1973, n. 690; d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266.


Pag. 31

- N. 16. Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 21 dicembre 2012 (della Provincia autonoma di Bolzano).

Responsabilità amministrativa e contabile - Giudizio di responsabilità per danno erariale - Decreto del Procuratore della Corte dei conti presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti di Bolzano, in data 17 ottobre 2012, con il quale è stato disposto un sequestro giudiziario in ordine ai documenti contabili relativi alle spese riservate del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano - Ricorso per conflitto di attribuzione tra enti sollevato dalla Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata violazione dei principi di autonomia costituzionale della Provincia autonoma e di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Denunciata eccedenza dai poteri della magistratura contabile - Denunciata violazione della sfera di competenza legislativa della Provincia autonoma di Bolzano in materia di ordinamento degli uffici



- provinciali e del personale ad essi addetto - **Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria provinciale - Richiesta alla Corte di dichiarare la non spettanza allo Stato, e per esso al Procuratore della Corte dei conti presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti di Bolzano, di emanare l'atto impugnato e di annullare lo stesso - Istanza di sospensione.**
- Decreto della Procura regionale presso la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale di Bolzano del 17 ottobre 2012, n. 0002941-17/10/2012-PR_BZ-U15-P.
 - Costituzione, artt. 5, 97, 100, 103, 114, 116, 117, 118 e 119; Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4, 8, 16, 52 e 69..... Pag. 39
- N. 295. Ordinanza dalla Commissione tributaria provinciale di Mantova del 22 maggio 2012.
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Norme della Regione Lombardia - Aliquota applicabile al valore di produzione netta per i soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del decreto legislativo n. 446 del 1997 (tra i quali le banche) - Innalzamento al 5,75 per cento a decorrere dall'anno d'imposta 2002 - Esorbitanza dai limiti della potestà di incremento conferita alle Regioni relativamente all'aliquota c.d. "ordinaria" - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali.
- Legge della Regione Lombardia 18 dicembre 2001, n. 27, art. 1, comma 5.
 - Costituzione, art. 117 [comma secondo, lett. e)]..... Pag. 46
- N. 296. Ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale del 13 settembre 2012.
Impiego pubblico - Norme della Regione Campania - Dipendenti del soppresso Consorzio di bonifica della Valle Telesina - Trasferimento nell'organico del Consorzio Sannio Alifano - Previsione dello stanziamento di un contributo di 800.000 euro da parte della Regione Campania al Consorzio di Sannio Alifano con l'obbligo per quest'ultimo di provvedere al pagamento degli anni del personale, con decorrenza 1° gennaio 2012 - Previsione che per gli anni dal 2013 al 2016 il contributo stesso è quantificato in euro 800.000, con vincolo di destinazione al pagamento degli anni del suddetto personale e che si provveda con successive leggi di bilancio - Irragionevolezza - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione per l'adozione di una legge provvedimento al di fuori dei limiti di ragionevolezza e non arbitrarietà e in assenza di adeguata copertura finanziaria.
- Legge della Regione Campania 10 maggio 2012, n. 11, art. 3.
 - Costituzione, artt. 3 e 97. Pag. 49
- N. 297. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna del 4 ottobre 2012.
Ambiente - Norme della Regione Sardegna - Impianti eolici - sottrazione alla V.I.A. degli impianti con potenza complessiva uguale o inferiore a 60 KW - Violazione della sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente.
- Legge della Regione Sardegna 7 agosto 2009, n. 3, art. 5, comma 23.
 - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 6, commi 5 e 6, lett. a), punto c-bis), dell'Allegato III, alla parte II. Pag. 52
- N. 298. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria del 1° agosto 2012.
Circolazione stradale - Soggetti condannati per determinati reati (nella specie, reati in materia di stupefacenti) - Previsto divieto di conseguire o rinnovare la patente di guida e revoca della patente di guida posseduta - Denunciato automatismo della sanzione senza la verifica della pericolosità sociale del soggetto interessato - Violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'irragionevolezza e del difetto di proporzionalità - Violazione del principio della finalità rieducativa della pena.
- Codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285), art. 120, commi 1 e 2, nel testo introdotto dall'art. 3, comma 52, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94.
 - Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo..... Pag. 55



- N. **299.** Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio del 27 luglio 2012.
Giustizia amministrativa - Riordino del processo amministrativo - Controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, adottati dalla Banca d'Italia, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego privato - Devoluzione alla competenza inderogabile del T.A.R. Lazio - Irragionevolezza - Eccesso di delega - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 162/2012.
- Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, artt. 133, comma 1, lett. l), 134, comma 1, lett. c), 135, comma 1, lett. c), e art. 4, comma 1, n. 19), dell'Allegato n. 4 del medesimo d.lgs.
 - Costituzione, art. 76, in relazione all'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69. Pag. 58
- N. **300.** Ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo del 17 luglio 2012.
Caccia - Norme della Regione Abruzzo - Esercizio dell'attività venatoria da appostamento alla fauna selvatica migratoria - Previsione che, per il periodo ricompreso tra il 1° ottobre e la conclusione della stagione venatoria, resta limitata al bimestre ottobre-novembre la possibilità di consentire la fruizione di cinque giornate venatorie settimanali e il territorio agro-silvo-forestale della Regione Abruzzo è considerato comprensorio faunistico omogeneo ed il territorio ove è consentito l'esercizio dell'attività venatoria costituisce un unico ambito territoriale di caccia - Violazione della sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente.
- Legge della Regione Abruzzo 28 gennaio 2004, n. 10, art. 43, comma 6.
 - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s).
- Caccia - Norme della Regione Abruzzo - Previsione dell'iscrizione al comparto unico regionale per l'esercizio della caccia da appostamento alla fauna migratoria esclusivamente dei cacciatori iscritti ad un ATC abruzzese o residenti nella Regione - Violazione della sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente.**
- Legge della Regione Abruzzo 28 gennaio 2004, n. 10, art. 43, comma 6-bis.
 - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s).
- Caccia - Norme della Regione Abruzzo - Previsione che la Giunta regionale, sentiti l'OFR e la consulta regionale della caccia, può consentire, nel periodo 1° ottobre-30 novembre, limitatamente all'esercizio dell'attività venatoria da appostamento alla fauna selvatica migratoria, la fruizione di cinque giornate di caccia settimanali, fermo restando il silenzio venatorio nelle giornate di martedì e venerdì - Violazione della sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente.**
- Legge della Regione Abruzzo 28 gennaio 2004, n. 10, art. 43, comma 6-ter.
 - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s)..... Pag. 60
- N. **301.** Ordinanza del Tribunale di Roma del 24 ottobre 2012.
Lavoro e occupazione - Termine di decadenza per l'impugnazione del licenziamento di cui al riformato art. 6 della legge n. 604/1966 - Prevista applicabilità anche ai contratti a termine "già conclusi" alla data di entrata in vigore della legge censurata - Violazione del principio di uguaglianza sotto i profili dell'irragionevolezza, della lesione dei principi di certezza giuridica e di affidamento e della disparità di trattamento.
- Legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 4, lett. b).
 - Costituzione, art. 3..... Pag. 63
- N. **302.** Ordinanza del Tribunale di Roma del 24 ottobre 2012.
Lavoro e occupazione - Termine di decadenza per l'impugnazione del licenziamento di cui al riformato art. 6 della legge n. 604/1966 - Prevista applicabilità anche ai contratti a termine "già conclusi" alla data di entrata in vigore della legge censurata - Violazione del principio di uguaglianza sotto i profili dell'irragionevolezza, della lesione dei principi di certezza giuridica e di affidamento e della disparità di trattamento.
- Legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 4, lett. b).
 - Costituzione, art. 3..... Pag. 67



ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 178

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 6 novembre 2012
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Paesaggio (tutela del) - Norme della Regione Abruzzo - Disciplina della verifica di compatibilità degli strumenti di pianificazione delle amministrazioni locali con il Piano regionale paesistico - Sostanziale estromissione degli organi ministeriali dal relativo procedimento (nonostante il richiamo al “rispetto dei principi fissati dall’art. 145 del D.Lgs. n. 42/2004”) - Attribuzione alla sola Regione del potere di definire “aggiustamenti perimetrali e circoscritte varianti alle previsioni del PRP”, su proposta delle amministrazioni locali - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con le norme del Codice dei beni culturali e del paesaggio che impongono la partecipazione ministeriale al procedimento di verifica e la pianificazione congiunta - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

- Legge della Regione Abruzzo 10 [recte, 28] agosto 2012, n. 46 (in particolare, art. 2, sostitutivo dell’art. 2-bis della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 2).
- Costituzione, artt. 9 e 117, comma secondo, lett. s); d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 135, 143, 145, comma 5, e 156.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri in persona del suo Presidente *p.t.*, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, per la declaratoria di illegittimità costituzionale della Legge della Regione Abruzzo n. 46 del 10 agosto 2012 (pubblicata sul BUR n. 47 del 5 settembre 2012), recante “Modifiche alla legge regionale 13 febbraio 2003, n. 2, recante “Disposizioni in materia di beni paesaggistici e ambientali, in attuazione della Parte terza del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)”.

Nella seduta del 16 ottobre 2012 il Consiglio dei Ministri ha approvato la determinazione di impugnare dinanzi alla Corte costituzionale la Legge della Regione Abruzzo n. 46 del 10 agosto 2012 (pubblicata sul BUR n. 47 del 5 settembre 2012), recante “Modifiche alla legge regionale 13 febbraio 2003, n. 2, recante “Disposizioni in materia di beni paesaggistici e ambientali, in attuazione della Parte terza del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)”, secondo quanto si argomenta e si deduce come segue.

DIRITTO

La legge regionale in esame, che modifica la legge regionale 13 febbraio 2003, n. 2 recante “Disposizioni in materia di beni paesaggistici e ambientali, in attuazione della Parte Terza del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 è censurabile relativamente alla disposizione contenuta nell’articolo 2, che sostituisce l’art. 2 bis della legge regionale n. 2 del 2003.

La citata norma regionale detta disposizioni di coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti di pianificazione.

Il nuovo comma 1 dell’art. 2 bis, nel dettare norme procedurali finalizzate alla verifica di compatibilità degli strumenti di pianificazione delle amministrazioni locali al Piano Regionale Paesistico, pur richiamando “il rispetto dei principi fissati dall’art. 145 del D.Lgs. n. 42/2004”, in realtà estromette totalmente gli organi ministeriali dal procedimento di verifica.



La norma censurata, infatti, disciplina analiticamente le fasi del procedimento senza fare menzione di alcun intervento dell'Amministrazione dello Stato, così contravvenendo all'art. 145 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che, al comma 5, dispone: "La regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo".

Inoltre, il citato art. 2 bis prevede che le amministrazioni locali possano "proporre aggiustamenti perimetrali e circoscritte varianti", che la Regione approva qualora ravvisi "la conformità delle previsioni proposte agli usi consentiti dal PRP".

Sembra evidente che detti "aggiustamenti" e "varianti" sono suscettibili di incidere sugli obiettivi e sui contenuti della pianificazione paesaggistica e, pertanto, devono essere definiti in forma condivisa con lo Stato, in applicazione degli articoli 135, 143 e 156 del Codice.

Inoltre va ricordato che secondo l'art. 143, citato, uno dei contenuti minimi essenziali del piano paesaggistico — come detto, da elaborare ed approvare in base, rispettivamente, ad intese ed accordi tra Stato e Regione — consiste proprio nella ricognizione del territorio oggetto di pianificazione.

In concreto, non esistendo ancora un piano paesaggistico regionale adeguato alle previsioni del Codice, la mancanza di una partecipazione ministeriale al procedimento disciplinato dall'articolo 2 bis, si risolve anche in una violazione dello stesso obbligo di pianificazione congiunta imposto dagli articoli del Codice predetti.

La disposizione censurata, dunque, si pone in contrasto con l'art. 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e con le norme interposte, di fonte ordinaria, direttamente attuative degli artt. 9 e 117 cit. Cost., contenute nel del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs n. 42 del 2004, artt. 135, 143 e 156).

P.Q.M.

Voglia l'Ecc.ma Corte Costituzionale accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità della Legge della Regione Abruzzo n. 46 del 10 agosto 2012 (pubblicata sul BUR n. 47 del 5 settembre 2012), recante "Modifiche alla legge regionale 13 febbraio 2003, n. 2, recante "Disposizioni in materia di beni paesaggistici e ambientali, in attuazione della Parte terza del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio" per contrasto con l'art. 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione.

Si depositeranno con il ricorso:

Legge Regione Abruzzo n. 46 del 10 agosto 2012.

copia stralcio della delibera 16.10.2012 del Consiglio dei Ministri

Relazione allegata alla delibera.

Roma 26 ottobre 2012

L'avvocato dello Stato: SCARAMUCCI



N. 179

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 20 novembre 2012
(della Regione Friuli-Venezia Giulia)

Ordinamento giudiziario - Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero recata dal decreto legislativo n. 155 del 2012 - Soppressione degli Uffici giudiziari operanti nelle località di San Vito al Tagliamento, Tolmezzo, Cividale del Friuli e Palmanova, inclusione dei territori di tali località tra quelli che fanno riferimento al Tribunale di Udine, mancata previsione del Tribunale di Tolmezzo tra le sedi di Ufficio di sorveglianza - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Denunciato conferimento della delega per la riorganizzazione territoriale degli uffici giudiziari mediante l'introduzione di apposita disposizione aggiuntiva nella legge di conversione del decreto-legge n. 138 del 2011 - Violazione del divieto di inserire nella legge di conversione norme estranee all'oggetto del decreto-legge nonché del divieto di conferire deleghe mediante decreto-legge - Conseguente illegittimità derivata del decreto legislativo emanato in base alla predetta delega - Illegittimità derivata del medesimo decreto per inosservanza, altresì, della procedura "normale" di esame e di approvazione in assemblea dei disegni di legge di delegazione legislativa e per sostanziale elusione della procedura richiesta dai regolamenti parlamentari per l'approvazione della legge di conversione (in specie, ottenuta con l'apposizione della questione di fiducia su un maxiemendamento) - Violazione diretta dei principi dell'autonomia e del decentramento amministrativo nei servizi che dipendono dallo Stato - Richiamo alla sentenza n. 22 del 2012 della Corte costituzionale.

- Decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, art. 1, in collegamento con l'allegata Tabella A; art. 2, comma 1, lett. a), in collegamento con l'Allegato 1 [Tabella A], che sostituisce la tabella allegata al r.d. 30 gennaio 1941, n. 12; e art. 3, comma 1, in collegamento con l'Allegato 2 Tabella A, che sostituisce la tabella allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354.
- Costituzione, artt. 5, 72, comma quarto, 76 e 77.

Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia, (Cod. fisc. 80014930327; P. IVA 00526040324) in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore* dott. Renzo Tondo, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 1899 del 9 novembre 2012 (doc. 1), rappresentata e difesa — come da procura a margine del presente atto — dall'avv. prof. Giandomenico Falcon di Padova, con domicilio eletto in Roma presso l'Ufficio di rappresentanza della Regione, in Piazza Colonna, 355;

Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 2012, n. 213, nella parte in cui:

all'art. 1, in collegamento con l'allegata Tabella A, esso si riferisce, sopprimendoli, a determinati uffici giudiziari situati nella regione Friuli-Venezia Giulia;

all'art. 2, comma 1, lett. a), in collegamento con l'allegato 1, sostituisce la tabella allegata al r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, con riferimento agli Uffici giudiziari siti nel territorio regionale, riporta alla competenza del solo Tribunale di Udine i territori delle località già sedi degli Uffici giudiziari soppressi;

all'art. 3, comma 1, nel sostituire con l'allegato 2, Tabella A, la tabella allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, non prevede il Tribunale di Tolmezzo tra le sedi di Ufficio di sorveglianza;

per violazione:

degli articoli 5, 72, co. 4, 76 e 77 della Costituzione, per i profili e nei modi di seguito illustrati.



FATTO

La legge 14.9.2011, n. 148, ha convertito in legge il decreto-legge n. 138/2011, «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo».

Mentre il comma 1 dell'art. 1 della legge n. 148/2011 dispone appunto la conversione in legge del decreto-legge n. 138/2011, con le modificazioni riportate nell'allegato, il comma 2 conferisce *ex novo* una «Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari».

Sulla base di questa delega è stato adottato il d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155, oggetto della presente impugnazione, che prevede appunto una «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero».

Mediante le disposizioni citate in epigrafe, tale decreto sopprime, per quanto qui interessa, gli Uffici giudiziari operanti nelle località di San Vito al Tagliamento, Tolmezzo, Cividale del Friuli e Palmanova, con conseguente concentrazione di tutti gli affari nel Tribunale di Udine. In particolare, l'art. 1, comma 1, stabilisce che «sono soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica di cui alla tabella A allegata al presente decreto»: e la Tabella A include tra gli uffici soppressi quelli delle località regionali sopra citate. Corrispondentemente, l'Allegato 1 richiamato dall'art. 2, comma 1, lett. a) include i territori di tali località tra quelli che fanno riferimento al Tribunale di Udine, mentre l'Allegato 2 non include più il Tribunale di Tolmezzo tra quelli sedi di Ufficio di sorveglianza.

Senonché, tale decreto legislativo appare costituzionalmente illegittimo per le seguenti ragioni di

DIRITTO

1. Premessa sulla legittimazione della Regione Friuli-Venezia Giulia alla presente impugnazione e sulla lesività del decreto legislativo impugnato.

La legittimazione della Regione Friuli-Venezia Giulia all'impugnazione degli atti legislativi statali è regolata, in assenza di norme specifiche contenute nello Statuto speciale, dall'art. 127, co. 2, Cost.

Come noto, questa disposizione prevede che le Regioni possano impugnare le leggi statali per «lesione della sfera di competenza regionale»: e la specifica competenza legislativa ed amministrativa della Regione non si estende all'organizzazione della giurisdizione.

È anche noto, però, che codesta stessa Corte costituzionale in più occasioni ha riconosciuto alle Regioni la possibilità di intervenire al di fuori delle materie specificamente elencate già dal «vecchio» art. 117 Cost. (v., ad es., la sent. 251/1993), in virtù del loro carattere di enti «esponenziali», rappresentanti degli interessi generali della comunità regionale, ricavabile principalmente dall'art. 5 Cost. (là dove prevede che «la Repubblica riconosce e promuove... le autonomie locali», in quanto per «autonomie locali» si intendono le comunità locali e non gli enti), ma fondato in dottrina anche su altri elementi (quali il carattere rappresentativo degli organi o il carattere territoriale dell'ente: v. rispettivamente G. Mor, «Profili dell'amministrazione regionale», Milano 1974; L. Paladin, «Il territorio degli enti autonomi», in Riv. trim. dir. pubbl., 1961). Tale carattere può dirsi poi rafforzato, nel quadro del nuovo Titolo V, dalla qualificazione di ente sostitutivo della Repubblica riconosciuto alle Regioni dal collima primo dell'art. 114.

Codesta Corte ha applicato il principio dell'esponenzialità anche al profilo della legittimazione al ricorso. Così, nella sentenza n. 51 del 1991 la Corte ha ritenuto ammissibile un conflitto di attribuzioni promosso dalla Regione Piemonte contro un'ordinanza del Presidente della Regione Valle d'Aosta che aveva vietato la «introduzione nel territorio valdostano di ovini e caprini provenienti da altre Regioni italiane», per asserita violazione dell'art. 120 Cost. La Corte ha osservato che l'art. 120 Cost. «attribuisce a ciascuna Regione un interesse costituzionalmente protetto a che un'altra Regione non adotti provvedimenti diretti a limitare la libera circolazione delle persone e delle cose sottoposte al proprio potere, menomando così il pieno sviluppo dell'autonomia», e che, «in ragione di tale connessione [con l'art. 5 Cost.],



l'interesse costituzionale alla libera circolazione delle persone e delle cose protetto dall'art. 120 fonda in ciascuna Regione una legittimazione ad agire in giudizio a tutela della propria posizione costituzionale di ente autonomo».

Nella sent. n. 276/1991 la Corte ha seguito un analogo schema di ragionamento, in quanto, a fronte di un ricorso della Regione Toscana contro una norma legislativa statale che imponeva al Governo di consultare previamente la Regione Veneto ed il Comune di Venezia in vista della designazione — nel decennio 1991-2000 — di sedi italiane di organismi internazionali, «al fine di privilegiare la candidatura di Venezia», la Corte ha riconosciuto ammissibile che la Regione facesse valere «la sua pretesa alla considerazione, da parte del legislatore nazionale che introduce una disciplina territorialmente differenziata, dell'interesse proprio (o degli interessi propri) della comunità regionale», osservando che l'esigenza del rispetto del «criterio di eguaglianza fra le Regioni» va «al di là della salvaguardia della competenza legislativa regionale... e si ricollega alla natura della Regione di ente politico esponenziale della comunità regionale, il cui fondamento e la cui garanzia sostanziale... sta piuttosto nell'art. 5 Cost. stessa».

Ancora, nel caso di cui alla sent. 533/2002 la Regione Veneto ed il Governo avevano impugnato l'art. 44 della legge della Provincia di Bolzano 28 dicembre 2001, n. 19, in base al quale i sovracanonici annui dovuti dai concessionari di derivazioni del bacino imbrifero dell'Adige devono essere versati alla Provincia autonoma di Bolzano contestualmente al pagamento dei canoni demaniali. La Corte condivise la censura, osservando che «la semplice previsione che i sovracanonici siano riscossi dalla Provincia autonoma di Bolzano e la conseguente loro sottrazione, non importa se solo temporanea, ai consorzi di Comuni del bacino imbrifero montano lede, con il principio della legislazione statale..., *«anche l'autonomia finanziaria dei Comuni e, mediamente, della stessa Regione Veneto, che vede privato il proprio territorio di risorse delle quali, in base alla legge statale, avrebbe dovuto essere destinataria»* (corsivo aggiunto).

Dunque, come si può vedere, la Regione è stata ammessa ad impugnare anche leggi che non ledevano specifiche competenze costituzionali della Regione stessa, ma che, pregiudicando gli interessi della popolazione stanziata nel suo territorio, ledevano la generale competenza costituzionale della Regione, legata alla tutela di tali interessi.

Questa impostazione è pienamente fondata, in quanto è evidente che i confini della «sfera di competenza» regionale debbono essere determinati non solo tramite le norme del Titolo V ma anche tramite l'art. 5 Cost.

Essa del resto corrisponde al significato attribuito all'«eccesso di competenza» di cui all'art. 127, co. 1, Cost.: come la sfera di competenza regionale ha i suoi confini, in negativo, in tutte le norme costituzionali e non solo in quelle che elencano le materie, così si potrebbe ritenere che essa spazi, in positivo, oltre l'autonomia legislativa-amministrativa-finanziaria riconosciuta dal Titolo V, fino a dove la Costituzione lo consenta: e, se è vero (come è vero) che l'art. 5 Cost. attribuisce alle Regioni il ruolo di rappresentanti degli interessi generali delle comunità regionali, la «sfera di competenza» regionale può ritenersi comprensiva, appunto, di questa posizione regionale, con la conseguenza che le Regioni dovrebbero essere ammesse ad impugnare tutte le leggi statali incostituzionali che ledano, genericamente, interessi della comunità regionale.

È anche opportuno ricordare che, in base alla giurisprudenza costituzionale, le Regioni possono impugnare leggi statali lesive delle prerogative degli enti locali a prescindere dalla presenza di una lesione della competenza regionale: v., ad es., la sent. 298/2009, secondo la quale «le Regioni sono legittimate a denunciare la legge statale anche per la lesione delle attribuzioni degli enti locali, indipendentemente dalla prospettazione della violazione della competenza legislativa regionale» (punto 7.2; v. anche le sentt. 278/2010, punto 14.1; 169/2007, punto 3; 95/2007).

Posta questa premessa in diritto, non vi è dubbio che la soppressione delle sedi giudiziarie di San Vito al Tagliamento, Tolmezzo, Cividale del Friuli e Palmanova e di tutti gli Uffici Giudiziari in esse operanti, con la corrispondente concentrazione di tutti gli affari nel Tribunale di Udine, si traduce in un notevole depauperamento di quella che si potrebbe chiamare infrastrutturazione civile della comunità regionale, determinando la congestione delle strutture del centro maggiore e la desertificazione delle cittadine intermedie, con un processo che va esattamente nella direzione contraria a quella desiderabile e, come oltre meglio si dirà, a quella promessa dall'art. 5 della Costituzione.

Questo processo, purtroppo non riguarda solo le sedi giudiziarie: basti pensare al corrispondente processo di riduzione dei presidi ospedalieri nei centri minori, per non dire del riordino delle Province attualmente in corso, che



vede numerosi centri declassati amministrativamente a periferia. Esso comporta, come è evidente, la perdita di valori intellettuali e di peso decisionale di realtà locali spesso vivaci e tutt'altro che marginali, che rischiano invece ora di diventarli a seguito di tale processo.

Esso è evidentemente mosso da ragioni finanziarie, senza però che ciò lo renda inevitabile, nel quadro di possibili alternative che debbono essere valutate dal competente legislatore. Il che porta a ciò che maggiormente forma oggetto della presente contestazione, cioè la circostanza che tale processo sia stato promosso al di fuori delle legittime forme costituzionali richieste per così rilevanti scelte del Paese.

II. Illegittimità costituzionale del decreto legislativo impugnato per violazione, in via derivata, dell'art. 77 della Costituzione.

Il decreto legislativo n. 155/2012 appare affetto da illegittimità costituzionale in primo luogo in relazione alla circostanza che la relativa delega è stata conferita dall'art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2012, in sede di conversione del decreto-legge n. 138 del 2011.

Ciò costituisce, ad avviso della ricorrente Regione, palese violazione dell'art. 77 Cost., che individua la legge di conversione quale speciale procedura destinata alla conversione del decreto-legge, senza possibili contenuti estranei, secondo quanto affermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 22/2012.

Ne risulta l'incostituzionalità della delega, la quale poi inevitabilmente si riflette sulla illegittimità costituzionale del decreto delegato sopra ricordato, relativo alla nuova distribuzione territoriale delle sedi giudiziarie.

Il decreto-legge n. 138 del 2012, contenente «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo» è stato convertito in legge, con numerosi emendamenti, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 148/2011.

Tuttavia, la delega che ha portato all'emanazione del decreto legislativo qui impugnato non è stata introdotta, come emendamento, nel testo del decreto-legge, ma è stata «aggiunta» come comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione.


La ragione di tale singolarità potrebbe ricercarsi in una duplice direzione. Da una parte, la ragione potrebbe rinvenirsi nella sostanziale estraneità del contenuto della delega alla materia del decreto-legge; dall'altra, essa potrebbe collegarsi alla circostanza che — per la funzione e natura giuridica che la Costituzione gli assegna — il decreto-legge non può contenere deleghe legislative.

In entrambi i casi, tuttavia, la delega risulta costituzionalmente illegittima.

Quanto alla circostanza che la sostanziale estraneità delle nuove norme contenute nella legge di conversione le renda costituzionalmente illegittime, essa non ha bisogno di essere qui dimostrata, essendo tale principio costituzionale sancito nel modo più solenne da codesta ecc.ma Corte costituzionale nella sentenza n. 22 del 2012, la quale ha qualificato il procedimento particolare volto alla conversione del decreto da parte del Parlamento come «un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o non, in legge un decreto-legge»; ed ha precisato che nel delineare i diversi procedimenti legislativi la Costituzione pone «limiti e regole», e che «il rispetto delle norme costituzionali, che dettano tali limiti e regole, è condizione di legittimità costituzionale degli atti approvati» (punto 4.2 diritto).

Uno di tali limiti, corrispondente alla funzione tipica della legge di conversione, è dunque il divieto di introdurre in esso norme estranee all'oggetto del decreto-legge. Questo è il principio che ha portato alla dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione impugnata nella vicenda che ha portato alla sentenza n. 22 del 2012.

Né avrebbe senso obiettare che, nel presente caso, il contenuto estraneo è stato introdotto non nel decreto-legge, ma nel separato comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione: perché il divieto posto dalla Costituzione sarebbe davvero troppo facilmente aggirato se — in spregio di esso — bastasse per superarlo inserire le corrispondenti disposizioni estranee nella legge di conversione anziché nel corpo del decreto-legge. È evidente, al contrario, che il divieto vale per la legge di conversione in quanto tale, a prescindere dalla collocazione formale della norma estranea che si voglia introdurre.



Dunque, l'introduzione della delega in materia di organizzazione giudiziaria quale elemento estraneo al contenuto del decreto-legge n. 138 del 2011 è costituzionalmente illegittima, allo stesso modo che se essa fosse stata introdotta nel corpo del decreto-legge.

Vi è però, come detto, una ulteriore ragione di illegittimità costituzionale della delega conferita con l'art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, collegata alla seconda ragione che ha presumibilmente portato all'inserimento di essa nella legge di conversione, anziché nel corpo del decreto-legge. Tale ragione consiste nel divieto costituzionale di inserire deleghe nel decreto-legge: divieto che — come si illustrerà — non può non valere ugualmente per la legge di conversione.

Che una delega legislativa non potrebbe essere conferita con decreto-legge risulta in primo luogo dallo stesso tenore dell'art. 77, co. 1, Cost., che parla di «Camere» («Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria»). Inoltre, La Costituzione, in altre parole, richiedendo che la delegazione provenga dalle «Camere», pone una riserva di legge «formale» in materia di delega legislativa, escludendo che la delega sia data con atti aventi forza di legge. Al dato «formale» corrisponde poi ovviamente un'esigenza sostanziale: queste leggi (delega, conversione d.l., autorizzazione alla ratifica dei trattati, approvazione dei bilanci) presuppongono una «dualismo» tra Governo e Parlamento, perché non sarebbe ammissibile che il Governo si «autodelegasse» o si «autoapprovasse i bilanci» (si veda tra gli altri, in dottrina, L. Paladin, *Diritto costituzionale*, Padova, 1995, 169).

A queste ragioni se ne aggiungono delle altre altrettanto fondamentali: «il decreto-legge non può recare deleghe legislative perché sarebbe un caso macroscopico di evidente mancanza dell'urgenza, oltre che di violazione della riserva di legge formale» (così R. Bin - G. Pitruzzella, *Le fonti del diritto*, Torino 2009, 113 ss. e 145).

È evidente, infatti, che il concetto stesso della delega, con la sua strumentazione di principi e criteri direttivi e con la fissazione di un termine per il suo esercizio, contraddice in radice all'idea della straordinaria necessità ed urgenza che sta alla base della previsione costituzionale del decreto-legge.

Perciò, è in termini ricognitivi della regola costituzionale che l'art. 15, comma 2, della l. n. 400 del 1988 stabilisce che «il Governo non può, mediante decreto-legge», tra l'altro, «conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione».


Posto dunque che il decreto-legge non avrebbe potuto contenere la delega legislativa in materia di riorganizzazione delle sedi giudiziarie, risulta ad avviso della ricorrente Regione evidente che tale delega non poteva essere introdotta neppure in sede di conversione: e ciò a prescindere dalla circostanza che la delega venga inserita nel corpo stesso del decreto-legge o, invece, che essa sia inserita (come accaduto nel caso della legge n. 148 del 2011) quale disposizione aggiuntiva della legge di conversione.

Infatti, come già sopra esposto, nella sentenza n. 22 del 2012 la Corte costituzionale non ha soltanto affermato il divieto di introdurre nel decreto-legge norme ad esso estranee in sede di conversione, ma ha anche riconosciuto che il procedimento particolare volto alla conversione del decreto da parte del Parlamento corrisponde ad «un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o non, in legge un decreto-legge», nel quadro di «limiti e regole» il cui rispetto costituisce «condizione di legittimità costituzionale degli atti approvati».

Ne consegue che lo speciale procedimento di conversione, caratterizzato da modalità procedurali e scansioni temporali diverse da quelle ordinarie, non può essere utilizzato oltre la sua finalità tipica, e che dunque esso non può contenere norme diverse da quelle che avrebbero coerentemente e legittimamente potuto trovare posto nel decreto-legge medesimo.

E la delega legislativa, come sopra esposto, non avrebbe potuto mai trovare posto nel decreto-legge.

La scelta del Parlamento di collocare eventuali norme ulteriori, rispetto a quelle contenute nel decreto, nel corpo del decreto stesso o invece nella legge di conversione, non può dunque avere alcun riflesso sul problema della loro ammissibilità.



La funzione tipica della legge di conversione, indissolubilmente legata all'urgenza propria del decreto-legge, che si esprime nelle speciali caratteristiche del procedimento legislativo, preclude l'inserimento di norme che il Governo stesso non avrebbe potuto mai introdurre nel decreto-legge, a prescindere dalla collocazione formale di tali norme nel decreto o nella legge di conversione.

Ove si ammettesse il contrario, infatti, la legge di conversione verrebbe a perdere il collegamento con il decreto-legge, e ad essere utilizzata quale procedura legislativa ordinaria, in contrasto con quanto statuito dalla sentenza n. 22 del 2012.

Poiché il decreto legislativo impugnato è stato emanato in base ad una delega introdotta in sede di conversione del decreto-legge n. 138 del 2011, e tale delega era perciò costituzionalmente illegittima, ne risulta in via derivata l'illegittimità costituzionale del decreto legislativo emanato in base ad essa.

III. Illegittimità costituzionale del decreto legislativo per violazione, in via derivata, dell'art. 72, quarto comma, della Costituzione.

Accanto alla violazione dell'art. 77 Cost. può essere riscontrata altresì la violazione, da parte della legge delegante, dell'art. 72, quarto comma, Cost., secondo cui «la procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata», tra l'altro, «per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa».

Infatti, ad avviso della Regione ricorrente si deve ritenere che, nel richiedere la procedura normale di approvazione diretta da parte della Camera, la Costituzione abbia inteso escludere la possibilità di utilizzare — per le leggi di delegazione — altri procedimenti speciali: da quelli abbreviati ai quali si riferisce lo stesso art. 72, comma secondo, agli altri procedimenti diversi da quello ordinario, ai quali ha fatto cenno la stessa Corte costituzionale, includendovi espressamente sia quello di conversione del decreto-legge sia quello concernente la posizione della questione di fiducia da parte del Governo (*cf.* sentenza n. 391 del 1995).

Sembra evidente, infatti, che l'aggettivo «normale» inserito nella disposizione non possa essere inteso semplicemente come un mero e pleonastico rafforzativo del rinvio alla procedura «di esame e di approvazione diretta da parte della Camera», ma ponga un requisito autonomo ed ulteriore: nel senso che debba trattarsi della ordinaria procedura legislativa parlamentare: con esclusione dunque di ogni altro procedimento che per funzione e caratteristiche procedurali si differenzi da essa.

In un corrispondente ordine di idee va altresì sottolineato che al procedimento che ha condotto all'approvazione della legge di conversione n. 148 del 2011 ben difficilmente potrebbe addirsi la qualificazione di «normale».

Esso infatti è stato caratterizzato dalla presentazione in aula e dalla approvazione mediante apposizione del voto di fiducia di un c.d. maxiemendamento proposto dal Governo, integralmente sostitutivo sia del decreto che della stessa legge di conversione.

Dunque, solo formalmente ed esteriormente è stato seguito quel procedimento per commissione referente seguito dall'esame e voto in assemblea che sia il regolamento della Camera (art. 96-*bis*) che quello del Senato (artt. 35 e 78) richiedono per le leggi di conversione: perché in effetti del testo del c.d. maxiemendamento — cioè della totalità della disciplina disposta dal decreto-legge e dalla legge di conversione — non vi è stato alcun passaggio in commissione referente, ed anche la procedura di esame in aula è stata distorta dall'apposizione della questione di fiducia.

Dunque, non è stata affatto seguita la procedura «normale» di esame e di approvazione diretta da parte della Camera».

IV. Illegittimità costituzionale del decreto legislativo per violazione dell'art 5 della Costituzione.

Benché le ragioni precedentemente esposte siano, ad avviso della ricorrente Regione, ampiamente idonee a giustificare la richiesta di dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'impugnato decreto legislativo, essa desidera sottolineare come anche nel proprio specifico contenuto dispositivo tale decreto si allontani dalle fondamentali linee ispiratrici della Costituzione.



Ci si riferisce, qui, all'art. 5 di essa, il quale — come ben noto — era stato inizialmente concepito nel contesto del Titolo quinto della Parte seconda, ma che è stato poi portato nella parte iniziale, tra i Principi fondamentali, a sottolineare che con tale disposizione si intendeva non indicare un elemento puramente organizzativo, ma il carattere stesso dell'ordinamento che ci si accingeva a rifondare.

In esso — come ben noto — si afferma bensì che la Repubblica è «una e indivisibile», ma al tempo stesso si afferma non solo che essa «riconosce e promuove le autonomie locali», ma altresì che essa «attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo» e che addirittura «adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento».

Che l'approvazione della delega in sede di conversione di un decreto-legge, ponendo sul tutto la questione di fiducia, non costituisca metodo appropriato alle esigenze dell'autonomia e del decentramento sembra davvero evidente; ma ancor più evidente appare che con tale riordinamento la Repubblica non attua, nei servizi che dipendono dallo Stato (come il servizio della giustizia), il più ampio decentramento amministrativo, in un senso ampio che certamente non esclude, in questo contesto, l'amministrazione della giustizia.

Anche da questo punto di vista, dunque, il decreto legislativo impugnato e — per quanto riguarda la regione Friuli-Venezia Giulia — la soppressione delle sedi giudiziarie esistenti ed operanti nei centri di media dimensione e la concentrazione degli affari nella sede di Udine risultano nel contenuto incoerenti con la volontà espressa della Costituzione nei suoi principi fondamentali.

A maggiore ragione, dunque, scelte di tale natura da incidere nei principi fondamentali della Costituzione debbono essere assunte attraverso le procedure prescritte dalla stessa Costituzione affinché esse siano il frutto non di affrettate considerazioni di pochi ma di effettiva e ponderata volontà della rappresentanza del popolo nel Parlamento.

P. Q. M.

Voglia codesta Ecc.ma Corte costituzionale accogliere il ricorso, dichiarando l'illegittimità costituzionale del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2012, n. 213, nella parte in cui:

all'art. 1, in collegamento con l'allegata Tabella A, esso si riferisce, sopprimendoli, a determinati uffici giudiziari situati nella regione Friuli-Venezia Giulia;

all'art. 2, comma 1, lett. a), in collegamento con l'allegato I, sostituisce la tabella allegata al R.D. 30.1 1941, n. 12, per la parte che riguarda il territorio regionale, per i motivi e sotto i profili illustrati nel presente ricorso.

Padova, 10 novembre 2012

Avv. FALCON



N. 180

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 26 novembre 2012
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Finanziamento agli enti locali per il funzionamento dei Centri servizi per il lavoro (CSL), dei Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e delle Agenzie di sviluppo locale - Previsione di autorizzazione nell'anno 2012 di spesa a valere sulle disponibilità recate dal fondo regionale per l'occupazione - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la norma statale di principio secondo cui le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di coordinamento della finanza pubblica - Esorbitanza dalle competenze statutarie in materia di ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi regionali - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 212 del 2012.

- Legge della Regione Sardegna 13 settembre 2012, n. 17, art. 1, comma 1
- Costituzione, art. 117, comma terzo; statuto speciale della Regione Sardegna, art. 3, lett. a); decreto-legge 31 maggio, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 9, comma 28.

Amministrazioni pubbliche - Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Disposizioni in materia di proroga dei termini - Proroga al 30 giugno 2011 del termine per l'acquisizione dei requisiti che consentono ai lavoratori precari assunti con contratto di lavoro a termine o con forme contrattuali flessibili o atipiche di partecipare alle procedure di stabilizzazione previste dal Piano pluriennale per il superamento del precariato - Ricorso del Governo - Denunciata inosservanza dei limiti temporali previsti dalla norma statale di principio - Violazione dei principi di uguaglianza, di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione - Lesione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di coordinamento della finanza pubblica.

- Legge della Regione Sardegna 13 settembre 2012, n. 17, art. 2, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 51, 97 e 117, comma terzo; legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 558.

Amministrazioni pubbliche - Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Disposizioni in materia di proroga di termini - Proroga al 30 giugno 2011 del termine entro il quale ulteriori figure professionali di lavoratori precari acquisiscono i requisiti per partecipare alle procedure di stabilizzazione - Ricorso del Governo - Denunciata inosservanza dei limiti temporali previsti dalla norma statale di principio - Lamentato inquadramento riservato di personale - Violazione dei principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialità, del pubblico concorso e del coordinamento della finanza pubblica - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 205 del 2006 e 235 del 2010.

- Legge della Regione Sardegna 13 settembre 2012, n. 17, art. 2, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 51, 97 e 117, comma terzo; legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 558.

Amministrazioni pubbliche - Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Stabilizzazione nei ruoli regionali - Previsione che siano compresi sia i periodi lavorativi svolti attraverso contratti di tirocinio formativo retribuito, sia le altre attività lavorative eventualmente svolte in precedenza presso gli enti locali territoriali e le altre pubbliche amministrazioni - Ricorso del Governo - Denunciato inquadramento riservato di personale - Violazione dei principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialità, del pubblico concorso e del coordinamento della finanza pubblica.

- Legge della Regione Sardegna 13 settembre 2012, n. 17, art. 2, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 51, 97 e 117, comma terzo.

Amministrazioni pubbliche - Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Applicazione agli operatori di tutela ambientale della disposizione che consente il prolungamento dei termini di durata dei contratti a tempo determinato che non siano stati rinnovati dalle sopresse province sarde del personale in servizio presso i Centri servizi per il lavoro (CSL) e i Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la norma statale di principio che stabilisce che, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite massimo del 50 per cento della spesa



sostenuta per la stessa finalità nel 2009 - Esorbitanza dai limiti regionali nella materia di competenza legislativa concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 212 del 2012.

- Legge della Regione Sardegna 13 settembre 2012, n. 17, art. 2, comma 5.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 9, comma 28.

Amministrazioni pubbliche - Norme della Regione Sardegna - Funzionamento e assegnazione di personale ai Gruppi consiliari - Previsione che i Gruppi consiliari possano stipulare contratti di lavoro autonomo concernenti prestazioni d'opera intellettuale per oggetti determinati di durata non superiore a quella della legislatura nella quale detti contratti sono sottoscritti - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la norma statale di principio secondo cui le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di coordinamento della finanza pubblica - Violazione del principio di copertura finanziaria.

- Legge della Regione Sardegna 13 settembre 2012, n. 17, art. 6, comma 1.
- Costituzione, artt. 81 e 117, comma terzo; decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 9, comma 28.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri (C.F. 80188230587), *ex lege* rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587), presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12, è domiciliato, fax 06-96514000 pec ags.rm2@mailcert.avvocaturastato.it nei confronti della Regione Sardegna, in persona del Presidente della Giunta Regionale, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge della Regione Sardegna del 13 settembre 2012, n. 17, pubblicata nel B.U.R. n. 41 del 20 settembre 2012, recante "Finanziamento agli enti locali per il funzionamento dei centri servizi per il lavoro (CSL), dei centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e delle Agenzie di sviluppo locale e disposizioni varie", nelle disposizioni di seguito indicate:

art. 1, comma 1 per violazione dell'art. 3, lettera *a*) dello Statuto Speciale della Regione, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

articolo 2, comma 1 per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione nonché i principi stabiliti dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

art. 2, comma 3 per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, nonché del principio di coordinamento di finanza pubblica di cui all'art 117, terzo comma, della Costituzione;

art. 2, comma 5 per violazione dell'art 117, terzo comma, della Costituzione;

art. 6, comma 1 per violazione dell'art 117, terzo comma, della Costituzione e dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione.

La legge della Regione Sardegna n. 17/2012, meglio indicata in epigrafe, approva il finanziamento agli enti locali per il funzionamento dei Centri servizi per il lavoro (CSL), dei Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e delle Agenzie di sviluppo locale e disposizioni varie.

Tale legge, giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 16 novembre 2012, come da allegato estratto conforme al processo verbale della riunione del Consiglio dei Ministri nella data predetta, viene impugnata nelle sottoindicate disposizioni: art. 1, comma 1 per violazione dell'art. 3, lettera *a*) dello Statuto Speciale della Regione, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; articolo 2, comma 1 per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione nonché i principi stabiliti dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; art. 2, comma 3 per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, nonché del principio di coordinamento di finanza pubblica di cui all'art 117, terzo comma, della Costituzione; art. 2, comma 5 per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione; art. 6, comma 1 per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione e dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione.

L'impugnativa viene proposta per i seguenti motivi.

Con la legge in esame la Regione Sardegna approva il Finanziamento agli enti locali per il funzionamento dei Centri servizi per il lavoro (CSL), dei Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e delle Agenzie di sviluppo locale e disposizioni varie.



La legge regionale è censurabile in quanto eccede dalle competenze legislative statutarie di cui all'art. 3, lettera a) concernente "ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del personale", dello Statuto Speciale della Regione, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

Eccede, altresì, dalla competenza legislativa concorrente in materia di coordinamento di finanza pubblica, prevista per le Regioni ordinarie dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione, ed estesa, ex art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001, alla Regione Sardegna quale forma di autonomia più ampia. Come più volte ribadito dalla Corte Costituzionale, il vincolo del rispetto dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica connessi agli obiettivi nazionali condizionati anche dagli obblighi comunitari che grava sulle Regioni ad autonomia ordinaria in base all'art. 119 della Costituzione, si impone anche alle Regioni a statuto speciale nell'esercizio della propria autonomia finanziaria.

In particolare la legge in epigrafe presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale:

1) L'art. 1, comma 1, della legge in esame, nel sostituire il comma 8 dell'art. 6 della legge regionale n. 16/2011 (Norme in materia di organizzazione del personale) così dispone: "Nelle more di una sua riorganizzazione, al fine di garantire l'esercizio del servizio pubblico disciplinato dalla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9 in materia di lavoro e servizi dell'impiego), al quale sono preposti i Centri servizi per il lavoro (CSL), i Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e le Agenzie di sviluppo locale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), è autorizzata nell'anno 2012, a titolo di trasferimento alle competenti amministrazioni locali, la spesa di euro 12.000.000 a valere sulle disponibilità recate dal fondo regionale per l'occupazione di cui all'UPB S06.06.004".


Al riguardo si rappresenta che, con sentenza n. 212/2012, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima, in quanto lesiva del principio di coordinamento di finanza pubblica, la disposizione di cui all'art. 6, comma 8, della legge regionale n. 16/2011 che disponeva uno stanziamento per finanziare la stipulazione dei contratti a tempo determinato per la prosecuzione dell'attività lavorativa del personale in servizio presso i Centri servizi per il lavoro, i Centri servizi inserimento lavorativo e le agenzie di sviluppo locale. Infatti, secondo la Consulta, tale disposizione regionale non richiamava e quindi non teneva conto del limite fissato dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa solo nel limite del cinquanta per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

L'attuale formulazione del comma 8 dell'art. 6 della legge regionale n. 16/2011, così come introdotta dalla disposizione in esame, è viziata, parimenti alla suddetta norma dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte Costituzionale, in quanto anch'essa non richiama il limite del 50% della spesa, fissato dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010. Pertanto, la norma in esame, viola, parimenti a quella sostituita e dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale, i principi stabiliti dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nell'ottica del coordinamento della finanza pubblica, cui la regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogare.

2) L'articolo 2, comma 1, della legge in esame, nel modificare l'art. 3, comma 5, della legge regionale n. 3/2009 proroga al 30 giugno 2011 il termine (che l'art. 3, comma 5, fissava al 18 agosto 2009) per l'acquisizione dei requisiti che consentono ai lavoratori precari assunti con contratto di lavoro a termine o con forme contrattuali flessibili o atipiche, di partecipare alle procedure di stabilizzazione previste dal Piano pluriennale per il superamento del precariato di cui all'art. 36 della legge regionale n. 2/2007.

La norma in esame, nel prorogare i termini entro i quali devono maturarsi i requisiti che consentono la partecipazione alle procedure di stabilizzazione, si pone in contrasto con l'art. 1, comma 558, della legge n. 296/2006, il quale stabilisce che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui al comma 557 fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge...".

Pertanto la disposizione regionale in esame non rispettando, ai fini della stabilizzazione, i limiti temporali previsti dalla norma statale richiamata, viola i principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialità di cui agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione nonché i principi stabiliti dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nell'ottica del coordinamento della finanza pubblica, cui la regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogare.



3) L'articolo 2, comma 2, della legge in esame, nel modificare l'articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 12/2012 (come modificato dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 13/2012) proroga al 30 giugno 2011 il termine entro il quale ulteriori figure professionali di lavoratori precari acquisiscono i requisiti per partecipare alle procedure di stabilizzazione.

Si segnala, preliminarmente, che l'articolo in esame, nella parte modificata dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 13/2012, è oggetto di impugnazione pendente dinanzi alla Corte Costituzionale in quanto amplia la platea dei destinatari di inquadramenti nei ruoli regionali e comporta, pertanto, un inquadramento riservato di personale in contrasto con gli artt. 3, 51, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione.

Con l'attuale modifica legislativa, la disposizione regionale, oltre ad essere censurata per le stesse motivazioni deliberate in riferimento all'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 13/2012, proroga i termini entro i quali devono maturarsi i requisiti che consentono la partecipazione alle procedure di stabilizzazione e si pone in contrasto con l'art. 1, comma 558, della legge n. 296/2006 per i motivi esposti sub 2).

Pertanto, la disposizione regionale in esame è censurabile per le stesse motivazioni dedotte in riferimento al citato art. 2 della legge regionale n. 13/2012 di seguito riportate:

“l'articolo 2 che modifica il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 12/2012, amplia la platea dei destinatari di possibili inquadramenti nei ruoli regionali del personale. Tale disposizione comporta un inquadramento riservato di personale, in contrasto con gli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione. Al riguardo, si fa presente che la Corte Costituzionale con sentenza n. 205/2006 ha affermato che l'aver prestato attività a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione regionale non può essere considerato un valido presupposto per una riserva di posti. Con successiva sentenza n. 235/2010 la stessa Corte Costituzionale ha ribadito che le stabilizzazioni di personale si pongono in contrasto con gli articoli 51 e 97 della Costituzione, nonché con l'articolo 117, comma 3, della Costituzione, nell'ottica del coordinamento della finanza pubblica”.

La disposizione regionale in esame, pertanto, non rispettando, ai fini della stabilizzazione, i limiti temporali previsti dalla normativa statale richiamata, è, altresì, censurabile in quanto viola il principio di coordinamento di finanza pubblica di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, cui la regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogare.


4) L'art. 2, comma 3, ricomprende tra i requisiti utili ai fini della stabilizzazione nei ruoli regionali “sia i periodi lavorativi svolti attraverso contratti di tirocinio formativo retribuito, sia le altre attività lavorative eventualmente svolte in precedenza presso gli enti locali territoriali e le altre pubbliche amministrazioni”.

Tale disposizione, ricomprendendo tra i requisiti utili ai fini della stabilizzazione nei ruoli regionali anche le attività derivanti da tirocini formativi ovvero periodi di lavoro prestato in amministrazioni estranee a quella regionale, comporta un inquadramento riservato di personale e pertanto viola i principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialità, nonché il principio del pubblico concorso di cui agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, nonché il principio di coordinamento di finanza pubblica di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, cui la regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogare.

5) L'art. 2, comma 5, estende agli operatori di tutela ambientale che hanno prestato servizio presso le amministrazioni provinciali l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale n. 13/2012 che autorizza la stipula dei contratti a termine del personale in servizio presso i Centri servizi per il lavoro e i Centri servizi inserimento lavorativo non rinnovati dalle soppresse province sarde in favore del medesimo personale delle gestioni provvisorie.

Si segnala, al riguardo, che l'art. 3 della legge regionale n. 13/2012 è oggetto di impugnazione pendente dinanzi alla Corte Costituzionale in quanto si pone in contrasto con l'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78/2010, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 in violazione, pertanto, del principio costituzionale di cui all'articolo 117, comma terzo, in materia di coordinamento della finanza pubblica.

Si segnala, altresì, che con sentenza n. 212/2012 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima, in quanto lesiva del principio di coordinamento di finanza pubblica, la disposizione di cui all'art. 6, comma 8, della legge regionale n. 16/2011 (Norme in materia di organizzazione e personale) la quale disponeva uno stanziamento per finanziare la stipulazione dei contratti a tempo determinato per la prosecuzione dell'attività lavorativa del personale in servizio presso i Centri servizi per il lavoro, i Centri servizi inserimento lavorativo e le agenzie di sviluppo locale, senza richiamare il limite fissato dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.



La disposizione regionale in esame (art. 2, comma 5) estende ad altri soggetti l'applicazione dell'art. 3 della legge regionale n. 13/2012 e, pertanto, nei confronti della disposizione in esame, si ripropongono le stesse censure già dedotte in riferimento al citato art. 3 della legge regionale n. 13/2012 di seguito riportate:

“L'articolo 3, comma 1, prolunga i termini di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato che non siano stati rinnovati dalle soppresse province sarde. Il comma 2 estende tali disposizioni anche al personale che aveva raggiunto i 36 mesi di lavoro subordinato.

Al riguardo si fa presente che l'instaurazione di rapporti di lavoro flessibile può avvenire solo nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 36 del d.lgs. n. 165/2001, le cui disposizioni rappresentano principi cui la Regione, pur nel rispetto della propria autonomia, non può derogare.

Tali disposizioni, inoltre, si pongono in contrasto con l'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78/2010, che stabilisce che, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 nonché con l'articolo 117, comma 3, Cost. in materia di coordinamento della finanza pubblica”.

La disposizione regionale in esame, pertanto, nell'estendere ad un'ulteriore categoria l'applicazione del disposto di cui all'art. 3 della legge regionale n. 13/2012, è, altresì, censurabile in quanto viola il principio di coordinamento di finanza pubblica di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, cui la regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogare.

6) L'art. 6, comma 1, nell'integrare l'art. 4 della legge regionale n. 37/1995 concernente il funzionamento e l'assegnazione di personale ai Gruppi consiliari, dopo il comma 1 introduce il comma 1-bis il quale dispone che i gruppi consiliari possono stipulare contratti di lavoro autonomo concernenti prestazioni d'opera intellettuale per oggetti determinati di durata non superiore a quella della legislatura.

La disposizione in esame, nel consentire ai Gruppi consiliari la facoltà di stipulare contratti a tempo determinato senza quantificazione numerica o di spesa si pone in contrasto con l'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78/2010, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 e conseguentemente viola, pertanto, il principio costituzionale di cui all'articolo 117, comma terzo, in materia di coordinamento della finanza pubblica, cui la regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogare.

La medesima disposizione, inoltre, non prevedendo i mezzi finanziari per far fronte alla spesa, viola il principio dell'obbligo della copertura finanziaria di cui all'art. 81, quarto comma, della Costituzione.

Per le motivazioni esposte, le disposizioni sopra indicate vengono impugnate dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'art. 127 Cost.

P.Q.M.

Si conclude pertanto perché sia dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Sardegna 13 settembre 2012, n. 17, pubblicata nel B.U.R. n. 41 del 20 settembre 2012, nell'art. 1, comma 1; articolo 2, comma 1; art. 2, comma 2; art. 2, comma 3; art. 2, comma 5; art. 6, comma 1, per le ragioni e come sopra precisato .

Roma, 19 novembre 2012

L'Avvocato dello Stato: DE GIOVANNI



N. 181

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 30 novembre 2012
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Energia - Norme della Regione Puglia - Produzione di energia da fonti rinnovabili - Possibilità che l'autorizzazione unica per gli impianti preveda misure compensative a favore dei Comuni interessati e che dette misure siano stabilite, nel rispetto delle Linee guida statali, con i provvedimenti conclusivi delle procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la normativa statale di principio e con le Linee guida in materia di fonti rinnovabili - Esorbitanza dalla competenza regionale in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia".

- Legge della Regione Puglia [26, *recte*] 24 settembre 2012, n. 25, art. 5, comma 15.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12, comma 10; Linee guida approvate con D.M. 10 settembre 2010, par. 14.15.

Energia - Norme della Regione Puglia - Produzione di energia da fonti rinnovabili - Procedimento di autorizzazione unica per gli impianti - Subordinazione della convocazione della Conferenza dei servizi da parte della Regione alla produzione, da parte del proponente, di un piano economico e finanziario (asseverato e di contenuto imprecisato), che ne attesti la congruità - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la normativa statale di principio e con le Linee guida in materia di fonti rinnovabili - Esorbitanza dalla competenza regionale in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" - Invasione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di "tutela della concorrenza".

- Legge della Regione Puglia [26, *recte*] 24 settembre 2012, n. 25, art. 5, comma 18.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. e), e terzo; d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12, comma 3; Linee guida approvate con D.M. 10 settembre 2010, par. 13, lett. i).

Energia - Norme della Regione Puglia - Produzione di energia da fonti rinnovabili - Applicabilità della procedura abilitativa semplificata per gli impianti idroelettrici di taglia non superiore a 1 MWe - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con principi fondamentali della legislazione statale in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" - Inosservanza del procedimento di autorizzazione unica previsto a livello nazionale per gli interventi con potenza installata superiore a 100 kW - Contrasto con disposizioni del codice dell'ambiente - Invasione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di "tutela dell'ambiente".

- Legge della Regione Puglia [26, *recte*] 24 settembre 2012, n. 25, art. 6, comma 1, lett. f).
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. s), e terzo; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Allegato IV, punto 2, lett. m); d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, art. 6, comma 9.

Energia - Norme della Regione Puglia - Produzione di energia da fonti rinnovabili - Applicabilità della procedura abilitativa semplificata agli interventi per i quali le leggi nazionali prevedono quale titolo esecutivo "ogni altra procedura abilitativa semplificata, comunque denominata" ovvero "qualsiasi altra procedura semplificata" - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la normativa statale di principio in materia di fonti rinnovabili - Esorbitanza dalla competenza regionale in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia".

- Legge della Regione Puglia [26, *recte*] 24 settembre 2012, n. 25, art. 6, commi 3 e 6.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28.

Energia - Norme della Regione Puglia - Produzione di energia da fonti rinnovabili - Possibilità di escludere dal regime dell'autorizzazione unica le variazioni di tracciato degli elettrodotti e di posizionamento delle cabine di trasformazione, pur se costituenti modifiche sostanziali - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la normativa statale di principio in materia di fonti rinnovabili - Esorbitanza dalla competenza regionale in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia".

- Legge della Regione Puglia [26, *recte*] 24 settembre 2012, n. 25, art. 7, comma 5.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12, comma 3.

Energia - Norme della Regione Puglia - Produzione di energia da fonti rinnovabili - Assoggettamento delle modifiche non sostanziali degli impianti alla procedura abilitativa semplificata - Omessa precisazione che le varianti relative agli impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici, che ricadono nell'ambito della PAS, non devono comportare "variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata a ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse" e che le varianti relative agli



impianti a biomassa, bioliquidi e biogas non possono avere ad oggetto il combustibile o la potenza termica installata - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la normativa statale di principio in materia di fonti rinnovabili - Esorbitanza dalla competenza regionale in materia di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”.

- Legge della Regione Puglia [26, *recte*] 24 settembre 2012, n. 25, art. 7, comma 6.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, art. 5, comma 3.

Energia - Norme della Regione Puglia - Produzione di energia da fonti rinnovabili - Promozione da parte della Regione della costituzione di un organismo, anche sotto forma di consorzio, per il recupero, riciclaggio e/o smaltimento degli impianti in dismissione - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con il divieto statale agli enti locali di istituire enti, agenzie e organismi che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative ad essi conferite - Violazione di principi fondamentali in materia di “coordinamento della finanza pubblica”.

- Legge della Regione Puglia [26, *recte*] 24 settembre 2012, n. 25, art. 13, comma 1.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 9, comma 6.

Energia - Norme della Regione Puglia - Produzione di energia da fonti rinnovabili - Istituzione presso la Regione di un archivio delle imprese che, in ambito regionale, esercitano impianti di produzione di energia elettrica alimentati da FER, di quelle che hanno formulato istanza di AU ovvero depositato dichiarazioni o comunicazioni per gli interventi soggetti a PAS o ad attività in edilizia libera - Ricorso del Governo - Denunciata carenza di una clausola di invarianza finanziaria ovvero dell’indicazione dei mezzi di copertura della spesa correlata all’istituzione dell’archivio.

- Legge della Regione Puglia [26, *recte*] 24 settembre 2012, n. 25, art. 16, comma 2.
- Costituzione, art. 81, comma quarto.

Energia - Norme della Regione Puglia - Produzione di energia da fonti rinnovabili - Previsione che la determinazione del sistema degli oneri e delle garanzie, con riguardo alle tipologie degli impianti oggetto di AU, avviene con provvedimento di Giunta regionale - Omessa indicazione di criteri cui quest’ultima debba attenersi - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della riserva di legge in materia di prestazioni personali o patrimoniali - Contrasto con la normativa statale di principio e con le Linee guida in materia di fonti rinnovabili - Esorbitanza dalla competenza regionale in materia di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”.

- Legge della Regione Puglia [26, *recte*] 24 settembre 2012, n. 25, art. 18, comma 2, ultima parte.
- Costituzione, artt. 23 e 117, comma terzo; d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12, comma 10; Linee guida approvate con D.M. 10 settembre 2010, par. 9.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, (c.f. 80188230587), rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato (cod. fisc.: 80224030587; indirizzo posta elettronica certificata: ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it; telefax: n. 0696514000), domiciliataria;

Contro la Regione Puglia in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale, nelle parti *infra* precisate, della legge della Regione Puglia n. 25 del 26 settembre 2012, recante «regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili», pubblicata nel B.U.R. del 25 settembre 2012, n. 138.

La predetta legge della Regione Puglia viene impugnata in conformità alla delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 novembre 2012: delibera che verrà depositata in estratto unitamente al presente ricorso.

La legge qui impugnata reca norme volte a regolare l’uso dell’energia da fonti rinnovabili.

In particolare — ai fini che qui rilevano — essa dispone:

1) All’art. 5 — rubricato: «Profili localizzativi e procedurali — Modifiche all’art. 4 della legge regionale 21 ottobre 2008, n. 31» — al comma 15 «15. L’AU» — vale a dire: l’“autorizzazione unica” — «può prevedere misure compensative a favore dei Comuni interessati nel rispetto di quanto previsto nell’allegato 2 (Punti 14, 15 e 16.5 — Criteri per l’eventuale fissazione di misure compensative) delle Linee guida statali e di quanto definito in sede di adeguamento e aggiornamento del PEAR o degli atti di tipo programmatico emanati per il raggiungimento degli obiettivi di burden sharing: dette misure vengono stabilite con i provvedimenti conclusivi delle procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità di VIA, se previste»;



2) Al comma 18 dello stesso art. 5: «18. Il termine di inizio dei lavori è fissato in mesi sei dal rilascio dell'AU. Entro il medesimo termine devono essere eseguiti gli adempimenti prescritti dall'art. 4 (Autorizzazione unica regionale e adempimenti conseguenti) della legge regionale 21 ottobre 2008, n. 31 (Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale);

a parziale modifica e integrazione di quanto disposto dall'art. 4 della l.r. 31/2008, la convocazione della conferenza dei servizi di cui all'art. 12 del d.lgs. 387/2003 è subordinata alla produzione, da parte del proponente, di un piano economico e finanziario asseverato da un istituto bancario o da un intermediario iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 (Albo degli intermediari finanziari) del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, che ne attesti la congruità;

in alternativa, ai sensi del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo — Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e di quanto previsto dalla lettera *q*) dell'art. 4 (Costruzione delle opere pubbliche), il piano economico e finanziario può essere asseverato da una società di revisione ai sensi dell'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 (Disciplina delle società fiduciarie e di revisione). Si osservano per le specifiche tipologie e soglie di potenza le disposizioni dei decreti del Ministero dello Sviluppo economico 5 luglio 2012 (Attuazione dell'art. 25 del d.lgs. 28/2011 - c.d. Quinto Conto Energia) e 6 luglio 2012 (Attuazione dell'art. 24 del d.lgs. 28/2011) e successive modifiche e integrazioni.»

3) All'art. 6 — rubricato: «Interventi soggetti a procedura abilitativa semplificata o comunicazione» — al comma 1, lett. *f*): «...A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la PAS trova applicazione anche per gli impianti di potenza nominale superiore a quelle indicate nella tabella A allegata al d.lgs. 387/2003 come di seguito indicato:... *f*) impianti idroelettrici di taglia non superiore a 1 MWe.»;

4) All'art. 6, commi 3 e 6: «3. Sono altresì soggetti a procedure semplificate gli interventi per i quali leggi nazionali prevedono quale titolo autorizzativo la comunicazione o ogni altra procedura abilitativa semplificata, comunque denominata»; «6. Il Comune, a richiesta del soggetto che ha dato avvio alla PAS o alla comunicazione o a qualsiasi altra procedura semplificata, rilascia una dichiarazione attestante che il titolo abilitativo assentito costituisce titolo idoneo alla realizzazione dell'impianto.».

5) All'art. 7 — rubricato: «Modifiche sostanziali e varianti progettuali» — al comma 5: «5. Le variazioni di tracciato degli elettrodotti e di posizionamento delle cabine di trasformazione, pur se costituenti modifiche sostanziali, possono essere autorizzate con le procedure della legge regionale 9 ottobre 2008, n. 25 (Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt), a condizione che il punto di connessione alla rete rimanga invariato e che non sia modificata la tipologia di elettrodotto (aereo o sotterraneo).


Le procedure della l.r. 25/2008 si applicano altresì per l'autorizzazione delle soluzioni di connessione a rapida installazione rilasciate dai gestori di rete in attesa che vengano completate le opere necessarie alla concessione definitiva.»;

6) Al comma 6 dello stesso art. 7. «6. Le modifiche non sostanziali sono soggette alla procedura semplificata o alla comunicazione di cui all'art. 6. Sono altresì soggette alla procedura abilitativa semplificata dell'art. 6 le varianti progettuali relative agli impianti inferiori a 1 MW elettrico assentiti con procedure semplificate perfezionate, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 1 (Disposizioni integrative e modifiche della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 — Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia — e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008) e dell'art. 3 (Denunce di inizio attività) della l.r. 31/2008, anteriormente alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale 26 marzo 2010, n. 119.»;

7) All'art. 13 — rubricato: «Norme per il recupero, il riciclaggio e/o lo smaltimento di impianti in dismissione» — al comma 1: «1. La Regione promuove la costituzione di un organismo, anche sotto forma di consorzio, per il recupero, riciclaggio e/o smaltimento degli impianti in dismissione nel rispetto della normativa UE e nazionale in materia, stipulando anche eventuali accordi con altre Regioni, lo Stato e/o altri Stati membri»;

8) All'art. 16 — rubricato: «Archivio delle imprese autorizzate e lotta alla criminalità» — al comma 2: «2. È istituito presso la Regione Puglia un archivio delle imprese che, in ambito regionale, esercitano impianti di produzione di energia elettrica alimentati da FER, di quelle che hanno formulato istanza di AU ovvero depositato dichiarazioni o comunicazioni per gli interventi soggetti a PAS o ad attività in edilizia libera, ai sensi dell'art. 6.

All'atto del deposito delle indicate istanze, dichiarazioni e comunicazioni, l'impresa deve produrre documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'espresso impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.



L'Ente deve inoltre comunicare, a seconda dei casi, alla Regione o al Comune:

a) eventuali successioni — a titolo oneroso o gratuito — nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del nuovo Ente, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente»;

9) All'art. 18 — rubricato: «Norma finanziaria» —, al comma 2, ultima parte: «2... La determinazione del sistema degli oneri e delle garanzie, con riguardo alle tipologie degli impianti oggetto di AU, avviene con provvedimento di Giunta regionale.».

L'impugnativa è affidata ai seguenti

MOTIVI

1) *Violazione dell'art. 117, comma 3, Costituzione: contrasto dell'art. 5, comma 15 della l.r. 25/2012 con i principi fondamentali in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia».*

Il legislatore statale, con il D.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 (in Suppl. ordinario n. 17 alla *Gazzetta Ufficiale*, 31 gennaio, n. 25), ha inteso dare attuazione alla direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

Come precisato nell'art. 1 di tale d.lgs., la disciplina normativa da esso recata è finalizzata «nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, nonché nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'art. 43 della legge 10 marzo 2002, n. 39, ...a:

a) promuovere un maggior con tributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;

b) promuovere misure per il perseguimento degli obiettivi indicativi nazionali di cui all'art. 3, comma 1;

c) concorrere alla creazione delle basi per un futuro quadro comunitario in materia;


d) favorire lo sviluppo di impianti di microgenerazione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, in particolare per gli impieghi agricoli e per le aree montane.»

Per quel che rileva in questa sede, in detto d.lgs. all'art. 12 (rubricato: «Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative») è previsto che «3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico...

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale...

6. L'autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province.

10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti. Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali.».



Alla stregua della disciplina recata dal trascritto 10° comma del suddetto art. 12, l'individuazione delle modalità di svolgimento del procedimento sotteso al rilascio dei titoli autorizzativi per la costruzione e l'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili stata rimessa alle Linee Guida nazionali.

Tali Linee Guida, approvate con D.M. 10 settembre 2010 (adottato sulla base di deliberazione della Conferenza Unificata su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali), costituiscono «norme finalizzate a disciplinare, in via generale ed astratta, il procedimento di autorizzazione alla installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, alle quali sono vincolati tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attività in questione» (così, nella sentenza n. 275/2011 di Codesta Ecc.ma Corte). In precedenza — con la sentenza n. 192/2011 — Codesta Ecc.ma Corte aveva avuto modo di rilevare che mediante le Linee Guida il legislatore statale ha «inteso trovare modalità di equilibrio) tra la competenza esclusiva statale in materia di ambiente e paesaggio e quella concorrente in materia di energia: precisando che «il bilanciamento tra le esigenze connesse alla produzione di energia e gli interessi ambientali impone una preventiva ponderazione concertata in ossequio al principio di leale cooperazione»; e la sede propria in cui viene attuata siffatta “ponderazione” è costituita — per come ribadito nella sentenza 308/2011 dell'adita Ecc.ma Corte — dalla Conferenza unificata cui compete approvare tali Linee Guida.

Alla luce dei suddetti principi dettati dal legislatore statale anche in attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, l'art. 5, comma 15 della legge regionale qui impugnata viola l'art. 117, comma 3 Cost. con riferimento alla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia». Ed invero.

Alla stregua di quanto previsto dal suddetto comma 15 dell'art. 5 della l.r. 25/2012 l'autorizzazione unica «può prevedere misure compensative in favore dei Comuni interessati, nel rispetto di quanto previsto» dalle Linee guida statali, e «dette misure vengono stabilite con i provvedimenti conclusivi delle procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA, se previste».


Siffatta disciplina contrasta con il paragrafo 14.15., D.M. 10 settembre 2010, recante «Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», in base al quale «Le amministrazioni competenti determinano in sede di riunione di conferenza di servizi eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche, in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2 delle presenti linee guida.». La *ratio* perseguita con tale disposizione statale è quella di assicurare, tra l'altro, che la misura compensativa (che riveste carattere ambientale e territoriale, non meramente patrimoniale), sia determinata con la partecipazione dei Comuni interessati, quali enti esponenziali della comunità locale nel cui territorio l'impianto produce gli effetti negativi. La norma regionale qui impugnata, invece, nella misura in cui rinvia la definizione delle misure compensative ai «provvedimenti conclusivi delle procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA, se previste» finisce con escludere la partecipazione dei Comuni alle procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità, pregiudicando, di fatto, le prerogative proprie delle Amministrazioni locali.

La norma regionale in questione eccede pertanto dalla competenza della Regione in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione: e ciò per contrasto con la normativa statale di principio in materia di fonti rinnovabili dettata dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

2) *Violazione dell'art. 117, comma 3, costituzione: contrasto dell'art. 5, comma 18 della l.r. 25/2012 con i principi fondamentali in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia».*

L'art. 5, comma 18, della legge regionale qui impugnata — come si è riferito — stabilisce che «la convocazione della conferenza dei servizi di cui all'art. 12 del d.lgs. 387/2003 è subordinata alla produzione da parte del proponente, di un piano economico e finanziario asseverato da un Istituto bancario o da un intermediario iscritti nell'elenco speciale di cui all'art 106 (Albo degli intermediari finanziari) del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che ne attesti la congruità; [...]».

La disposizione così formulata contrasta con la previsione di cui all'art. 12, comma 3, del d.lgs. 387/2003, secondo cui «La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione.»



La norma statale, invero, pone l'inderogabile obbligo di procedere alla convocazione della Conferenza dei servizi entro il termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza: e non subordina la convocazione di detta Conferenza ad alcuna circostanza.

La previsione regionale qui impugnata, inoltre, contrasta anche con le Linee guida nazionali: esse, invero, alla lettera *i*), del paragrafo 13, parte III, prevedono che l'istante presenti all'atto dell'avvio dei lavori «una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore dell'amministrazione procedente mediante fideiussione bancaria o assicurativa secondo l'importo stabilito in via generale dalle Regioni o dalle Province delegate in proporzione al valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale».

Da tale disciplina si discosta il comma 18 dell'art. 5 della legge regionale qui impugnata, giacché in esso si fa riferimento generico ad «un piano economico e finanziario» dai contenuti imprecisati senza alcun richiamo alla finalità propria dello strumento fideiussorio in questione (che, per come precisato alla richiamata lett. *i*) del par. 13 delle Linee guida, è quella di garantire l'esecuzione degli interventi di dismissione e di messa in ripristino a fine vita dell'impianto).

Conclusivamente, il comma 18 dell'art. 5 della legge regionale 25/2012 eccede dalla competenza della Regione in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione: per contrasto con la normativa statale di principio in materia di fonti rinnovabili dettata dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

2-bis) Violazione dell'art. 117, comma 2, lettera e) Costituzione: sotto lo specifico profilo dell'invasione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di «tutela della concorrenza» posta in essere dalla Regione con la disciplina dettata dall'esaminato art. 5 comma 18 della l.r. 25/2012.

La disciplina recata dall'art. 5, comma 18 della legge regionale qui impugnata contrasta anche con il comma 2 lett. *e*) dell'art. 117 Cost.

La previsione contenuta nel cit. comma 18 nella parte in cui subordina la convocazione della Conferenza dei servizi alla produzione da parte del proponente «di un piano economico e finanziario asseverato da un Istituto bancario o da un intermediario iscritti nell'elenco speciale di cui all'art 106 (Albo degli intermediari finanziari) del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» finisce con il pregiudicare il libero accesso al mercato dell'energia creando, tra l'altro, una situazione di artificiosa alterazione della concorrenza fra le diverse aree del Paese (e tra i diversi modi di produzione dell'energia).

Siffatta previsione, pertanto, appare invasiva dell'ambito di competenza legislativa esclusiva statale in materia di «tutela della concorrenza», di cui all'art. 117, comma 2, lett. *e*), Costituzione.

3) Violazione dell'art. 117, comma 3, Costituzione: contrasto dell'art. 6, comma 1, lett. f) della l.r. 25/2012 con i principi fondamentali in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia».


L'art. 6 comma 1, lett. *f*) della legge regionale qui impugnata prevede che la procedura abilitativa semplificata «a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, trova applicazione anche per gli... *f*) impianti idroelettrici di taglia non superiore a 1 MWe.».

Il D.lgs. n. 152/06, all'Allegato IV, punto 2 «Industria energetica ed estrattiva», alla lettera *m*), prevede, espressamente che gli «*m*) impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW» rientrano nel novero delle opere soggette alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale. Pertanto, alla stregua della disciplina statale vigente risultano sottoposti all'autorizzazione ambientale di cui all'art. 20 (verifica di assoggettabilità) del d.lgs. n. 152/06 tutti gli «impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW»: tra i quali rientrano, quindi, anche quelli previsti all'art. 6, comma 1, lettera *f*) della legge regionale qui impugnata.

Pertanto, tale disciplina regionale nel prevedere genericamente di sottoporre a procedure semplificate tutti gli impianti fino a 1 Mw — e, quindi, anche gli interventi con potenza installata superiore a 100 kW. — si discosta e si pone in contrasto con le citate disposizioni di principio statali: sicché ne risulta violato l'art. 117, 3° comma della Costituzione, per contrasto con le suddette norme di principio statali in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia».

3-bis) Violazione dell'art. 117, comma 2, lettera s) Costituzione: sotto lo specifico profilo dell'invasione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di «tutela dell'ambiente» posta in essere dalla Regione con la disciplina dettata dall'esaminato art. 6, comma 1 della l.r. 25/2012.

La disciplina regionale appena esaminata viola anche la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, regolata dall'art. 117, comma secondo, lettera *s*) della Costituzione.



Il Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, all'art. 6, comma 9, prevede che: «9. Le Regioni e le Province autonome possono estendere la soglia di applicazione della procedura di cui al comma 1 agli impianti di potenza nominale fino ad 1 MW elettrico, definendo altresì casi in cui, essendo previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune, la realizzazione e l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse sono assoggettate all'autorizzazione unica di cui all'art. 5. ...ecc.»

La qui censurata disciplina regionale — come si è visto — sottopone a procedure semplificate tutti gli impianti fino a 1 Mw: e, quindi, anche gli interventi con potenza installata superiore a 100 kW, per i quali, la ricordata normativa statale contenuta nel suddetto d.lgs. 28/2011, anche in correlazione alle esigenze di tutela dell'ambiente e del paesaggio, impone il più gravoso procedimento dell'autorizzazione unica.

Ne risulta, pertanto, anche la violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, di cui all'art. 117, comma secondo, lettera s) della Costituzione.

4) *Violazione dell'art. 117, comma 3, Costituzione: contrasto dell'art. 6, commi 3 e 6 della l.r. 25/2012 con i principi fondamentali in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia».*

I commi 3 e 6 dell'art. 6 della legge regionale qui censurata dispongono che «3. Sono altresì soggetti a procedure semplificate gli interventi per i quali leggi nazionali prevedono quale titolo autorizzativo la comunicazione o affini altra procedura abilitativa semplificata, comunque denominata»; «6. Il Comune, a richiesta del soggetto che ha dato avvio alla PAS o alla comunicazione o a qualsiasi altra procedura semplificata, rilascia una dichiarazione attestante che il titolo abilitativo assentito costituisce titolo idoneo alla realizzazione dell'impianto.»

Il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 individua in maniera tassativa i titoli abilitativi in materia di impianti alimentati a fonti rinnovabili: si tratta di un *numerus clausus*.

In siffatto contesto normativo statale, il legislatore regionale non poteva e non può dare rilievo ed attribuire effetti giuridici — quale il disposto assoggettamento “a procedure semplificate” — a procedure abilitative ulteriori e diverse da quelle indicate dalla legge statale: sicché il riferimento contenuto nel 3° comma dell'art. 6 della l.r. 25/2012 ad «ogni altra procedura abilitativa semplificata, comunque denominata» ed il riferimento contenuto nel successivo 6° comma di tale articolo «a qualsiasi altra procedura semplificata» eccedono la competenza della Regione in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione (per contrasto con la normativa statale di principio dettata dal citato decreto legislativo n. 28/2011).

5) *Violazione dell'art. 117, comma 3, Costituzione: contrasto dell'art. 7, comma 5 della l.r. 25/2012 con i principi fondamentali in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia».*


Il comma 5 dell'art. 7 della legge regionale 25/2012 dispone che «5. Le variazioni di tracciato degli elettrodotti e di posizionamento delle cabine di trasformazione, pur se costituenti modifiche sostanziali, possono essere autorizzate con le procedure della legge regionale 9 ottobre 2008, n. 25..., a condizione che il punto di connessione alla rete rimanga invariato e che non sia modificata la tipologia di elettrodotto (aereo o sotterraneo).

Le procedure della l.r. 25/2008 si applicano altresì per l'autorizzazione delle soluzioni di connessione a rapida installazione rilasciate dai gestori di rete in attesa che vengano completate le opere necessarie alla concessione definitiva.»

Tale previsione risulta in contrasto con l'art. 12, comma 3, del d.Lgs. 387/2003, alla cui stregua «La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.»

La disposizione regionale qui censurata — come si è visto — esclude dal suddetto regime statale (della autorizzazione unica) le «[...] variazioni di tracciato degli elettrodotti e di posizionamento delle cabine di trasformazione, pur se costituenti modifiche sostanziali [...]». Tali categorie di lavori costituiscono certamente opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati a fonti rinnovabili e, pertanto, non poteva il legislatore regionale assoggettarle al regime particolare dettato dalla legge regionale 25/2008, sottraendole in tal modo ai principi della semplificazione amministrativa e della celerità che connotano la legislazione statale in materia (che e volta a garantire — come evidenziato dal Codesta Ecc.ma Corte: si vedano le sentenze n. 383 e n. 336 dei 2005 e n. 364 del 2006 —, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione con modalità certe ed entro un termine definito del procedimento autorizzativo).

Ne risulta, pertanto, palese la violazione delle competenze statali in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia»: e, quindi, dell'art. 117, comma 3, della Costituzione.



6) *Violazione dell'art. 117, comma 3, Costituzione: contrasto dell'art. 7, comma 6 della l.r. 25/2012 con i principi fondamentali in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia».*

Il comma 6 dell'art. 7 della legge regionale 25/2012 dispone che «6. Le modifiche non sostanziali sono soggette alla procedura semplificata o alla comunicazione di cui all'art. 6. Sono altresì soggette alla procedura abilitativa semplificata dell'art. 6 le varianti progettuali relative agli impianti inferiori a 1 MW elettrico assentiti con procedure semplificate perfezionate, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 1... e dell'art. 3 (Denunce di inizio attività) della l.r. 31/2008, anteriormente alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale 26 marzo 2010, n. 119.».

La disciplina regionale suddetta dettata per le modifiche non sostanziali degli impianti alimentati da fonti rinnovabili si pone in contrasto con la normativa statale contenuta nell'art. 5, comma 3, D.Lgs. 28/2011.

Tale norma prevede che «Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati, per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, gli interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad autorizzazione unica, fermo restando il rinnovo dell'autorizzazione unica in caso di modifiche qualificate come sostanziali ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Fino all'emanazione del decreto di cui al periodo precedente non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'art. 6 gli interventi da realizzare sugli impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici esistenti, a prescindere dalla potenza nominale, che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse. Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Per gli impianti a biomassa, bioliquidi e biogas non sono considerati sostanziali i rifacimenti parziali e quelli totali che non modifichino la potenza termica installata e il combustibile rinnovabile utilizzato».

Come è agevole constatare, contrariamente a quanto dispone la legge statale, la disposizione regionale non precisa che le varianti, per gli interventi da realizzare sugli impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici, che ricadono nell'ambito della procedura abilitativa semplificata (di cui all'art. 6, D.Lgs. 28/2011), non devono comportare «variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata a ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse». Inoltre, la norma regionale, per quanto riguarda le varianti relative agli impianti a biomassa, bioliquidi e biogas, non si precisa che dette varianti non possono avere ad oggetto il combustibile o la potenza termica installata (e che ricorre, in tali casi, una modifica sostanziale).

Risulta, pertanto, palese *in parte qua* la violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione: per contrasto con la normativa statale di principio in materia di fonti rinnovabili, dettata dal decreto legislativo n. 28/2011.

7) *Violazione dell'art. 117, comma 3, Costituzione: contrasto dell'art. 13 comma 1 della l.r. 25/2012 con i principi fondamentali in materia di «coordinamento della finanza pubblica».*

L'art. 13, comma 1, della legge regionale 25/2012 dispone che «1. La Regione promuove la costituzione di un organismo, anche sotto forma di consorzio, per il recupero, riciclaggio e/o smaltimento degli impianti in dismissione nel rispetto della normativa UE e nazionale in materia, stipulando anche eventuali accordi con altre Regioni, lo Stato e/o altri Stati membri».

La costituzione di un organismo della specie suddetta, anche se in forma consorziale (e specie nella misura in cui possa ricevere, come potenzialmente non escluso dalla norma, contributi regionali), si pone in contrasto con l'art. 9, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135: il quale, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, stabilisce il divieto per gli enti locali di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell'art. 118 della Costituzione.

L'art. 13 comma 1 della legge regionale qui impugnata si pone, dunque, in contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione per violazione dei principi fondamentali in materia di «coordinamento della finanza pubblica».

8) *Violazione dell'art. 81, comma 4, Costituzione: l'art. 16 comma 2 della l.r. 25/2012 dispone che «È istituito presso la Regione Puglia un archivio delle imprese che, in ambito regionale, esercitano impianti di produzione di energia elettrica alimentati da FER, di quelle che hanno formulato istanza di AU ovvero depositato dichiarazioni o comunicazioni per gli interventi soggetti a PAS o ad attività in edilizia libera, ai sensi dell'art. 6.*

All'atto del deposito delle indicate istanze, dichiarazioni e comunicazioni, l'impresa deve produrre documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'esplicito impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.



L'Ente deve inoltre comunicare, a seconda dei casi, alla Regione o al Comune:

a) eventuali successioni — a titolo oneroso o gratuito — nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del nuovo Ente, con l'esplicito impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente».

L'istituzione del succitato archivio appare comportare oneri, la cui presenza non è esclusa da apposita clausola di invarianza finanziaria.

L'art. 18 della legge regionale qui impugnata disciplina la copertura finanziaria di spese specifiche ivi tassativamente indicate: tale norma non indica i mezzi per fare fronte alla spesa correlata alla istituzione di tale archivio.

Consegue, pertanto, la violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione.

9) *Violazione dell'art. 23 Costituzione.*

L'art. 18, comma 2, ultima parte, della l.r. 25/2012 prevede che «La determinazione del sistema degli oneri e delle garanzie, con riguardo alle tipologie degli impianti oggetto di AU, avviene con provvedimento di Giunta regionale.».

Tale previsione regionale, rinviando alla Giunta regionale «la determinazione del sistema degli oneri e delle garanzie per gli impianti oggetto di autorizzazione unica», senza fornire alcuna ulteriore indicazione volta a fissare i criteri cui deve ispirarsi detto Organo nello svolgimento di tale compito, viola ed elude il principio costituzionale contenuto nell'art. 23 della Costituzione, secondo cui «Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge»: precetto, questo, volto a garantire i privati da una illimitata discrezionalità degli organi amministrativi.

9-bis) *Violazione dell'art. 117, comma 3, Costituzione: contrasto dell'art. 18, comma 2 ultima parte della l.r. 25/2012 con i principi fondamentali in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia».*

La disciplina regionale appena esaminata — art. 18, comma 2, ultima parte, della l.r. 25/2012 —, demandando ad un provvedimento della Giunta regionale non ulteriormente definito nei suoi contenuti, mostra comunque di volere riservare a tale organo il potere di adottare determinazioni di contenuto diversificato e non coincidente con i criteri dettati dalle Linee guida statali (D.M. 10 settembre 2010) per la determinazione degli oneri in questione: nessun riferimento è contenuto nella legge regionale impugnata a tali criteri. Va ricordato al riguardo che in tali Linee guida al paragrafo 9 («Oneri istruttori») è previsto che «Le Regioni, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 62 del 2005 possono prevedere oneri istruttori a carico del proponente finalizzati a coprire le spese istruttorie di cui al paragrafo 14; detti oneri, ai sensi dell'art. 12, comma 6, del decreto legislativo n. 387 del 2003 non possono configurarsi come misure compensative. Gli oneri sono determinati sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione della fonte utilizzata e rapportati al valore degli interventi in misura comunque non superiore allo 0,03 per cento dell'investimento.»

Come sopra già rilevato, le predette Linee guida — emanate ai sensi dell'art. 12, comma 10, del citato decreto legislativo n. 387 del 2003 — costituiscono principi fondamentali in materia di fonti rinnovabili (Corte cost., 13 novembre 2006, n. 364), vincolanti per le regioni.

La norma regionale in questione, pertanto, viola anche l'art. 117, comma 3, della Costituzione: per contrasto con la normativa statale di principio in materia di fonti rinnovabili, dettata dal decreto legislativo n. 387/2003.


P. Q. M.

Si conclude affinché sia dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Puglia n. 25 del 24 settembre 2012, recante «Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili», pubblicata nel B.U.R. Puglia del 25 settembre 2012, n. 138: e segnatamente, nelle parti supra precisate (vale a dire: art. 5, commi 15 e 18, art. 6, commi 1, lett. f), 3 e 6, art. 7, commi 5 e 6, art. 13, art. 16, comma 2 ed art. 18, comma 2).

Si deposita l'estratto in originale della delibera del Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2012.

Roma, 21 novembre 2012

L'Avvocato dello Stato: MESSINEO



N. 182

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 4 dicembre 2012
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Minoranze linguistiche - Toponomastica - Norme della Provincia di Bolzano - Istituzione del repertorio toponomastico provinciale e della consulta cartografica provinciale - Previsione che ogni toponimo sia raccolto nelle versioni in lingua tedesca, italiana e ladina, in quanto in uso in ciascuna di tali lingue a livello di comunità comprensoriale - Competenze del consiglio della comunità comprensoriale - Procedura di approvazione dei toponimi - Ricorso del Governo - Denunciata deroga all'obbligo della bilinguità della toponomastica - Lamentata possibilità dell'eliminazione dei toponimi in lingua italiana già esistenti - Violazione del principio del "separatismo linguistico" - Contrasto con le norme statutarie e le norme di attuazione - Denunciata estraneità istituzionale delle comunità comprensoriali alla materia della toponomastica - Violazione del principio di ragionevolezza - Violazione del principio di libertà di circolazione - Inosservanza del divieto per le Regioni e Province autonome di porre ostacoli alla libertà di circolazione.

- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 settembre 2012, n. 15, artt. 1, commi 4 e 5.
- Costituzione, artt. 3, 16, 117, primo comma, e 120, primo comma; Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 2, 99, 101 e 102; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, art. 7.

Minoranze linguistiche - Toponomastica - Norme della Provincia di Bolzano - Istituzione del repertorio toponomastico provinciale e della consulta cartografica provinciale - Comitato cartografico provinciale - Nomina, composizione e modalità di assunzione delle decisioni - Ricorso del Governo - Denunciata delega ad organi politico-amministrativi, il consiglio comprensoriale e comitato cartografico, della funzione di accertare e di approvare i toponimi - Violazione della norma statutaria che demanda direttamente alla legge provinciale tale funzione - Mancata previsione di criteri e direttive per la compilazione del repertorio - Violazione del principio statutario di parità dei gruppi linguistici e di salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali.

- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 settembre 2012, n. 15, art. 3.
- Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, artt. 1, comma secondo, 56 e 101.

Minoranze linguistiche - Toponomastica - Norme della Provincia di Bolzano - Istituzione del repertorio toponomastico provinciale e della consulta cartografica provinciale - Cartografia provinciale - Direttive onomastiche - Previsione che le denominazioni siano registrate nelle versioni in lingua tedesca, italiana e ladina, in quanto in uso in ciascuna di tali lingue, nell'ordine di precedenza dato dalla consistenza dei gruppi linguistici nei luoghi di pertinenza - Ricorso del Governo - Denunciata inosservanza del divieto di stabilire ordini di precedenza obbligatori - Contrasto con la norma di attuazione statutaria.

- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 settembre 2012, n. 15, artt. 2, comma 2, e 4, comma 1.
- D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, art. 4, comma 4.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rapp.to e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato (c.f. 80224030587) presso cui è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it - fax 06/96514000);

Contro Provincia Autonoma di Bolzano in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta Provinciale;

Per la dichiarazione di illegittimità costituzionale, giusta delibera del Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2012, della legge provinciale della Provincia autonoma di Bolzano 20 settembre 2012 n. 15, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 39, parti I-II del 25 settembre 2012, relativamente agli articoli 1, commi 4 e 5; 2. comma 2; 3: 4, comma 1.

FATTO

Nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino Alto Adige del 25 settembre 2012, parte I, è stata pubblicata la legge provinciale di Bolzano n. 15/2012, intitolata all'Istituzione del repertorio toponomastico provinciale e della consulta cartografica provinciale».



Finalità generale della legge, nell'asserito «rispetto dell'art. 8 comma 1 punto 2 dello Statuto di autonomia speciale per il Trentino Alto Adige e per le finalità degli articoli 101 e 102 dello Statuto speciale» (così l'art. 1 comma 2) è redigere un repertorio dei toponimi dell'Alto Adige e regolare l'uso di questi ultimi nella cartografia ufficiale (art. 2) e nella denominazione delle aree e dei luoghi pubblici (art. 4).

Per quanto interessa il presente ricorso, l'art. 1, commi 4 e 5 della legge prevede: «4. Ogni toponimo è raccolto nelle versioni in lingua tedesca, italiana e ladina, in quanto in uso in ciascuna di tali lingue ci livello di comunità comprensoriale, e approvato dal Comitato di cui all' articolo 3.

5. La proposta di inserimento ai termini del comma 4 è indirizzata al comitato di cui all' articolo 3 dal consiglio della comunità comprensoriale territorialmente competente, tenuto conto delle denominazioni diffusamente utilizzate nelle rispettive lingue e del mantenimento invece della dizione originaria dei nomi storici.»

L'art. 3 prevede: «1. La valutazione e l'approvazione delle proposte avanzate dalle comunità comprensoriali territorialmente competenti di cui all'articolo 1, comma 5, spettano ad un comitato composto da sei persone esperte in materia storica, geografica e cartografica, che viene nominato dalla Giunta provinciale per la durata di una legislatura. Tre componenti, uno per ciascun gruppo linguistico, vengono designati dal Consiglio provinciale, su proposta dei consiglieri del rispettivi gruppi linguistici, e tre dalla Giunta provinciale su proposta degli assessori dei rispettivi gruppi linguistici.

2. Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti,

3. Il Comitato, ove lo ritenga opportuno, può di volta in volta invitare a partecipare alle proprie adunanze, senza diritto di voto, tecnici ed esperti o rappresentanti di enti o associazioni interessati. 4. Il Comitato definisce inoltre i criteri metodologici per l'organizzazione e la compilazione del repertorio toponomastico provinciale ed elabora, in armonia con gli indirizzi in materia seguiti dagli organi cartografici dello Stato di cui alla legge 2 febbraio 1960, n. 68, e successive modifiche, e dagli organismi internazionali cui gli stessi aderiscono, le linee guida per la regolarizzazione dei nomi geografici provinciali, attinenti allo statuto legale dei nomi geografici nelle lingue parlate e all'alfabeto delle lingue stesse, regole ortografiche applicative ai nomi geografici, indicazioni circa la pronuncia dei nomi geografici, substrati linguistici riconoscibili nei nomi dei luoghi esistenti, ripartizione geografica delle lingue, particolarità dei dialetti, relazioni tra dialetti e lingue normali, documenti di base, criteri di rilevazione e di accertamento, glossario delle parole necessarie per la comprensione delle carte, abbreviazioni ufficiali, e le unità amministrative; il Comitato si pronuncia, inoltre, su ogni altra questione rilevante ai fini dell'attuazione della presente legge e provvede alla redazione del repertorio dei toponimi.

5. Le determinazioni del Comitato cartografico provinciale sono pubblicate sulle pagine web della Provincia di Bolzano ed osservate, per quanto di competenza, dalle amministrazioni comunali nell'esercizio delle funzioni di cui dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modifiche, e per le altre denominazioni di unità organizzative o spaziali di loro spettanza ai sensi del vigente ordinamento comunale, salve le direttive di cui all'articolo 4.»


L'art. 2, comma 2 prevede: «2. Le denominazioni sono registrate nelle versioni in lingua tedesca, italiana e ladina, in quanto in uso in ciascuna di tali lingue; l'ordine di precedenza è dato dalla consistenza dei gruppi linguistici nei luoghi di pertinenza, risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione alla data della registrazione.»

L'art. 4 comma 1 prevede: «1. L'appellativo delle aree pubbliche, ferme le disposizioni sulla segnaletica del codice della strada, è indicato nelle forme di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in lingua tedesca, italiana e, nelle località ladine, anche in lingua ladina, secondo l'ordine di precedenza di cui all'articolo 2, comma 2.»

Le disposizioni riportate sono costituzionalmente illegittime per i seguenti

MOTIVI

1. In relazione all'art. 1, commi 4 e 5 della legge impugnata; Violazione degli artt. 3, 117 comma 1 Cost.; 8 n. 2, 99, 101 e 102 d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 (Statuto speciale per il Trentino Alto Adige); 7 d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279 (norme di attuazione in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste).



1.1. L'art. 8 dello Statuto prevede che «Le province hanno la potestà di emanare norme legislative entro i limiti indicati dell'art. 4, nelle seguenti materie: ... 2) toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguità nel territorio della provincia di Bolzano».

Questa previsione chiaramente impone che la toponomastica della Provincia di Bolzano sia sempre e in ogni caso bilingue.

Disponendo in tal modo, lo Statuto ha operato in conformità all'art. 117 comma 1 Cost., secondo cui l'attività legislativa deve svolgersi nel rispetto degli obblighi internazionali. Infatti la disposizione statutaria costituisce, sostanzialmente, espressione del principio codificato all'articolo 1, comma 2 lettera b) del c.d. Accordo di Parigi firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 che stabilisce, a sua volta, che «ai cittadini di lingua tedesca» sarà specialmente concesso «l'uso, su di una base di parità, della lingua tedesca e della lingua italiana nelle pubbliche amministrazioni, nei documenti ufficiali, come pure nella nomenclatura topografica bilingue».

Conformemente a questi principi internazionali e costituzionali, l'art. 101 dello Statuto precisa che «nella provincia di Bolzano le amministrazioni pubbliche devono usare, nei riguardi dei cittadini di lingua tedesca, anche la toponomastica tedesca, se la legge provinciale ne abbia accertata l'esistenza ed approvata la dizione», mentre l'articolo 102 prevede che anche le popolazioni ladine hanno diritto, tra l'altro, «al rispetto della toponomastica» nella propria lingua.

Queste previsioni significano che la toponomastica italiana è imprescindibile, e che la redazione bilingue della toponomastica si attua prevedendo sempre anche una dizione tedesca e inoltre, nei casi dell'art. 102, ladina.

Gli artt. 101 e 102, che dettano disposizioni specifiche in tema di toponomastica, vanno poi letti nella cornice generale dell'art. 99 dello Statuto, secondo il quale «Nella regione la lingua tedesca è parificata a quella italiana che è la lingua ufficiale dello Stato. La lingua italiana fa testo negli atti aventi carattere legislativo e nei casi nei quali dal presente statuto è prevista la redazione bilingue.»

Nessun atto pubblico, e quindi, per quanto qui interessa, nessuna cartografia ufficiale e nessuna indicazione toponomastica, può quindi essere redatto soltanto in lingua tedesca o ladina. È sempre necessaria la redazione italiana, a cui quella bilingue o trilingue viene parificata.

Chiariti questi concetti, appare evidente l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 comma 4 della legge provinciale in epigrafe.

L'art. 1, dopo aver previsto, al comma 3, che il repertorio dei toponimi è costituito «anche» nel rispetto dell'articolo 8, comma 1, n. 2, dello Statuto, stabilisce, come si è visto, al comma 4, che «Ogni toponimo è raccolto nelle versioni in lingua tedesca, italiana e ladina, in quanto in uso in ciascuna di tali lingue a livello di comunità comprensoriale, e approvato dal Comitato di cui all'articolo 3»; esso precisa inoltre al comma 5 che «La proposta di inserimento ai termini del comma 4 è indirizzata al comitato di cui all'articolo 3 dal consiglio della comunità comprensoriale territorialmente competente, tenuto conto delle denominazioni diffusamente utilizzate nelle rispettive lingue e del mantenimento invece della dizione originaria dei nomi storici».


La disposizione contenuta nel comma 4 consente pertanto - in evidente contrasto con il richiamo meramente formale operato dal comma 3 dello stesso articolo all'art. 8, comma 1, n. 2 dello Statuto - che in futuro alcuni toponimi possano essere solamente monolingui e, in particolare, che quelli in lingua italiana già previsti dalla legislazione statale in vigore possano essere eliminati dalla toponomastica ufficiale sulla base del criterio (puramente empirico, peraltro neppure minimamente specificato), stabilito al comma 4 dell'articolo 1, dell'uso a livello di comunità comprensoriale».

La disposizione provinciale prevede, pertanto, chiaramente la possibilità della deroga all'obbligo della bilinguità della toponomastica, consentendo, in particolare, che i toponimi in lingua italiana già esistenti ed ufficializzati possano essere eliminati dagli organi previsti al successivo articolo 3 qualora questi ritengano che quel toponimo non è «in uso a livello comprensoriale».

Ciò comporta come conseguenza che sia — non importa se solo potenzialmente e parzialmente — introdotta nel «territorio della provincia di Bolzano» (articolo 8 Stat.) una toponomastica ufficiale monolingue. Cioè un tipo di toponomastica vietato dalle disposizioni internazionali e costituzionali sopra commentate.

Queste, al contrario, garantiscono, attraverso la reintroduzione ufficiale dei toponimi in lingua tedesca, la bilinguità da essi prescritta a garanzia dei diritti della popolazione di lingua tedesca, ma non attribuiscono alla Provincia, come invece prevede la disposizione regionale in esame, la competenza ad intervenire sulla toponomastica ufficiale in lingua italiana già esistente (il cui vigore è, come già detto, presupposto sia dall'accordo di Parigi che dallo Statuto) e non legittimano pertanto la legge provinciale a determinare (neppure in via parziale e ipotetica) l'eliminazione dell'italiano dalla «nomenclatura topografica bilingue» attraverso il criterio dell'uso a livello di comunità comprensoriale».

Una simile ipotesi, chiaramente delineata nella legge provinciale, lede perciò il principio del «separatismo linguistico» che regge l'ordinamento statutario della provincia autonoma di Bolzano (Cf: C.Cost. n. 159/2009) e che



comporta per l'appunto, nella materia in esame, la rigida bilinguità della toponomastica affermata dallo Statuto (come sottolineato da codesta Corte Costituzionale con la sentenza n. 188/1987, che ha ribadito l'inderogabilità del principio del bilinguismo nella provincia di Bolzano).

Il ricorso al criterio dell'uso deve in particolare ritenersi precluso ai fini del riconoscimento dei toponimi ufficiali italiani di cui al regio decreto 29 marzo 1923, n. 800, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, già presupposti nella loro esistenza e vigenza dall'accordo di Parigi e dallo Statuto (e tuttora in vigore in base alla legislazione statale: al riguardo v. C.Cost. n. 346/2010, secondo cui «il decreto legislativo n. 179 del 2009, lungi dal determinare la «reintroduzione» o la «reviviscenza» nell'ordinamento del richiamato r.d. n. 800 del 1923, come convertito in legge n. 473 del 1925, ha semplicemente consentito di vederne confermata la vigenza, sull'ovvio presupposto — evidenziato dalla difesa dello Stato — che esso non l'avesse perduta e che perciò, altrettanto evidentemente, non avesse necessità di riacquistarla»).

Il criterio dell'uso, al contrario, è contemplato dallo Statuto esclusivamente ai fini della ricognizione dei toponimi in lingua tedesca, posto che a norma dell'articolo 101 la loro ufficializzazione dipende dalla circostanza che «la legge provinciale ne abbia accertata l'esistenza ed approvata la dizione», mentre nulla dispone circa ipotetiche condizioni di «conservazione» dei toponimi italiani.

1.2. La disposizione in esame, anche qualora se ne volesse dare (il che appare impossibile alla stregua della sua lettera e della sua *ratio* come sopra illustrate) una lettura «costituzionalmente orientata», cioè una lettura nel senso che i toponimi italiani rimangono comunque intangibili, sarebbe nondimeno in contrasto con l'art. 8 dello Statuto, e con le altre norme internazionali e costituzionali rubricate, nella parte in cui restringe la verifica dell'«uso» al livello di «comunità comprensoriale».

Questo criterio è innanzitutto arbitrario e privo di una riconoscibile ragionevolezza e logicità: non si comprende, invero, quale sia il ruolo della comunità comprensoriale in materia di toponomastica. Esso viola poi in modo diretto l'art. 7 del d.P.R. n. 279/1974.

Le comunità comprensoriali sono enti di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 recante le «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprietà culturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste». L'art. 7 prevede che «Ai fini della valorizzazione delle zone montane, le province potranno costituire tra i comuni appartenenti ad uno stesso comprensorio le comunità montane previste dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, determinandone l'ordinamento, ovvero altri enti di diritto pubblico, aventi compiti analoghi di programmazione economica e di pianificazione urbanistica.

Nella eliminazione dei comprensori, ove non sia già intervenuta, le province assicureranno la consultazione dei comuni interessati.


L'organo deliberante sarà costituito da membri eletti dai consigli comunali, assicurando la partecipazione delle minoranze. Per quanto attiene alla provincia di Bolzano, la partecipazione sarà assicurata compatibilmente con l'osservanza delle speciali norme relative alla rappresentanza dei gruppi linguistici».

Ciò dimostra che le comunità comprensoriali sono state istituite solo allo scopo di promuovere la valorizzazione e la tutela ambientale delle zone montane o parzialmente montane interessate, favorendo la partecipazione della popolazione allo sviluppo economico, sociale, culturale ed ecologico delle stesse. La materia è regolata dalla legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7 (Ordinamento delle comunità comprensoriali), ove si prevede che le comunità comprensoriali perseguono gli interessi comuni del comprensorio e promuovono e coordinano iniziative per lo sviluppo culturale, sociale, economico ed ecologico.

La Provincia ed i comuni possono delegare alle comunità comprensoriali compiti di carattere sovracomunale. Le comunità comprensoriali esercitano inoltre le funzioni attribuite loro con legge provinciale.



Si rappresentano qui di seguito le circoscrizioni e le consistenze territoriali e demografiche delle sette comunità comprensoriali dell'Alto Adige:



Comprensorio	Capoluogo	Superficie	Popolazione
<u>Bolzano</u> <i>Bozen</i>	<u>Bolzano</u>	52,34 km ²	99.229
<u>Burggraviato</u> <i>Burggrafenamt</i>	<u>Merano</u>	1.101 km ²	88.300
<u>Oltradige-Bassa Atesina</u> <i>Überetsch-Unterland</i>	<u>Egna</u>	424 km ²	63.000
<u>Salto-Sciliar</u> <i>Salten-Schlern</i>	<u>Bolzano</u>	1.037 km ²	44.400
<u>Valle Isarco</u> <i>Eisacktal</i>	<u>Bressanone</u>	624 km ²	44.500
<u>Val Pusteria</u> <i>Pustertal</i>	<u>Brunico</u>	2.071 km ²	73.000
<u>Val Venosta</u> <i>Vinschgau</i>	<u>Silandro</u>	1.441,68 km ²	34.307
<u>Alta Valle Isarco</u>	<u>Vipiteno</u>	650 km ²	18.220

Considerate le limitate funzioni e struttura territoriale e demografica delle comunità comprensoriali, appare evidente l'estraneità istituzionale di questi enti alla materia della toponomastica. Questa, infatti, non attiene se non in via secondaria alla valorizzazione culturale dei luoghi; mentre in primo luogo attiene alla libertà di circolazione delle persone sul territorio nazionale (artt. 16 e 120 comma 1 Cost.). La Provincia non può quindi delegare a questi enti funzioni in tale materia, poiché ciò li condurrebbe ad interferire con poteri e funzioni di interesse unitario e nazionale, quali,



come detto, la libertà di circolazione da un lato; e, dall'altro, l'osservanza degli obblighi internazionali dello Stato in materia di tutela della popolazione altoatesina di lingua tedesca, e costituzionali (ed europei) in materia di contemporaneo di tale tutela con i diritti della popolazione di lingua non tedesca.

1.3. Oltre che irragionevole (dove la denunciata violazione dell'art. 3 Cost. nella sua accezione di principio di proporzionalità e coerenza tra la finalità della legislazione e i mezzi che questa presceglie), e frontalmente contrario alla configurazione delle comunità comprensoriali contenuta nell'art. 7 d.P.R. n. 279/1974, l'art. 1 comma 4 della legge impugnata, nella parte in cui adotta il «livello di comunità comprensoriale» quale criterio di ricognizione dell'uso toponomastico, confligge con gli articoli 8, 101 e 102 Statuto nella parte in cui chiaramente prevedono la bilinguità sull'intero territorio della provincia di Bolzano, che a tal fine è dunque insuscettibile di artificiosa frammentazione.

La norma provinciale in questione, dando valore determinante all'uso «comprensoriale» pregiudica chiaramente il rispetto dell'obbligo della bilinguità nei «territorio [intero] della provincia» di Bolzano.

Se una qualche cittadinanza al criterio dell'uso può essere riconosciuta, questa non potrebbe dunque che riferirsi all'uso praticato per ciascun toponimo nell'intero, e a questi fini indivisibile, territorio provinciale.

1.3. Le censure formulate nei confronti dell'art. 1, comma 4, vanno poi estese anche all'art. 1, comma 5, sopra descritto, che precisa la procedura attraverso la quale sono approvati i toponimi indicati nel comma 4.

Il comma 5, infatti, attribuisce al consiglio delle comunità comprensoriali il potere di trasmettere al comitato di cui all'art. 3 le proposte di inserimento nel repertorio dei toponimi; ma si è appena visto che questa competenza è chiaramente eccedente la configurazione istituzionale delle comunità comprensoriali (dove la sua irragionevolezza), e contraria al principio di inscindibilità del territorio provinciale ai fini toponomastici chiaramente enunciato dagli artt. 8, 101 e 102 Statuto.

2. In relazione all'art. 1 commi 4 e 5 della legge impugnata: Violazione degli artt. 16 e 120 comma 1 Cost.

L'art. 1 commi 4 e 5 nel prevedere che l'uso praticato in un circoscritto territorio sia determinante per l'adozione con efficacia erga omnes nell'ordinamento italiano di un determinato toponimo, viola poi il principio di libertà di circolazione (art. 16 Cost.) e il divieto per le regioni e province autonome di porre ostacoli a tale libertà (art. 120 c. 1 Cost.).

La denominazione dei luoghi è essenziale per la libera mobilità delle persone nell'intero e inscindibile territorio nazionale. Ciò implica che tale denominazione debba essere caratterizzata tendenzialmente dalla stabilità.

Non vi è dubbio che l'intero territorio provinciale disponga attualmente di una toponomastica bilingue e, in molti casi, trilingue, da tempo consolidata e generalmente riconosciuta a livello nazionale e internazionale.

Innovare radicalmente al sistema finora seguito, attraverso il quale tale toponomastica si è formata (che è quello contemplato dall'art. 101 Statuto), e prevedere un nuovo sistema fondato sulle incerte e non ben chiarite basi della ricognizione di un uso comprensoriale accertato dalla commissione di cui all'art. 3, rende il sistema instabile; da ciò la creazione, per lo meno potenziale (il che è sufficiente ai fini della verifica della conformità della legge provinciale ai fondamentali principi costituzionali di cui in rubrica, che non tollerano neppure lesioni meramente temute) di ostacoli alla libera circolazione delle persone e di barriere territoriali a livello provinciale e infraprovinciale.

Non è invero consentito, alla luce dei principi illustrati, che un mero, e presunto, uso praticato nel ristretto ambito comprensoriale possa divenire determinante al fine di modificare le cognizioni toponomastiche, e le connesse possibilità di circolazione, consolidatesi presso l'intera comunità nazionale e anche internazionale.

3. In relazione all'art. 3 della legge impugnata: Violazione degli artt. 1, comma 2; 101 e 56 d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 (Statuto speciale per il Trentino Alto Adige).

3.1. L'art. 3, comma 1, della legge in esame, secondo il quale «La valutazione e l'approvazione delle proposte avanzate dalle comunità comprensoriali territorialmente competenti di cui all'articolo 1, comma 5, spettano ad un comitato composto da sei persone esperte in materia storica, geografica e cartografica, che viene nominato dalla Giunta provinciale per la durata di una legislatura. Tre componenti, uno per ciascun gruppo linguistico, vengono designati dal Consiglio provinciale, su proposta dei consiglieri dei rispettivi gruppi linguistici, e tre dalla Giunta provinciale su proposta degli assessori dei rispettivi gruppi linguistici» contrasta con le disposizioni statutarie rubricate.

Tale disposizione, infatti, che delega ad organi politico-amministrativi, quali il consiglio comprensoriale e comitato cartografico, la funzione di accertare e di approvare i toponimi viola infatti il preciso disposto di cui all'articolo 101 Statuto, che demanda direttamente alla «legge provinciale» la funzione di accertare l'esistenza dei toponimi in lingua tedesca (... e non anche di quelli in lingua italiana, già ufficializzati) e di approvarne la dizione, e riserva pertanto direttamente alla legge e, quindi, all'organo legislativo del Consiglio provinciale detta funzione.

L'art. 3, comma 1, contiene peraltro una vera e propria delega in bianco, poiché - da un lato - non detta alcun criterio né direttive (se non quello genericissimo dell'uso) che detti organi dovrebbero seguire e — dall'altro - demanda al comitato cartografico la decisione finale sul riconoscimento dei singoli toponimi, così sottraendo al Consiglio pro-



vinciale, e dunque alla naturale dialettica in seno all'organo rappresentativo, della decisione di «accertamento» e di «approvazione» che invece l'articolo 101 dello Statuto vuole chiaramente riservata direttamente alla legge votata dall'organo elettivo, procedimento quest'ultimo che consente ai rappresentanti dei vari gruppi linguistici di attivare la speciale garanzia stabilita dall'articolo 56 Statuto.

Particolare evidenza al vizio qui denunciato dà la previsione del comma 4, da cui risalta la genericità dei principi direttivi che la legge provinciale impartisce al comitato per la fissazione, da parte di quest'ultimo, dei criteri metodologici per la compilazione del repertorio. Tali principi si esauriscono, in pratica, nel superfluo rinvio alla legge cartografica nazionale (l. 2 febbraio 1960 n. 68), che sarebbe stata comunque vincolante. Il che, nel merito, consegna al comitato una discrezionalità pressoché incontrollabile nella determinazione dei criteri di compilazione.

Si tratta perciò di un illegittimo trasferimento ad altro soggetto della competenza normativa riservata dallo Statuto al legislatore provinciale (trasferimento già censurato dalla C.Cost nella sentenza n. 132/2006 in merito al trasferimento con legge regionale di competenze del legislatore regionale a quello provinciale, censura che vale a maggior ragione ove, come nel caso in esame, la competenza di regolamentazione, riservata alla legge provinciale, venga addirittura demandata a soggetti amministrativi).

Deve perciò ritenersi in contrasto con l'articolo 101 Stat. l'articolo 3 della legge provinciale con il quale il legislatore provinciale si è spogliato della propria competenza normativa, quantomeno, in materia di accertamento dei toponimi in lingua tedesca e di approvazione della loro dizione, trasferendola in via definitiva al livello amministrativo del comitato cartografico ed estendendo tale competenza anche ai toponimi in lingua italiana già ufficialmente in vigore.

3.2. Il vulnus alla competenza normativa riservata, in tale materia, al Consiglio provinciale, e quindi il contrasto con l'art. 101 dello Statuto risalta poi ancora di più ove si consideri che quest'ultimo può nominare soltanto la metà dei componenti del comitato di cui all'articolo 3, mentre la nomina dell'altra metà è demandata alla Giunta provinciale, organo esecutivo al quale l'art. 101 dello Statuto non attribuisce alcuna competenza in materia di toponomastica.

3.3. La disposizione provinciale in esame viola inoltre il principio di parità dei gruppi linguistici e di salvaguardia delle «rispettive caratteristiche etniche e culturali», enunciato dall'articolo 1, comma 2, dello Statuto, laddove regola la composizione del comitato cartografico e le modalità di assunzione delle relative decisioni.

La composizione ivi prevista non può considerarsi paritaria poiché — in combinazione con il principio maggioritario stabilito per l'adozione delle deliberazioni — consente in ogni momento la formazione di alleanze di due gruppi linguistici contro l'altro dando dunque luogo — in una materia così delicata per l'identità culturale e per la sensibilità storica e politica per i singoli gruppi — a decisioni adottate da maggioranze «etiche».

Inoltre la previsione del quorum di validità delle adunanze del comitato stabilito dall'articolo 3, comma 2, secondo il quale «Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti», è tale da consentire che è sufficiente la presenza dei rappresentanti di due gruppi linguistici per assumere decisioni che, teoricamente, potrebbero riguardare solo (o anche) il terzo gruppo.

Il meccanismo è quindi tale da violare il principio di parità e di partecipazione dei gruppi linguistici al processo decisionale in seno al comitato di cui all'articolo 3.


4. In relazione all'art. 2, comma 2 e all'art. 4 comma 1 della legge impugnata: Violazione dell'art. 4, comma 4, d.P.R. 15 luglio 1988 n. 574.

L'art. 2, comma 2, secondo il quale in materia cartografica «Le denominazioni sono registrate nelle versioni in lingua tedesca, italiana e ladina, in quanto in uso in ciascuna di tali lingue; l'ordine di precedenza è dato dalla consistenza dei gruppi linguistici nei luoghi di pertinenza, risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione alla data della registrazione» e l'art. 4, comma 1, laddove, in materia di indicazioni toponomastiche, richiama l'ordine di precedenza di cui all'articolo 2, comma 2, violano l'articolo 4, comma 4, del d.P.R. n. 574/1988 (norma di attuazione dello Statuto), di cui è quindi inutile il richiamo contenuto nell'art. 4 comma 1 qui impugnato.

L'art. 4 comma 4 d.P.R. 574/1988 stabilisce che «Negli atti scritti i due testi vengono riportati uno a fianco all'altro. Tali testi devono avere la stessa evidenza e lo stesso rilievo tipografico.»

Tra gli «atti scritti» evidentemente si comprendono anche la segnaletica e la cartografia ufficiale. La previsione che il testo italiano e quello tedesco abbiano la stessa evidenza e lo stesso rilievo tipografico vieta perciò qualsiasi ordine gerarchico — o di precedenza- imposto per legge tra le indicazioni nelle due (o *tre*) lingue. Al contrario, i due testi devono per l'appunto essere paritariamente «riportati uno a fianco all'altro» prescrizione alla quale il legislatore in esame non può derogare in quanto stabilita da fonte di rango (subcostituzionale) superiore alla legge provinciale.

La legge non può stabilire ordini di precedenza obbligatori, che si tradurrebbero in potenziali presupposti di validità degli atti in cui compaiono le indicazioni in questione, e di invalidità di essi qualora l'ordine legale di precedenza non fosse rispettato.



P.Q.M.

Il Presidente del Consiglio dei ministri come sopra rapp.to e difeso ricorre a codesto Ecc.ma Corte costituzionale affinché dichiari l'illegittimità costituzionale della legge provinciale della Provincia autonoma di Bolzano 20 settembre 2012 n. 15, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Provincia n. 39/I-II del 25 settembre 2012, relativamente agli articoli 1, commi 4 e 5; 2, comma 2; 3; 4, comma 1.

Roma, 26 novembre 2012

L'avvocato dello Stato: GENTILI

12C0528

N. 15

*Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 6 dicembre 2012
(della Provincia autonoma di Trento)*

Acque e acquedotti - Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici" - Disposizione recante la individuazione delle funzioni di regolazione del servizio idrico integrato trasferite all'Autorità - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione delle competenze legislative e amministrative attribuite alla Provincia dalle norme statutarie e attuative in materia di governo delle acque e servizio idrico, qualora il decreto intenda rendere esercitabili anche nella Provincia i poteri regolatori, di vigilanza e sanzionatori attribuiti all'Autorità - Lesione delle competenze statutarie, in particolare da parte di quelle norme che presuppongono un sistema territoriale e organizzativo del servizio che non trova riscontro nella Provincia e che attribuiscono all'Autorità specifici poteri in materia tariffaria - Lamentata diretta operatività di un atto regolamentare in materia di competenza provinciale - Contrasto con il regime di separazione tra fonti statali e fonti provinciali - Lesione delle competenze provinciali anche ove il decreto impugnato fosse qualificato come atto di indirizzo e coordinamento a fronte del mancato rispetto delle regole procedurali e del contenuto tipico proprio dell'atto di indirizzo - Richiesta alla Corte di dichiarare che non spetta allo Stato, con un proprio atto di contenuto sostanzialmente normativo e in contrasto con la propria base giuridica, definire i poteri, i compiti e le funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas nei confronti della Provincia ricorrente, degli enti locali e dei gestori dei servizi a livello provinciale e locale in relazione al servizio idrico - Conseguente richiesta di annullamento dell'atto impugnato.

- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, art. 3, comma 1, nella sua interezza ed in particolare delle lett. *c), d), e), f)*.
- Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 1, 5, 17, 19, 24; 9, nn. 9, 10, 13, 14 e 16; d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, artt. 80 e 81; d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; d.P.R. 1° novembre 1973, n. 690; d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266.

Ricorso della Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente della Giunta provinciale *pro tempore* Lorenzo Dellai, autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2550 del 23 novembre 2012 (doc. 1), rappresentata e difesa, come da procura speciale n. rep. 27806 del 27 novembre 2012 (doc. 2), rogata dal don. Tommaso Susarellu, nella funzione di Ufficiale rogante della Provincia, dall'avv. prof. Giandomenico Falcon di Padova, dall'avv. Nicolò Pedrazzoli dell'Avvocatura della Provincia di Trento e dall'avv. Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto in Roma nello studio di questi in via Confalonieri, n. 5,

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri per la dichiarazione che non spetta allo Stato, con proprio atto secondario di contenuto sostanzialmente normativo, contrastante con i limiti di potere ad esso attribuito dalla normativa primaria che ne forma la base giuridica, attribuire poteri, compiti e funzioni all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas nei confronti di questa Provincia autonoma, degli enti locali e dei gestori dei servizi a livello provinciale e locale, in relazione al servizio idrico, mediante l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.m. 20 luglio 2012, ed in particolare le lettere *c), d) e), f)*,



e per il conseguente annullamento dell'articolo 3, comma 1, nella sua interezza, ed in particolare delle lettere c), d) e), f), del d.P.C.m. 20 luglio 2012, Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pubblicato nella *G.U.* 3 ottobre 2012, n. 231;

Per violazione:

dell'articolo 8, nn. 1), 5), 17), 19), 24); dell'articolo 9, nn. 9) e 10); dell'articolo 13; dell'articolo 14; dell'articolo 16; degli articoli 80) e 81) del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige);

delle norme di attuazione dello Statuto speciale, ed in particolare del d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115; del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; del d.P.R. 1° novembre 1973, n. 690, e del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235;

del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266; per i profili e nei modi di seguito illustrati.

FATTO

La Provincia autonoma di Trento è dotata di potestà legislativa primaria in materia di «ordinamento degli uffici provinciali», «urbanistica», «viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale», «assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali», «opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria» ai sensi dell'articolo 8, nn. 1, 5, 17, 19 e 24 dello Statuto speciale. Inoltre, essa è titolare della potestà legislativa concorrente in materia di «utilizzo delle acque pubbliche», «igiene e sanità» e «finanza locale», ai sensi dell'art. 9, nn. 9 e 10, e degli artt. 80 e 81 St.

Nelle medesime materie, alla Provincia spettano le funzioni amministrative, in virtù dell'art. 16 dello Statuto.

Lo Statuto speciale prevede in modo specifico poteri tariffari in capo alle Province autonome con riferimento al settore della distribuzione dell'energia elettrica. Infatti, l'articolo 13, comma secondo, prevede che «le province stabiliscono altresì con legge i criteri per la determinazione del prezzo dell'energia di cui sopra ceduta alle imprese distributrici, nonché i criteri per le tariffe di utenza».

Inoltre, l'art. 14 dispone che «l'utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato e della provincia, nell'ambito della rispettiva competenza, ha luogo in base a un piano generale stabilito d'intesa tra i rappresentanti dello Stato e della provincia in seno a un apposito comitato». Detto piano, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006, ha valore di piano di bacino di rilievo nazionale per il relativo territorio provinciale (articolo 5 d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381) e regola, tra l'altro, il bilancio idrico, l'utilizzazione delle acque pubbliche, il risparmio e il riutilizzo della risorsa idrica. In base all'art. 8 d.P.R. n. 381/1974, il PGUAP «deve programmare l'utilizzazione delle acque per i diversi usi e contenere le linee fondamentali per una sistematica regolazione dei corsi d'acqua con particolare riguardo alle esigenze di difesa del suolo, nel reciproco rispetto delle competenze dello Stato e della provincia interessata». In base all'art. 10, comma 2, d.P.R. n. 381/1974, «dalla data di entrata in vigore del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche, di cui al precedente art. 8, cessa di applicarsi nel territorio della provincia il piano regolatore generale degli acquedotti».

Il predetto assetto statutario è integrato e completato dalle norme di attuazione dello Statuto speciale. Rilevano, in particolare, il d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115, che trasferisce alle Province autonome, tra l'altro, tutti i beni del demanio idrico, in relazione a quanto previsto dall'articolo 68 dello Statuto; il già citato d.P.R. n. 381/1974, che trasferisce alle Province «le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di urbanistica, di edilizia comunque sovvenzionata, di utilizzazione delle acque pubbliche, di opere idrauliche, di opere di prevenzione e pronto soccorso per calamità pubbliche, di espropriazione per pubblica utilità, di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale» (art. 1), e «tutte le attribuzioni inerenti alla titolarità» del demanio idrico, «ed in particolare quelle concernenti la polizia idraulica e la difesa delle acque dall'inquinamento» (art. 5); il d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, in materia di energia e di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, ed il d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, in materia di finanza locale.

Il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, detta poi norme concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, disponendo l'inapplicabilità, nelle materie di competenza della Provincia, delle disposizioni legislative statali, fermo restando l'onere di adeguamento della legislazione provinciale vigente ai



principi costituenti limiti statutari (articolo 2); l'art. 3 prevede vincoli e limiti, anche procedurali, all'applicabilità nell'ordinamento provinciale degli atti di indirizzo e di coordinamento del Governo e l'art. 4 stabilisce, infine, che, nelle materie di competenza provinciale, la legge non può attribuire agli organi statali funzioni amministrative, comprese, tra l'altro, quelle di vigilanza, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo Statuto speciale e le relative norme di attuazione.

In attuazione di tali disposizioni e norme, la Provincia di Trento esercita tutte le attribuzioni inerenti alla titolarità del demanio idrico e ha adottato disposizioni legislative provinciali che, nel rispetto dei principi contenuti nella normativa europea e statale che rappresentano limiti della competenza provinciale, regolano il servizio idrico e, in particolare, la tariffa di esso.

Infatti, gli articoli 9 e 9-bis della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale), regolano pacificamente da quasi vent'anni la politica tariffaria dei servizi pubblici nella provincia, ripartendo le competenze tra la Provincia stessa ed i comuni. La legge provinciale pone in primo luogo, come ispirazione generale della politica tariffaria, l'obiettivo «della copertura del costo dei servizi» (art. 9, comma 1), nel quadro degli indirizzi contenuti nelle leggi provinciali e negli strumenti di programmazione della Provincia. In particolare, il comma 2 stabilisce che «al fine di consentire la valutazione comparativa delle politiche tariffarie comunali», spetta alla Provincia di stabilire (d'intesa con la rappresentanza unitaria dei comuni) le «linee generali di indirizzo per definire modelli tariffari omogenei e componenti di spesa e di entrata per la valutazione economica dei servizi» (art. 9, comma 2). Su tale base i comuni adottano e modificano la tariffa, secondo le disposizioni dell'art. 9-bis.

La competenza della Provincia è stata ulteriormente esercitata, con specifico riferimento al servizio idrico, dall'art. 35 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3: il comma 1 dell'articolo (recante Disposizioni concernenti il ciclo idrico) dispone che «la Giunta provinciale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria della Provincia, determina le tariffe, per il servizio di depurazione delle acque di rifiuto provenienti da insediamenti civili e produttivi gestito dalla Provincia, stabilendo le relative decorrenze, nonché le modalità per il versamento del corrispettivo dovuto dai comuni alla Provincia».

Inoltre, il comma 6 — prima della modifica apportata dalla l.p. 30 luglio 2012, n. 17 — statuiva che «la Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione i criteri, i parametri e i limiti per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe per il servizio di fognatura, avendo riguardo ai costi di servizio e di investimento».

Da ultimo, la legge provinciale n. 17/2012 ha aggiunto il seguente comma 01 nell'art. 35 l.p. n. 3/1999: «la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisce i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all'acquedotto e alla fognatura, tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, della copertura dei costi d'investimento e di esercizio, del principio "chi inquina paga". Resta ferma la potestà tariffaria dei comuni in materia di servizio pubblico di acquedotto come esercitata alla data di entrata in vigore di questo comma».

In attuazione di tali norme, e tenendo conto delle particolari caratteristiche geomorfologiche del territorio, la Giunta provinciale ha più volte adottato e modificato i modelli tariffari, che sono poi stati raccolti in due testi unici, adottati rispettivamente con la delibera del 9 novembre 2007, n. 2436 («Testo unico delle disposizioni riguardanti il modello tariffario relativo al servizio pubblico di fognatura») e con la delibera di pari data n. 2437 («Testo unico delle disposizioni riguardanti il modello tariffario relativo al servizio pubblico di acquedotto»).

Per quanto riguarda l'organizzazione e la gestione del servizio idrico, occorre ricordare che il sistema della Provincia di Trento si basa su una forte centralizzazione del sistema depurativo (gestito dalla stessa Provincia) e su un decentramento gestionale degli acquedotti e del sistema fognario.

La Provincia ha adottato, quindi, un modello organizzativo «misto», i cui attori sono la Provincia, i Comuni e l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e che si fonda su forme di coordinamento interistituzionale. Le regole di tale sistema risultano dagli artt. 54 ss. del dPGP 26 gennaio 1987, n. 1-41 (Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti): in particolare, l'art. 54 regola il piano provinciale di risanamento delle acque e attribuisce ai Comuni la gestione delle fognature, mentre i depuratori rientrano nella competenza della Provincia.

La gestione dei servizi pubblici è stata regolata anche dalle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni (v. la l.r. n. 1/1993 ed il t.u. adottato con d.P.Reg. 3/2005) e dalle leggi provinciali n. 6/2004 (Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici: v. gli artt. 10 e 11) e 3/2006 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).



In provincia di Trento, la gestione delle acque e l'organizzazione dei servizi idrici si basano — come attestato da codesta ecc.ma Corte costituzionale sin dalla sentenza n. 412/1994 — su un «complesso quadro normativo che si è venuto definendo prima in sede statutaria, poi attraverso le nonne di attuazione» (punto 4 in Diritto), nel quale non opera il servizio idrico integrato con i suoi diversi ambiti ottimali e i diversi piani d'ambito, ma un sistema che vede la Provincia esercitare per acquedotti e fognature un ruolo di governo e coordinamento delle competenze comunali, per la depurazione un ruolo sia di governo sia direttamente gestionale.

Corrispondentemente, dalla predetta sentenza (sulla quale si tornerà ancora nella parte in diritto) in poi è sempre stato pacifico che le norme statali relative al servizio idrico integrato, alle AATO e alla tariffa non si applicano in provincia di Trento: né gli artt. 8 e 9 legge n. 36/1994 (oggetto appunto del giudizio di cui alla sent. n. 412/1994), né il d.m. 1° agosto 1996, Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato.

Nel complesso contesto sopra descritto è ora inopinatamente intervenuto il dPCm 20 luglio 2012, Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Il decreto è destinato a dare attuazione alla previsione contenuta nell'articolo 21, comma 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, che ha previsto il subentro dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas nelle funzioni di regolazione e di controllo dei servizi idrici già attribuite all'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua istituita dall'art. 10, comma 11, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70.

Conviene precisare che né tale Agenzia né l'organismo alta quale essa è a sua volta subentrata esercitavano competenza alcuna nei riguardi della ricorrente Provincia.

In particolare, la formulazione dei suoi compiti era specificamente rivolta alla regolazione del servizio idrico integrato: che, come detto, non si applicava alla diversa organizzazione esistente, in conformità dello Statuto e delle norme di attuazione, nella provincia.

Sia consentito di riportare l'elencazione delle funzioni, al fine di meglio constatare che in tale elencazione mai erano citate le Province autonome di Trento e di Bolzano. Essa era contenuta al comma 14 dell'art. 10 del d.l. n. 70 del 2011, nei termini seguenti: «L'Agenzia svolge, con indipendenza di valutazione e di giudizio, le seguenti funzioni:

a) definisce i livelli minimi di qualità del servizio, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, e vigila sulle modalità della sua erogazione, esercitando, allo scopo, poteri di acquisizione di documenti, accesso e ispezione, irrogando, in caso di inosservanza, in tutto o in parte, dei propri provvedimenti, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo ad euro 50.000 e non superiori nel massimo a euro 10.000.000 e, in caso di reiterazione delle violazioni, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, proponendo al soggetto affidante la sospensione o la decadenza della concessione; determina altresì obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti in caso di violazione dei medesimi provvedimenti;

b) predispone una o più convenzioni tipo di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) definisce, le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua, anche in proporzione al grado di inquinamento ambientale derivante dai diversi tipi e settori di impiego e ai costi conseguenti a carico della collettività;

d) predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio "chi inquina paga", e con esclusione di ogni onere derivante dal funzionamento dell'Agenzia; fissa, altresì, le relative modalità di revisione periodica, vigilando sull'applicazione delle tariffe, e, nel caso di inutile decorso dei termini previsti dalla legge per l'adozione degli atti di definizione della tariffa da parte delle autorità al riguardo competenti, come individuate dalla legislazione regionale in conformità a linee guida approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata., provvede nell'esercizio del potere sostitutivo, su istanza delle amministrazioni o delle parti interessate, entro sessanta giorni, previa diffida all'autorità competente ad adempiere entro il termine di venti giorni;

e) approva le tariffe predisposte dalle autorità competenti;



f) verifica la corretta redazione del piano d'ambito, esprimendo osservazioni, rilievi e impartendo, a pena d'inefficacia, prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le Autorità d'ambito territoriale ottimale e i gestori del servizio idrico integrato;

g) emana direttive per la trasparenza della contabilità delle gestioni e valuta i costi delle singole prestazioni, definendo indici di valutazione anche su base comparativa della efficienza e della economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;

h) esprime pareri in materia di servizio idrico integrato su richiesta del Governo, delle regioni, degli enti locali, delle Autorità d'ambito, dei gestori e delle associazioni dei consumatori, e tutela i diritti degli utenti anche valutando reclami, istanze e segnalazioni in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio, nei confronti dei quali può intervenire con i provvedimenti di cui alla lettera a);

i) può formulare proposte di revisione della disciplina vigente, segnalandone altresì i casi di grave inosservanza e di non corretta applicazione;

l) predispose annualmente una relazione sull'attività svolta, con particolare riferimento allo stato e alle condizioni di erogazione dei servizi idrici e all'andamento delle entrate in applicazione dei meccanismi di autofinanziamento, e la trasmette al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.»

L'art. 3 del d.P.C.m. è intitolato Individuazione delle funzioni di regolazione del servizio idrico integrato trasferite all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, ed al comma 1 stabilisce quanto segue:

«L'Autorità per l'energia elettrica e il gas esercita, secondo i principi indicati, le seguenti funzioni di regolazione e controllo del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono [servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue]:

a) definisce i livelli minimi e gli obiettivi di qualità del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per ogni singolo gestore e vigila sulle modalità di erogazione del servizio stesso; a tal fine, prevede premialità e penalità, esercita poteri di acquisizione di documenti, accesso e ispezione, irroga, in caso di inosservanza, in tutto o in parte, sanzioni amministrative pecuniarie e, in caso di reiterazione delle violazioni, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, propone al soggetto affidante la sospensione o la cessazione dell'affidamento; determina altresì obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti in caso di violazione dei medesimi provvedimenti....


b) predispose, ai sensi dell'art. 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una o più convenzioni tipo per la regolazione dei rapporti tra autorità competenti all'affidamento del servizio e soggetti gestori;

c) definisce le componenti di costo — inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione — per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego, in conformità ai criteri e agli obiettivi stabiliti dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare di cui all'art. 1, comma 1, lettere e), d), e), f);

d) predispose e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato... sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori, prevedendo forme di tutela per le categorie di utenza in condizioni economico sociali disagiate individuate dalla legge e fissa, altresì, le relative modalità di revisione periodica, vigilando sull'applicazione delle tariffe;

e) verifica la corretta redazione del piano d'ambito, acquisita la valutazione già effettuata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla coerenza dei piani d'ambito con la pianificazione regionale e provinciale di settore, esprimendo osservazioni, rilievi e impartendo, a pena d'inefficacia, prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le autorità competenti e i gestori del servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

f) approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni. In caso di inadempienza, o su istanza delle amministrazioni e delle parti interessate, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas intima l'osservanza degli obblighi entro trenta giorni



decorsi i quali, fatto salvo l'eventuale esercizio del potere sanzionatorio, provvede in ogni caso alla determinazione in via provvisoria delle tariffe sulla base delle informazioni disponibili, comunque in un'ottica di tutela degli utenti;

g) adotta direttive per la trasparenza della contabilità e per la separazione contabile e amministrativa dei gestori del servizio idrico integrato o di suoi segmenti, nonché la rendicontazione periodica dei dati gestionali ai fini dello svolgimento dei propri compiti istituzionali, assicurando la corretta disaggregazione di costi e ricavi per funzione svolta, per area geografica e categoria di utenza, valutando i costi delle singole prestazioni, anche ai fini di un confronto comparativo;...

i) può formulare proposte di revisione della disciplina vigente, segnalandone altresì i casi di grave inosservanza e di non corretta applicazione;

l) tutela i diritti degli utenti, anche valutando reclami istanze segnalazioni, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 12, lettera ml della legge 14 novembre 1995, n. 481 e determinando ove possibile obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti stessi; m) integra la relazione al Governo e al Parlamento di cui all'art. 2, comma 12, lettera i), della legge n. 481 con un'apposita sezione avente particolare riferimento allo stato e alle condizioni del servizio idrico integrato;...

o) d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce ulteriori programmi di attività e le iniziative da porre in essere a garanzia degli interessi degli utenti, anche mediante la cooperazione con organi di garanzia eventualmente istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano».

Per vero, il d.P.C.m. 20 luglio 2012 contiene una apposita clausola di salvaguardia, stabilendo all'art. 4 che «sono in ogni caso fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione». È dunque espressamente riconosciuta la competenza delle Regioni speciali in materia di servizio idrico.

L'art. 4 del resto si ricollega all'art. 176 d.lgs. n. 152/2006, secondo il quale le disposizioni in materia di acque del codice dell'ambiente «sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti» (comma 2); il comma 3 dello stesso art. 176, poi, aggiunge che «per le acque appartenenti al demanio idrico delle province autonome di Trento e di Bolzano restano ferme le competenze in materia di utilizzazione delle acque pubbliche ed in materia di opere idrauliche previste dallo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione».


La clausola di salvaguardia contenuta all'art. 4 dell'impugnato decreto, letta nel quadro della giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte costituzionale e della pluridecennale tradizione organizzativa e normativa dei servizi idrici della Provincia di Trento, sarebbe del tutto idonea ad escludere qualunque lesione. Tuttavia, l'art. 3 d.P.C.m. 20 luglio 2012, come visto, menziona espressamente in due punti le Province autonome, generando così l'impressione che il decreto intenda rendere esercitabili anche nelle province autonome di Trento e di Bolzano poteri regolatori e sanzionatori attribuiti dalla medesima disposizione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

D'altro canto, si potrebbe ritenere che tali menzioni siano frutto di un lapsus calami e far «prevalere» la clausola di salvaguardia di cui all'art. 4 d.P.C.m. 20 luglio 2012. A tale interpretazione si potrebbe arrivare non solo in virtù del principio dell'interpretazione conforme a Costituzione ma anche perché l'art. 3, comma 1, fa riferimento a istituti come il «piano d'ambito» (v. la lett. e) ed il «servizio idrico integrato» che — come sopra esposto — sono assenti in provincia di Trento.

Ne deriva che il decreto impugnato, nelle parti in cui all'art. 3, comma 1, si riferisce alla ricorrente Provincia, in ogni caso determina incertezza sul riconoscimento delle competenze della Provincia stessa, mentre, ove dovesse intendersi nel senso che tali riferimenti limitano o escludono l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 4, esso sarebbe illegittimo e lesivo delle competenze statutarie della Provincia di Trento per le seguenti ragioni di

DIRITTO

1. Illegittimità dell'art. 3, comma 1, del decreto impugnato e sua lesività delle competenze della ricorrente Provincia. Violazione delle disposizioni statutarie ed attuative che assegnano alla Provincia la competenza in materia di governo delle acque e servizio idrico.



Come sopra esposto, in virtù delle norme statutarie e di attuazione sopra citate, la Provincia di Trento è titolare della competenza legislativa ed amministrativa in materia di servizio idrico: si ricordano, in particolare, le competenze legislative in materia di acquedotti e di organizzazione dei servizi pubblici (art. 8, numeri 17 e 19 dello Statuto) e in materia di utilizzazione delle acque pubbliche, di igiene e sanità (art. 9, numeri 9 e 10 dello Statuto) e di finanza locale (artt. 80 e 81 Statuto), e anche le speciali funzioni in materia di programmazione dell'utilizzo delle acque, di acquedotti e di difesa dall'inquinamento previste dall'art. 14 dello Statuto e dagli artt. 1, 5, 8 e 10 (sopra citati) del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381.

La competenza della ricorrente Provincia nel regolare i diversi aspetti del servizio idrico da un lato è stata — come analiticamente esposto nella parte in Fatto — costantemente e pacificamente esercitata da quasi due decenni, dall'altro lato è stata anche costantemente affermata e riconosciuta dalla giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte costituzionale, a partire dalla già ricordata sentenza n. 412/2004.

Tale sentenza, nel decidere i ricorsi delle Province autonome proposti contro alcune disposizioni della legge n. 36/1994, ha confermato che spetta alle Province la competenza sia (punto 4) in relazione all'organizzazione che (punto 5) in relazione alla gestione del servizio idrico integrato, ed ha sancito l'inapplicabilità nel sistema provinciale dell'impianto istituzionale ed organizzativo stabilito dagli articoli 8 e 9 della legge n. 36/1994.

La perdurante assoluta specialità del regime del servizio idrico assicurata dallo Statuto di autonomia e dalle norme di attuazione sopra esposte, anche dopo la riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, è stata ribadita dalla sentenza n. 357/2010, avente ad oggetto un ricorso statale proposto contro una nonna legislativa provinciale riguardante la determinazione, da parte della Giunta provinciale, delle quote di tariffa del servizio idrico integrato riferite al servizio di depurazione e dei criteri per il loro eventuale rimborso.


Vale la pena — ai fini del presente giudizio — di seguire l'argomentazione del punto 3.2 in Diritto. In esso codesta ecc.ma Corte perviene alla conclusione che la questione concernente «la competenza a determinare i criteri per il rimborso della quota tariffaria riferita al servizio di depurazione non istituito» non è fondata. Si noti che la Corte giunge a tale conclusione nonostante dopo avere respinto l'ipotesi che si trattasse di «mere modalità organizzative ed amministrative, riservate, in quanto tali, alla competenza della Provincia», ed affermato invece che essi, «proprio perché costituiscono “criteri” generali — sono idonei ad incidere sul sistema dei corrispettivi del servizio idrico integrato».

Di seguito la Corte ricorda di avere rilevato con la sentenza n. 412 del 1994, «con riferimento alla disciplina costituzionale anteriore alla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, che la competenza a regolare detto servizio è riservata dallo statuto di autonomia alla Provincia autonoma di Trento», ed argomenta che, «poiché la suddetta riforma, in forza del principio ricavabile dall'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non restringe la sfera di autonomia già spettante alla Provincia autonoma, deve concludersi che la competenza legislativa in ordine al servizio idrico integrato nella Provincia di Trento, riconosciuta alla Provincia dalla precedente normativa statutaria, non è stata sostituita dalla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente».

D'altronde, il fondamento statutario della competenza provinciale in materia di servizi pubblici trova ulteriore supporto e conferma nella sent. n. 439/2008, nella quale codesta Corte ha giudicato di una legge della Provincia di Bolzano in materia di servizi pubblici locali applicando l'art. 8, n. 19, dello Statuto (ed i relativi limiti), e non l'art. 117, comma 4, Cost.

Ora, una volta riconosciuto che la Provincia di Trento è competente a regolare i diversi aspetti del servizio idrico (organizzazione, gestione, tariffe), ne consegue inevitabilmente l'illegittimità e lesività, per violazione di tale competenza, dell'art. 3, comma 1, d.P.C.m. 20 luglio 2012, nella parte in cui esso menziona le Province autonome di Trento e di Bolzano, ove tale menzione dovesse intendersi come diretta ad attribuire all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas poteri, compiti e funzioni attribuiti dallo Statuto speciale e dalle norme di attuazione a questa Provincia autonoma, agli enti locali e ai gestori dei servizi a livello provinciale e locale. Sarebbero, in particolare, lesive le nonne di cui al comma lett. e), d) e f), che presuppongono un sistema territoriale e organizzativo del servizio che non trova riscontro nella provincia di Trento e attribuiscono all'Autorità specifici poteri in materia tariffaria.

È evidente infatti il contrasto con quel «complesso quadro normativo che si è venuto definendo prima in sede statutaria, poi attraverso le norme di attuazione», come definito dalla sentenza n. 412 del 1994, e che comprende sia la pianificazione che il governo, la gestione e l'utilizzazione delle acque in tutti i loro aspetti, ivi compresa la gestione dei servizi pubblici rivolti all'utenza e la determinazione delle condizioni e tariffe di utilizzazione: sistema che ha trovato concreta attuazione e traduzione in una pluridecennale organizzazione e attività amministrativa attraverso le leggi



provinciali n. 36/1993 e n. 3/1999, le quali, insieme alle delibere provinciali attuative, regolano in modo compiuto la materia delle tariffe.

È opportuno ricordare che tali poteri tariffari della Provincia trovano riscontro anche nei paralleli poteri tariffari che lo Statuto speciale prevede in modo specifico in capo alle Province autonome con riferimento al settore della distribuzione dell'energia elettrica. Infatti, l'articolo 13, comma secondo, prevede che «le province stabiliscono altresì con legge i criteri per la determinazione del prezzo dell'energia di cui sopra ceduta alle imprese distributrici, nonché i criteri per le tariffe di utenza». La legge statale ha preso atto del potere tariffario delle Province, dato che l'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, prima attribuisce alle Autorità poteri in materia tariffaria (comma 12, lett. e) ma poi dispone che «nelle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano gli articoli 12 e 13 del testo unico approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e le relative norme di attuazione contenute nel d.P.R. n. 22 marzo 1974 n. 381 e nel d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235».

Ugualmente, e per le stesse ragioni, risulterebbero, poi, lesive le norme (citate nella parte in Fatto) che attribuiscono all'Autorità poteri regolatori, di vigilanza e sanzionatori: v. le lett. a), b), e), g), i), l), m) e o).

Si noti che la violazione delle prerogative statutarie della ricorrente Provincia avviene in piena violazione della stessa normativa primaria che costituisce la base giuridica del decreto stesso.

Infatti, il comma 19 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, dispone in primo luogo che «sono trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici» già spettanti all'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua. Esso precisa poi che «le funzioni da trasferire sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri».

Poiché il compito affidato al dPCm consiste esclusivamente nell'individuare quali tra le funzioni dell'Agenzia debbano transitare all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, ne risulta evidente che qualunque estensione di tali funzioni risulta non solo in contrasto con le competenze statutarie della ricorrente Provincia, ma con la stessa normativa che prevede il decreto e ne delimita il contenuto.

L'impugnato decreto viola dunque le competenze della ricorrente Provincia oltrepassando il mandato ricevuto dalla normativa primaria che lo prevede, e senza poter trovare in esso alcuna giustificazione, ma trovando anzi conferma della propria illegittimità.

2. Ulteriore specifica illegittimità dell'art. 3, comma 1, del decreto impugnato e sua lesività delle competenze della ricorrente Provincia per violazione del d.lgs. n. 266 del 1992.

Accanto alla violazione delle norme statutarie ed attuative regolanti le competenze sostanziali della Provincia di Trento, come sopra indicate, l'art. 3 d.P.C.m. 20 luglio 2012, nei punti appena citati ed ove inteso nel modo sopra esposto, violerebbe altresì le speciali disposizioni di attuazione statutaria di cui al d.lgs. n. 266/1992.


Esso, infatti, attribuisce all'Autorità per l'energia poteri regolatori, di controllo e sanzionatori, che — qualora si accogliesse l'interpretazione «non conforme a Statuto» sopra prospettata — potrebbero essere applicati nella provincia di Trento.

L'art. 3, dunque, detterebbe norme direttamente operative in materia di competenza provinciale, violando l'art. 2 del d.lgs. n. 266/1992 sotto un duplice profilo: da un lato, perché un atto sostanzialmente regolamentare disciplinerebbe una materia provinciale (mentre l'art. 2 prevede che solo gli atti legislativi statali possano limitare la potestà legislativa provinciale), dall'altro perché esso detterebbe norme che pretendono di avere diretta applicabilità, in contrasto con il regime di separazione tra fonti statali e fonti provinciali di cui al sopra citato art. 2 d.lgs. n. 266/1992.

Inoltre, l'art. 3 del d.P.C.m. violerebbe il già citato art. 4 d.lgs. n. 266/1992, secondo il quale nelle materie di competenza provinciale la legge (e a fortiori un regolamento) non può attribuire agli organi statali funzioni amministrative da esercitarsi nel territorio provinciale.

3. Illegittimità dell'art. 3, comma 1, del decreto impugnato e sua lesività delle competenze della ricorrente Provincia anche ove il decreto impugnato fosse qualificato come atto di indirizzo e coordinamento.

Qualora, infine e in denegata ipotesi, il d.P.C.m. qui impugnato fosse qualificato come atto di indirizzo e coordinamento, esso risulterebbe comunque illegittimo ed invasivo delle prerogative costituzionali della ricorrente Provincia.



In primo luogo, dal punto di vista procedimentale, esso violerebbe l'art. 3 d.lgs. n. 266/1992, in quanto non è stato adottato dal Governo (v. il comma 1) e su di esso non è stato richiesto il prescritto parere delle Province autonome (v. il comma 3).

In secondo luogo, dal punto di vista sostanziale, esso non vincola le Province «solo al conseguimento degli obiettivi o risultati» in esso stabiliti (v. il comma 2) ma assegna allo Stato l'esercizio diretto di poteri regolativi ed amministrativi che spettano alla Provincia. Anche nel contenuto, dunque, esso non corrisponde affatto alle regole ed al contenuto tipico proprio dell'atto di indirizzo.

P.Q.M.

Chiede voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale accogliere il ricorso, dichiarando che non spetta allo Stato, con proprio atto di contenuto sostanzialmente normativo ed in contrasto con la propria base giuridica, definire i poteri, i compiti e le funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas nei confronti di questa Provincia autonoma, degli enti locali e dei gestori dei servizi a livello provinciale e locale, in relazione al servizio idrico, nei modi e con i contenuti di cui all'articolo 3, comma 1, del d.P.C.m. 20 luglio 2012, nella sua interezza ed in particolare le lettere c), d) e), f), e per il conseguente annullamento dell'articolo 3, comma 1, nella sua interezza ed in particolare delle lettere c), d) e), f), del d.P.C.m. 20 luglio 2012, Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui si applicano nella provincia di Trento.

Trento-Padova-Roma, 29 novembre 2012

Prof. avv. FALCON – avv. PEDRAZZOLI – avv. MANZI

12C0522

N. 16

*Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 21 dicembre 2012
(della Provincia autonoma di Bolzano).*

Responsabilità amministrativa e contabile - Giudizio di responsabilità per danno erariale - Decreto del Procuratore della Corte dei conti presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti di Bolzano, in data 17 ottobre 2012, con il quale è stato disposto un sequestro giudiziario in ordine ai documenti contabili relativi alle spese riservate del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano - Ricorso per conflitto di attribuzione tra enti sollevato dalla Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata violazione dei principi di autonomia costituzionale della Provincia autonoma e di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Denunciata eccedenza dai poteri della magistratura contabile - Denunciata violazione della sfera di competenza legislativa della Provincia autonoma di Bolzano in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria provinciale - Richiesta alla Corte di dichiarare la non spettanza allo Stato, e per esso al Procuratore della Corte dei conti presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti di Bolzano, di emanare l'atto impugnato e di annullare lo stesso - Istanza di sospensione.

- Decreto della Procura regionale presso la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale di Bolzano del 17 ottobre 2012, n. 0002941-17/10/2012-PR_BZ-U15-P.
- Costituzione, artt. 5, 97, 100, 103, 114, 116, 117, 118 e 119; Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4, 8, 16, 52 e 69.



Ricorso della Provincia Autonoma di Bolzano, codice fiscale n. 00390090215, con sede in piazza Silvius Magnago 1, 39100 Balzano, in persona del Presidente *pro tempore*, Dr. Luis Durnwalder, rappresentata e difesa, giusta procura speciale del 10 dicembre 2012, rep. n. 23537 (doc. 1), rogata dal Segretario Generale della Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano, nonché in virtù della deliberazione della Giunta provinciale del 10 dicembre 2012, n. 1867 (doc. 2), dall'Avv. prof. Carola Pagliarin, codice fiscale PGL CRL 72H62 F241R, del Foro di Padova, p.e.c. carola.pagliarin@ordineavvocatipadova.it, e dall'Avv. Luigi Manzi, codice fiscale MNZ LGU 34E15 H5O1Y, del Foro di Roma, elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest'ultimo via F. Confalonieri, n. 5, 00195, Roma, tel. 06.3215408 - 06.3214152, fax. 06.3211370, p.e.c. luigimanzi@ordineavvocatiroma.org, ricorrente;

Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri *pro tempore*;

Nonché contro Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Trentino Alto Adige, Bolzano, nella persona del Presidente della Sezione giurisdizionale, don. Paolo Neri;

Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Trentino Alto Adige - Bolzano, nella persona del Procuratore regionale dott. Robert Schülmers;

Per la dichiarazione che non spetta allo Stato e, per esso, al Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti di Bolzano, disporre un sequestro generalizzato in ordine ai documenti contabili relativi alle spese riservate del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano, nonché per il conseguentemente annullamento del decreto di sequestro della Procura regionale presso la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale di Bolzano, del 17 ottobre 2012, 0002941-17/10/2012-PR_BZ-U15-P, notificato per mezzo della Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia tributaria di Bolzano presso gli uffici della Provincia Autonoma di Bolzano in data 18 ottobre 2012, prot. n. 0128983/12, per violazione delle attribuzioni e della sfera di autonomia della Provincia autonoma di Bolzano garantita dagli artt. 5, 114, 116, 117, 118, 119 della Costituzione e dagli artt. 4, 8, 16, 52, 69 dello Statuto Speciale della Regione Trentino Alto Adige, di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, nonché per la violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all'art. 97 Cost. e dei limiti posti alle attribuzioni della Corte dei conti dagli artt. 100 e 103 Cost.

FATTO E DIRITTO

1. Con riferimento alla vertenza V2012/00402, la Procura regionale presso la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale di Bolzano, notificava, per mezzo della Guardia di Finanza Nucleo di Polizia Tributaria di Bolzano, il decreto di sequestro prot. n. 0128983/12 in data 18 ottobre 2012, presso gli uffici della Provincia autonoma di Bolzano.


Per mezzo del suddetto provvedimento, il Procuratore regionale disponeva «il sequestro in originale - previo eventuale accesso ed ispezione degli uffici, locali, magazzini od archivi nella disponibilità della Provincia autonoma di Bolzano, o di altra Amministrazione o di terzi contraenti (...) di tutta la documentazione giustificativa relativa alle spese riservate impegnate sul capitolo di spesa di pertinenza del Presidente provinciale» relative alle annualità comprese tra il 1994 sino ad oggi, nonché di tutti i «registri in cui sono state e vengono adottate le spese riservate del Presidente provinciale dal 1994 ad oggi».

Il provvedimento in questa sede impugnato faceva seguito al precedente decreto di sequestro del 10 ottobre 2012, disposto dalla medesima Procura regionale con riferimento alla vertenza V2011/00394, attraverso il quale si disponeva la sottoposizione a sequestro probatorio di numerosa documentazione tra cui quella afferente alle spese di rappresentanza ed alle c.d. spese riservate del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano, relative all'anno 2011.

Secondo quanto affermato dal Procuratore regionale, i riscontri documentali acquisiti per effetto del predetto provvedimento di sequestro del 10 ottobre 2012 integrerebbero, a loro volta, un'autonoma notizia di danno erariale tale da imporre ulteriori accertamenti in ordine ai potenziali illeciti contabili commessi in relazione alla gestione delle spese riservate, anche per gli esercizi compresi tra il 1994 ed il 2012.

Avverso il provvedimento di sequestro, la Giunta della Provincia autonoma di Bolzano, con provvedimento del 10 dicembre 2012, n. 1867, deliberava di proporre ricorso per conflitto di attribuzioni nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Si rilevava, infatti, che dalla motivazione del provvedimento emergeva, peraltro, come il Procuratore regionale avesse disposto il sequestro in relazione ad una indagine non suffragata da elementi concreti e specifici, ma fondata su mere supposizioni e diretta a vagliare, in modo del tutto generico, un intero settore di attività del Presidente, svolto per un rilevante periodo di tempo.



Precisamente, la Procura invocava, quali ragioni a sostegno del disposto sequestro, la «dimensione dei presunti illeciti relativi alle spese riservate del Presidente», la, sempre presunta, «sistematicità degli stessi» e, addirittura, un «occultamento doloso del danno», che dovrebbe, però, in evidente paradosso, risultare dalla documentazione amministrativa e contabile da acquisire.

Emerge con chiarezza, pertanto, come il decreto di sequestro abbia ad oggetto una sterminata documentazione, relativa a poco meno di un ventennio di attività, la cui totale acquisizione si rivela, nella sostanza, come un vero e proprio strumento di controllo generalizzato da parte della Procura della Corte dei conti.

Siffatto provvedimento risulta, dunque, gravemente lesivo delle prerogative costituzionali della ricorrente Provincia Autonoma di Bolzano, operando l'illegittima invasione e compressione delle attribuzioni provinciali sancite dalla Carta costituzionale e dallo Statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige.

Il menzionato decreto si configura, conseguentemente, illegittimo e lesivo per i seguenti motivi.

2. Sulla idoneità del decreto di sequestro del Procuratore regionale presso la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Trentino Alto Adige - Bolzano, 0002941-17/10/2012-PR_BZ-U15-P, notificato il 18 ottobre 2012, prot. n. 0128983/12, a dare origine al conflitto di attribuzioni.

La lesione delle attribuzioni proprie delle Regioni, in generale, e, nel caso di specie, di una Provincia autonoma, generato dall'adozione, da parte della magistratura inquirente presso la Corte dei conti, di provvedimenti istruttori così invasivi - qual è il decreto di sequestro impugnato - è un'ipotesi già nota a Codesta Ecc.ma Corte.

È di una certa consistenza, infatti, il numero di conflitti intersoggettivi che hanno trovato la loro origine proprio in provvedimenti adottati dalle Procure regionali della Corte dei conti in quanto non sorretti da effettive esigenze istruttorie.

Nella giurisprudenza di Codesta Ecc.ma Corte, tuttavia, si annoverano molti casi in cui i provvedimenti, dai quali aveva tratto origine il conflitto, erano rappresentati da note con le quali la Procura si limitava a richiedere la trasmissione di una molteplicità di documenti.

Nel caso di specie, invece, è ravvisabile una menomazione ancor più grave delle attribuzioni proprie di un ente dotato di un ambito di autonomia costituzionalmente tutelato, posto che la Provincia autonoma di Bolzano non è semplicemente stata invitata a provvedere alla trasmissione documentale, ma ha subito un'effettiva sottrazione della disponibilità di tutto l'ingente materiale istruttorio al quale il decreto si riferisce.

Tra tutti i poteri istruttori che l'art. 5, comma 6, della legge n. 19/1994 riconosce al Procuratore regionale presso la Corte dei conti, quest'ultimo ha optato per l'esercizio di quello nettamente più invasivo, costituente già in sé, oltre che per l'oggetto e le modalità con le quali è stato concretamente attuato, una menomazione dell'autonomia dell'amministrazione ricorrente.

Come sopra evidenziato, il provvedimento meglio indicato in epigrafe, al quale la Provincia autonoma di Bolzano imputa una significativa e concreta lesione delle proprie attribuzioni costituzionalmente garantite, determina la sostanziale esposizione di un intero settore di attività della ricorrente medesima, in particolare della gestione delle spese riservate del Presidente della stessa Provincia autonoma di Bolzano, ad un controllo generalizzato della Procura regionale.

Secondo quanto costantemente affermato da Codesta Ecc.ma Corte, anche in questo caso, pertanto, risultano pienamente integrati i presupposti necessari ai fini dell'instaurazione di un conflitto di attribuzioni, posto che «costituisce atto idoneo ad innescare un conflitto intersoggettivo di attribuzioni qualsiasi comportamento significativo, imputabile allo Stato o alla Regione, che sia dotato di efficacia e rilevanza esterna e che - anche se preparatorio o non definitivo - sia comunque diretto «ad esprimere in modo chiaro ed inequivoco la pretesa di esercitare una data competenza, il cui svolgimento possa determinare una invasione nella altrui sfera di attribuzioni o, comunque, una menomazione altrettanto attuale delle possibilità di esercizio della medesima» (Corte cost., 16 dicembre 2011, n. 332).

In ciò risiede, peraltro, l'interesse a ricorrere della Provincia autonoma di Bolzano, la quale, in questa sede, intende tutelare il suo diritto «all'integrità delle attribuzioni ad essa costituzionalmente spettanti» (V. Crisafulli, *Lezioni di diritto costituzionale*, Padova, 1978, 398; sul punto, e nel medesimo senso: G. Grasso, *Il conflitto di attribuzioni tra le Regioni e il potere giudiziario*, Milano, 2001; A. Certi, *Corso di giustizia costituzionale*, IV edizione, Milano, 2004, 323; S. Grassi, *Conflitti costituzionali*, voce del *Digesto delle discipline pubblicistiche*, III, Torino, 1989, 373).

3. Illegittimità e lesività del decreto di sequestro impugnato per violazione degli artt. 5, 97, 100, 103, 114, 116, 117, 118, 119 della Costituzione e degli artt. 4, 8, 16, 52 ss. e 69 ss dello Statuto speciale per la Regione Trentino Alto Adige, di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige».

Risulta di tutta evidenza l'ampiezza, oltre che l'arbitrarietà, del contenuto del provvedimento di sequestro in questa sede avversato, concretizzando esso stesso uno strumento improprio ed inammissibile attraverso il quale la Procura



regionale espleta, oltre che un'attività istruttoria meramente esplorativa, anche un controllo indiscriminato e globale in ordine ad alcune attività istituzionali della Provincia autonoma di Bolzano.

Molteplici disposizioni costituzionali, oltre che dello Statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige, sono state violate nel caso di specie.

3.1. In primo luogo, risulta evidentemente frustrato l'ambito di autonomia che la nostra Carta costituzionale riserva ed assicura alla Provincia autonoma di Bolzano laddove, in via generale, sancisce il riconoscimento e la promozione delle autonomie locali (art. 5 Cost.), in quanto enti dotati di un proprio statuto, oltre che di propri poteri e funzioni (art. 114 Cost.) e, con riferimento alla peculiare posizione costituzionale della medesima, laddove riconosce forme e condizioni particolari di autonomia alla Regione Trentino Alto Adige, costituita dalle Province autonome di Trento e Bolzano (art. 116 Cost.).

Il decreto di sequestro meglio indicato in epigrafe, in quanto peraltro immediatamente eseguito, costituisce già ex se un *vulnus* concreto ed attuale alle suddette prerogative costituzionalmente tutelate in danno all'odierna ricorrente.

Infatti, se è vero che il Procuratore regionale della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto legge n. 453/93, convertito in legge n. 19/1994, «può disporre: a) l'esibizione di documenti, nonché ispezioni ed accertamenti diretti presso le pubbliche amministrazioni e di terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a carico dei bilanci pubblici; b) il sequestro dei documenti», ciò non di meno la Corte costituzionale ha più volte precisato che il potere della Procura contabile «deve, tuttavia, e in ogni caso, essere ispirato ad un criterio di obiettività, di imparzialità e di neutralità, specie perché ha un fondamento di discrezionalità»: criterio che, nel caso di specie, non è stato affatto rispettato (Corte cost., 9 marzo 1989, n. 104; id., 27 luglio 2005, n. 337).

Nel caso *de quo*, il potere spettante alla Procura regionale della Corte dei conti, in quanto esercitato nei termini sopra indicati, si è tradotto ed estrinsecato in una vera e propria attività di controllo che non compete alla magistratura contabile, secondo gli artt. 100 e 103 Cost.

In altre parole, per le modalità e per l'oggetto - così esteso - che caratterizzano il provvedimento di sequestro sopra citato, i poteri istruttori hanno travalicato il limite delle attribuzioni proprie della stessa magistratura contabile, entrando in collisione con la sfera di autonomia dell'Ente ricorrente.

La Procura, invero, giustifica il sequestro di atti relativi ad un periodo temporale molto esteso in relazione a buona parte del quale il termine prescrizione dell'illecito erariale è di certo spirato, ipotizzando un occultamento doloso del danno, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge n. 20 del 14 gennaio 1994, così come modificata dall'art. 3 della legge n. 639 del 20 dicembre 1996. Ma, in tutta chiarezza, tale argomentazione è scopertamente strumentale ad operare la censurata acquisizione, dato che l'evocato occultamento doloso del danno è, nel caso di specie, radicalmente escluso, se non altro per la stessa esistenza della documentazione contabile di cui il Pubblico Ministero chiede il sequestro.


Pertanto, la Procura regionale della Corte dei conti, esorbitando dai limiti delle proprie competenze, ha di fatto inteso introdurre una abnorme forma di controllo sugli atti della Provincia autonoma di Bolzano, non prevista dalla Costituzione e, anzi, tale da comprimere l'autonomia e le competenze provinciali.

In particolare, tale iniziativa lede l'autonomia organizzativa della Regione, autonomia che, senza dubbio, si esprime anche attraverso la scelta di assicurare l'espletamento delle finalità e dei compiti propri dell'amministrazione provinciale, nonché la valorizzazione dell'immagine istituzionale della Provincia stessa, per mezzo dello stanziamento in bilancio di somme destinate alla copertura di spese di rappresentanza e riservate.

Come Codesta Ecc.ma Corte ha più volte affermato, «nell'ambito dei poteri di promovimento dei giudizi di responsabilità per danno erariale nei confronti dei funzionari pubblici, il Procuratore della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 74 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, «può chiedere in comunicazione atti e documenti in possesso di autorità amministrative», anche dopo che questi ultimi atti siano stati sottoposti all'esame degli organi di controllo».

Tuttavia, si è anche precisato che «l'ampio potere che il Procuratore ha in questo campo deve essere esercitato in presenza di fatti o di notizie che facciano presumere comportamenti di pubblici funzionari ipoteticamente configuranti illeciti produttivi di danno erariale e deve essere diretto ad acquisire atti o documenti precisamente individuabili, di modo che l'attività del Procuratore cui tali richieste ineriscono non possa essere considerata come un'impropria attività di controllo generalizzata e permanente» (Corte cost., 31 marzo 1995, n. 100).

Senza voler ulteriormente esporre a Codesta Ecc.ma Corte analoghe, e certamente già note, pronunce, sia sufficiente in questa sede ribadire come un'istruttoria avente ad oggetto un'attività svoltasi in un arco di tempo molto lungo, successivamente, peraltro, allo svolgimento dei controlli istituzionali, non legata nemmeno a concrete ipotesi di illeciti amministrativi produttivi di danno erariale, ma solamente a mere supposizioni, costituisca *ex se* un cattivo esercizio del potere dalla legge attribuito allo stesso Procuratore.



In altre parole, il Procuratore della Corte dei conti, nella promozione dei giudizi, deve attenersi all'esercizio di una funzione obiettiva e neutrale, in quanto quest'ultimo rappresenta l'interesse generale al corretto esercizio, da parte dei pubblici dipendenti, delle funzioni amministrative e contabili, e cioè un interesse direttamente riconducibile al rispetto dell'ordinamento giuridico nei suoi aspetti generali. Escluso che il Procuratore presso la Corte dei conti possa effettuare un controllo diretto ad accertare se i provvedimenti delle autorità amministrative siano stati emanati con l'osservanza delle leggi e con il rispetto dei criteri della buona e regolare amministrazione, egli deve limitarsi a vigilare per l'osservanza delle leggi, per la tutela cioè dello Stato ordinamento e per la repressione dei danni erariali conseguenti ad illeciti amministrativi.

La legge, dunque, non attribuisce al Procuratore il più ampio potere di svolgere indagini secondo il suo mero arbitrio, in un ampio settore dell'amministrazione senza che, secondo le circostanze, sia presumibile la commissione di illeciti produttivi di danni, non essendo sufficiente che tale attività si fondi su semplici ipotesi o congetture (sul punto, Corte cost., 9 marzo 1989, n. 104; nel medesimo senso: id., 27 luglio 2005, n. 337). Tanto meno quando si riferisca a condotte certamente non più censurabili per il compimento del previsto termine prescrizione.

3.2. In secondo luogo, la contestata iniziativa della Procura regionale della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale di Bolzano, risulta realizzata in violazione della sfera di autonomia costituzionalmente riservata alla ricorrente anche sotto altro profilo.

L'adozione del decreto di sequestro in questa sede impugnato muove da un giudizio globalmente negativo, presupposto dalla Procura, in ordine all'esercizio della potestà legislativa, per come essa è stata in concreto discrezionalmente espletata dalla Provincia autonoma di Bolzano.

Dalla mera lettura della motivazione che sorregge il provvedimento cautelare citato, si intuisce che la Procura, nel riconoscere come legittimo solamente un certo modello di gestione e rendicontazione dell'attività di spesa, guardi con sospetto la speciale legislazione adottata dalla Provincia stessa, presumendo, pur in mancanza di dati concreti ed oggettivi in tal senso, l'illegittimità e l'illiceità delle condotte poste in essere, in ogni caso, nell'osservanza della predetta legislazione speciale.

Un tal modo di procedere si traduce nella violazione degli artt. 116 e 117 della Costituzione, in relazione alla potestà legislativa riconosciuta alle Regioni ed alle particolari forme di autonomia, anche legislativa, riconosciute alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome.

Inoltre, il *modus operandi* della Procura lede altresì alcune specifiche disposizioni dello Statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige.

Trattasi, precisamente, dell'art. 4, comma 1, lett. a), del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige», in quanto stabilisce che «in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali» spetta alla Regione la potestà legislativa primaria relativamente all'«ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto», e dell'art. 8, comma 1, lett. a), del d.P.R. cit., il quale riconosce alle Province, nei limiti sanciti dall'art. 4 già riportato, la potestà legislativa in materia di «ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto».

Nell'esercizio della potestà legislativa suddetta, la Provincia autonoma di Bolzano ha provveduto ad esplicitare la propria autonomia organizzativa, nella quale devono ricomprendersi anche i profili più squisitamente contabili e finanziari inerenti all'ordinamento ed al funzionamento degli uffici provinciali.

In questa sede, pertanto, risulta opportuno un breve *excursus* in ordine alla disciplina relativa alla gestione ed alla rendicontazione delle spese di rappresentanza e riservate.

Essa è contenuta in alcune leggi adottate dalla Provincia autonoma di Bolzano, espressione della potestà legislativa riconosciuta, peraltro, dallo Statuto speciale, contenuto nel d.P.R. n. 670/1972, come sopra ricordato.

Precisamente, la legge provinciale 17 agosto 1989, n. 6, recante «Disposizioni finanziarie assunte in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l'anno finanziario 1989», all'art. 5, rubricato «Attività di rappresentanza», così dispone: «La Giunta provinciale, il Presidente e i componenti della Giunta provinciale possono assumere spese di rappresentanza connesse alle funzioni da esse esercitate, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale con propria deliberazione».

In senso analogo, l'art. 2 della legge provinciale 11 agosto 1994, n. 6, dedicato alle «Spese riservate degli amministratori», stabilisce che «Al Presidente ed ai membri della Giunta provinciale sono riconosciute spese riservate, connesse con l'esercizio della funzione, nei limiti d'importo stabiliti annualmente con legge finanziaria».



Quanto alle modalità di esecuzione e di rendicontazione, peraltro delle sole spese di rappresentanza, la delibera del 4 maggio 2009, n. 1257, dedicata alle «Attività di rappresentanza e relazioni istituzionali. Criteri e modalità di effettuazione delle spese», dopo aver stabilito che «costituisce attività di rappresentanza quella destinata a mantenere ed incrementare l'immagine ed il prestigio istituzionale dell'ente verso l'esterno», individua le spese ammissibili.

Tra queste, vengono menzionate: le «spese di rappresentanza rilevanti a livello pubblico e/o che avvengono in occasione di festività, ricorrenze o altre manifestazioni atte ad incrementare il prestigio delle istituzioni provinciali, come per esempio le spese finalizzate ad offrire ospitalità in occasione di cerimonie, conferenze, riunioni ed incontri, i doni ed altre espressioni di rappresentanza, premi di rappresentanza quali coppe, targhe, medaglie ecc., l'invio di note, telegrammi e messaggi di cordoglio, di felicitazione, di auguri e simili, connessi con l'esercizio delle rispettive funzioni, ma non collocabili negli ordinari ed impersonali rapporti dell'Amministrazione; spese per relazioni istituzionali, a favore di personalità o comunque soggetti qualificati, sostenute in occasioni particolari», quali «le spese per ospitalità, se avvengono in occasione di visite ufficiali ed udienze pubbliche dei componenti della giunta, ricorrenze, onoranze alla memoria, festività, inaugurazioni di opere pubbliche, altre manifestazioni atte ad incrementare il prestigio delle istituzioni provinciali; spese per prodotti tipici o caratteristici altoatesini, artigianato e arte locale ed altre espressioni, omaggi, riproduzioni fotografiche, oggetti simbolici; spese per onoranze funebri relative a dipendenti deceduti in attività di servizio o in attività extra-lavorative di natura sociale; spese per segni di riconoscimento a favore di dipendenti che si sono distinti in attività extra-lavorative; tutte le spese necessarie per le relazioni a livello istituzionale (es: vitto ed alloggio per gli ospiti, banchetti di ricevimento, servizio di traduzione, omaggi, ecc. ecc.); le spese necessarie e connesse all'organizzazione di e/o la partecipazione ad eventi, mostre, convegni, seminari, congressi, conferenze ed altre manifestazioni similari; sono tra le altre comprese le spese per l'ospitalità ed il cerimoniale, la stampa di inviti e programmi, public relation, la promozione e la pubblicità degli eventi, i costi di iscrizione omaggi e prodotti locali; elargizioni di modesta entità in occasione di eventi ed iniziative promosse da terzi in ambito di competenza del membro di giunta».

La delibera richiamata stabilisce, inoltre, come le spese suddette debbano essere documentate «tramite regolare documentazione giustificativa ovvero fatture, ricevute e scontrini fiscali, note spese o documentazione analoga».

Precisa altresì che: «posso essere effettuati rimborsi per spese sostenute ed anticipate confondi propri»; «possono essere effettuati acquisti preventivi e cumulativi di beni»; «a corredo di ciascun documento di spesa va fornita una breve descrizione della circostanza in occasione della quale la spesa è stata sostenuta»; «per gli acquisti preventivi va allegata la dichiarazione di utilizzo dei beni nel rispetto dei criteri qui previsti»; «i pagamenti possono essere effettuati anche tramite conto corrente ai sensi dell'art. 54/bis della legge provinciale n. 1 del 29 gennaio 2002»; i pagamenti, inoltre, possono «essere effettuati tramite carte di credito, carte di debito (bancomat), carte di pagamento, carte propagate e tramite servizi bancari via internet».

Da ultimo, la legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, recante «Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia autonoma di Bolzano», all'art. 49, comma 5, dopo aver descritto le modalità ordinarie attraverso le quali si snoda il procedimento di erogazione della spesa, stabilisce che «con legge provinciale possono essere previste modalità diverse di pagamento». Ed è proprio con riferimento alle spese riservate che la Provincia autonoma di Bolzano si è avvalsa di modalità di gestione e di rendicontazione derogatorie rispetto alla disciplina ordinaria.

Vista la disciplina in materia, risulta evidente come il provvedimento di sequestro impugnato, più che dettato da reali esigenze istruttorie, sia lo strumento attraverso cui la Procura regionale presso la Corte dei conti di Bolzano intende surrettiziamente introdurre una forma di controllo globale sulla gestione delle spese di rappresentanza e riservate, istituite e disciplinate *ex lege*. E ciò ritenendo che sia necessario - in via del tutto erronea ed illegittima - supplire all'omessa previsione, da parte della medesima disciplina provinciale, di una qualunque forma di controllo e rendicontazione.

33. Ancora, il decreto di sequestro sopra citato risulta in contrasto con l'art. 118 della Costituzione, sancendo una illegittima compressione anche delle funzioni amministrative della Provincia autonoma di Bolzano.

In ordine a questo specifico profilo, peraltro, viene in rilievo un ulteriore parametro costituzionale violato, rappresentato dall'art. 16 dello Statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige.

La disposizione da ultimo richiamata, infatti, stabilisce che «nelle materie e nei limiti entro cui la Regione o la Provincia può emanare norme legislative, le relative potestà amministrative, che in base all'ordinamento preesistente erano attribuite allo Stato, sono esercitate rispettivamente dalla Regione e dalla Provincia».

Il provvedimento di sequestro, in questa sede impugnato, dà luogo ad un vero eccesso di potere giurisdizionale, in quanto inteso a realizzare, in realtà, un generalizzato controllo a posteriori non previsto dalla Costituzione anche in ordine alla potestà amministrativa espletata dalla



Provincia autonoma di Bolzano e, in particolare, in ordine alle funzioni amministrative, svolte dal suo Presidente, che abbiano dato luogo ad una spesa avente la propria copertura finanziaria nell'ambito del capitolo di bilancio dedicato alle c.d. «spese riservate».

Poiché - lo si ribadisce - la documentazione di cui la Procura regionale presso la Corte dei conti di Bolzano ha ottenuto la disponibilità non risulta avere uno specifico e reale collegamento con una condotta illegittima ed illecita, l'iniziativa intrapresa dalla Procura regionale medesima deve essere ricondotta ad un modello di attività non giurisdizionale, ma di controllo.

La ricorrente, pertanto, pur certamente non contestando la soggezione degli amministratori della Provincia autonoma al giudizio di responsabilità amministrativa spettante alla Corte dei conti, lamenta che, attraverso il decreto in questione, la Procura regionale non perseguirebbe illeciti in relazione ad ipotesi specifiche e concrete, ma intenderebbe procedere ad un'indebita revisione dell'attività amministrativa posta in essere dal Presidente della Provincia medesima.

Lo Statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige, all'art. 52, in particolare, definisce la posizione istituzionale svolta dal Presidente della Provincia, attribuendo a quest'ultimo, oltre che la competenza all'adozione di «provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sicurezza ed igiene pubblica» ed alla «ripartizione degli affari fra i singoli assessori», la rappresentanza dell'Ente medesimo.

Ed è proprio in ordine alle funzioni amministrative adempiute nell'espletamento del suddetto ruolo istituzionale che viene in rilievo la gestione delle risorse afferenti al fondo delle spese riservate, oggetto dell'indiscriminato controllo che la Procura regionale presso la Corte dei conti di Bolzano intende realizzare.

Per altro verso, il provvedimento adottato dalla Procura regionale, ed in questa sede impugnato, si pone in contrasto anche con l'art. 97 della Costituzione, poiché, in quanto espressione di un controllo generalizzato, successivo ed ultroneo rispetto alle operazioni di rendicontazione già espletate all'interno dell'amministrazione provinciale, si pone in contrasto con il principio del buon andamento.

3.4. Del tutto evidente appare il grave vulnus arrecato all'autonomia provinciale anche sotto il profilo della patente violazione del principio di autonomia finanziaria consacrato dall'ad. 119 Cost., oltre che dagli artt. 69 ss. dello Statuto speciale per la Regione Trentino Alto Adige, di cui al d.P.R. n. 670/1972, in ordine alla finanza della Regione e delle Province.

In particolare, in questo senso, appare necessario considerare l'art. 83 dello Statuto speciale, il quale stabilisce che le Province - oltre che, ovviamente, la Regione ed i Comuni - «hanno un proprio bilancio per l'esercizio finanziario che coincide con l'anno solare», bilancio che viene approvato con legge provinciale ai sensi del successivo art. 84.

Il decreto di sequestro adottato dalla Procura regionale appare, pertanto, strumentale rispetto alla contestazione dell'autonomia di spesa della Provincia autonoma di Bolzano e delle scelte di allocazione delle risorse da essa compiute, con particolare riferimento allo stanziamento annuale, in appositi capitoli di bilancio, di somme destinate al sostenimento delle spese di rappresentanza e riservate.

La Procura regionale, in altre parole, disponendo l'acquisizione di tutta la documentazione, accumulatasi nel corso di quasi venti esercizi finanziari, attestante il prelevamento e l'impiego delle risorse provenienti da un'intera voce di bilancio - quella concernente le somme stanziati per la copertura delle spese riservate del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano -, lede e comprime anche l'autonomia di spesa attribuita alla ricorrente, arrogandosi una funzione di controllo, globale e successivo, estranea alle funzioni che la Costituzione, agli artt. 100 e 103, le attribuisce.

4. In ordine alla sospensione del decreto di sequestro 0002941- 17/10/2012-PR BZ-U15-P, notificato il 18 ottobre 2012, prot. n. 0128983/12, ai sensi dell'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

La ricorrente Provincia autonoma di Bolzano chiede, infine, che Codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia sospendere l'efficacia del decreto di sequestro impugnato.

Quanto al presupposto del *fumus boni juris*, sia sufficiente in questa sede richiamare tutti i motivi di ricorso diffusamente enunciati *supra*. In ogni caso, si osserva che la menomazione delle competenze provinciali accertabili è così macroscopica da essere sufficiente un sommario esame della questione al fine del loro accertamento.

Quanto al secondo presupposto - *il periculum in mora* -, basti sottolineare che il provvedimento di sequestro, in questa sede avverso, non solo è grandemente lesivo per l'immagine della Provincia autonoma di Bolzano, per le modalità con le quali è stato effettuato oltre che per il suo sterminato oggetto, ma costituisce un grave ostacolo per la funzionalità di numerosi uffici.



P.Q.M.

Chiede che Codesta Ecc.ma Corte costituzionale, previa sospensione del decreto di sequestro 0002941-17/10/2012-PR_BZ-U15-P, notificato in data 18 ottobre 2012, prot. n. 0128983/12, voglia dichiarare che non spetta allo Stato e, per esso, al Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti di Bolzano, disporre un sequestro generalizzato in ordine ai documenti contabili relativi alle spese riservate del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano e, per l'effetto, annullare l'atto impugnato nella sua interezza per violazione delle disposizioni costituzionali e statutarie citate in atti.

Si allegano:

1. procura speciale del 10 dicembre 2012, rep. n. 23537, rogata dal Segretario Generale della Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano;
2. deliberazione della Giunta provinciale del 10 dicembre 2012, n. 1867;
3. decreto di sequestro del 17 ottobre 2012, 0002941-17/10/2012- PR_BZ-U15-P, notificato presso gli uffici della Provincia autonoma di Bolzano in data 18 ottobre 2012, prot. n. 0128983/12.

Padova - Roma, 12 dicembre 2012

Avv. PAGLIARIN - Avv. MANZI

12C0535

N. 295

Ordinanza del 22 maggio 2012 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Mantova sul ricorso proposto da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. contro Agenzia delle entrate Direzione provinciale di Mantova

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Norme della Regione Lombardia - Aliquota applicabile al valore di produzione netta per i soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del decreto legislativo n. 446 del 1997 (tra i quali le banche) - Innalzamento al 5,75 per cento a decorrere dall'anno d'imposta 2002 - Esorbitanza dai limiti della potestà di incremento conferita alle Regioni relativamente all'aliquota c.d. "ordinaria" - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali.

- Legge della Regione Lombardia 18 dicembre 2001, n. 27, art. 1, comma 5.
- Costituzione, art. 117 [comma secondo, lett. e)].

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 619/2010 depositato il 29 settembre 2010 avverso silenzio rifiuto istanza RIMB. n. del 4 aprile 2006 IRAP 2002 contro Ag. Entrate Direzione Provinciale di Mantova - Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., piazza Salimbeni n. 3 - 53100 Siena (SI), difeso da: Russo avv. Pasquale, Frasoni avv. Guglielmo e Padovani avv. Francesco - corso Italia, 29 50123 Firenze (FI); Proposto dal ricorrente: Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. - piazza Salimbeni n. 3 - 53100 Siena (SI), difeso da: Russo avv. Pasquale, Frasoni avv. Guglielmo e Padovani avv. Francesco - corso Italia, 29 - 50123 Firenze (FI).

Premesso che:

con ricorso depositato in data 28 settembre 2010 rubricato al n. 619/2010 R.G. della Commissione Tributaria Provinciale di Mantova, la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., in qualità di società incorporante la Banca Agricola Mantovana S.p.a., impugnava il silenzio rifiuto serbato dalla Agenzia delle Entrate;

ufficio di Mantova - in ordine alla istanza di rimborso da essa ricorrente prodotta in data 4 aprile 2006, avente ad oggetto la maggiore I.R.A.P. versata per l'anno 2002 da B.A.M. S.p.a.;

quest'ultima aveva corrisposto, infatti, l'importo complessivo di € 12.413.909,00 adottando l'aliquota pari al 5,75% dell'imponibile, così e come stabilita dall'art. 1, V co., legge regione Lombardia 18 dicembre 2001 n. 27;



senonché, secondo la prospettazione della ricorrente, nell'anno in questione, l'imposta doveva essere calcolata, a norma dell'art. 45 D.lgs. n. 446/1997, tramite l'applicazione dell'aliquota pari al 4,75%, con una minor imposta pari, nella fattispecie, ad € 1.688.766,00;

infatti, per gli istituti di credito e gli altri enti e società finanziarie (ossia i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 d.lgs. n. 446/1997), l'art. 45, secondo comma, d.lgs. n. 446/1997, in allora vigente, nel testo modificato con legge 28 dicembre 2001 n. 448, prevedeva:

per i periodi di imposta in corso al 1° gennaio 1998, al 1° gennaio 1999 e al 1° gennaio 2000 l'aliquota nella misura del 5,40%;

per i due periodi di imposta successivi - 2001 e 2002 - l'aliquota rispettivamente nella misura del 5% e del 4,75%;

L'art. 1, quinto comma, legge regionale Lombardia 18 dicembre 2001 n. 27, pertanto, avrebbe illegittimamente previsto l'incremento dell'aliquota sino al 5,75%, in violazione dell'art. 117 Cost.;

infatti, la potestà attribuita dal Legislatore statale al Legislatore regionale di disporre l'incremento della percentuale di imposizione sul valore della produzione netta, a far tempo dal terzo anno successivo a quello della entrata in vigore della normativa istitutiva dell'IRAP, ossia dall'anno 2000, sarebbe stato limitato alla cd. aliquota «ordinaria», esclusa quindi l'aliquota cd. «speciale»;

in altri termini il Legislatore statale aveva attribuito al Legislatore regionale la potestà di incrementare esclusivamente l'aliquota prevista all'art. 16, primo comma, d.lgs. n. 446/1997 per i soggetti diversi dagli operatori del settore agricolo, banche e altri enti e società finanziarie, nonché per le imprese di assicurazione;

gli sarebbe stato così precluso qualsiasi aumento relativo alla aliquota di imposta applicabile agli operatori del settore agricolo, banche e altri enti e società finanziarie, nonché per le imprese di assicurazione, indicati all'art. 45, primo e secondo comma;

sempre secondo l'assunto della ricorrente, a tutto concedere, il Legislatore regionale sarebbe stato facoltizzato dal Legislatore statale all'aumento della aliquota applicabile alle banche sino alla misura massima del 5,25%, ossia nella percentuale massima consentita - per l'anno di imposta 2002 - per la cd. aliquota «ordinaria» applicabile a tutti gli altri soggetti;

il Legislatore regionale, quindi, non sarebbe stato investito della potestà di incrementare l'aliquota «speciale» in misura superiore a quella prevista per la aliquota «ordinaria», in forza del combinato disposto dell'art. 16, primo comma, primo periodo, e terzo comma, d.lgs. n. 446/1997;

la ricorrente chiedeva, pertanto, che la Commissione Tributaria Provinciale di Mantova previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, quinto comma, legge regione Lombardia n. 27/2001 per violazione dell'art. 117 Cost., giusta eccesso di delega,

in principalità dichiarasse:

l'applicabilità dell'aliquota del 4,75% stabilita dalla legislazione statale e, segnatamente, dall'art. 45, secondo comma d.lgs. n. 446/1997 nel testo modificato con legge 28 dicembre 2001 n. 448, in luogo di quella del 5,75% stabilita dalla citata norma regionale, denunciata di illegittimità costituzionale;

conseguentemente la non debbenza della imposta da essa versata in eccedenza, disponendone il rimborso;

in subordine dichiarasse:

l'applicabilità di una aliquota non superiore al 5,25%, in forza del combinato disposto dell'art. 16, primo comma, primo periodo, d.lgs. n. 446/1997, nonché del terzo comma della medesima norma, in luogo di quella del 5,75%, stabilita dalla norma regionale;

conseguentemente la non debbenza della imposta versata in eccedenza, disponendone il rimborso;

con nota datata 4 novembre 2010, depositata l'8 novembre 2010 l'Agenzia delle Entrate - direzione provinciale di Mantova - si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio;

Ritenuto che:

l'art. 117, secondo comma, lett. E) Cost, sancisce che «lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie (...) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazioni delle risorse finanziarie»;

pertanto, dalla potestà legislativa esclusiva dello Stato nelle materie indicate nel precetto costituzionale su menzionato consegue che la disciplina, anche di dettaglio, in materia tributaria e, come nella fattispecie dell'I.R.A.P., è riservata alla legge statale;



in tale materia l'intervento del Legislatore regionale è, dunque, ammesso solo nei termini stabiliti dal Legislatore statale (Corte cost. 2003 n. 396; Corte cost. 2009 n. 216);

l'art.16, terzo comma, d.lgs. n. 446/1997 attribuisce al Legislatore regionale la potestà di incremento nella misura massima dell'1% della aliquota di cui al primo comma del medesimo art. 16 (4,25%), facendo espressamente «salvo quanto previsto (...) nei commi primo e secondo dell'art. 45»;

primo e secondo comma, d.lgs. n. 446/1997, vigente dal 1° gennaio 2002, come modificato con legge 28 dicembre 2001 n. 448 dispone, a sua volta che, per l'anno di imposta 2002, il valore della produzione netta delle banche sia assoggettata alla aliquota del 4,75%;

il Legislatore statale, quindi, ha attribuito al Legislatore regionale la potestà di incremento della aliquota del 4,25%, di cui all'art. 16, primo comma, d.lgs. n. 446/1997, applicabile a soggetti diversi da quelli indicati all'art. 45, primo comma d.lgs. n. 446/1997, escludendo, invece, la suddetta potestà di incremento, quanto alla aliquota applicabile al valore di produzione netta dei soggetti indicati all'art. 45, primo e secondo comma d.lgs. n. 446/1997, fra i quali le banche;

tuttavia l'art. 1, quinto comma, legge regione Lombardia n. 27/2001, prescrive testualmente:

«a decorrere dall'anno 2002, per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n.446/97 e successive modificazioni e integrazioni, l'imposta regionale sulle attività produttive è determinata applicando al valore di produzione netta, come stabilito nei medesimi articoli, l'aliquota del 5,75 per cento»;

con simile dettato eccede, quindi, la facoltà attribuita al Legislatore regionale dal Legislatore sovraordinato, limitata all'incremento dell'aliquota nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati all'art. 45, secondo comma d.lgs. n. 446/1997, ossia diversi dalle banche;

la questione relativa alla conformità dell'art. 1, quinto comma, legge regione Lombardia n. 27/2001 al disposto dell'art. 117 Cost. si appalesa, dunque, non manifestamente infondata per le ragioni innanzi esplicitate;

la medesima questione è altresì assolutamente determinante ai fini della decisione del procedimento instaurato avanti questo Giudice, giacché da essa dipende la debenza o meno della imposta chiesta a rimborso dalla società ricorrente;

P. Q. M.

Visti gli articoli 134 Cost. e 23 legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale l'art. 1, quinto comma, legge regione Lombardia n. 27/2001, per contrasto con il dettato dell'art. 117 Cost., proposta da M.P.S. S.p.a.;


Sospende il presente procedimento;

Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura delle Segreterie, la presente ordinanza venga notificata alla ricorrente M.P.S. S.p.a. nonché alla Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Mantova al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Mantova, 21 novembre 2011

Il Presidente: MOMOLI



N. 296

Ordinanza del 13 settembre 2012 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sul ricorso proposto da Consorzio di bonifica del Sannio Alifano contro Regione Campania ed altri

Impiego pubblico - Norme della Regione Campania - Dipendenti del soppresso Consorzio di bonifica della Valle Telesina - Trasferimento nell'organico del Consorzio Sannio Alifano - Previsione dello stanziamento di un contributo di 800.000 euro da parte della Regione Campania al Consorzio di Sannio Alifano con l'obbligo per quest'ultimo di provvedere al pagamento degli anni del personale, con decorrenza 1° gennaio 2012 - Previsione che per gli anni dal 2013 al 2016 il contributo stesso è quantificato in euro 800.000, con vincolo di destinazione al pagamento degli anni del suddetto personale e che si provveda con successive leggi di bilancio - Irragionevolezza - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione per l'adozione di una legge provvedimento al di fuori dei limiti di ragionevolezza e non arbitrarietà e in assenza di adeguata copertura finanziaria.

- Legge della Regione Campania 10 maggio 2012, n. 11, art. 3.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 3502 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi M. D'Angiolella, Eleonora Marzano, con domicilio eletto presso il primo in Napoli, viale Granisci, n. 16;

Contro Regione Campania, gestione liquidatoria del Consorzio di Bonifica della Valle Telesina, rappresentati e difesi dagli avvocati Maria D'Elia, Almerina Bove, con domicilio eletto presso l'Avvocatura Regionale in Napoli, via S. Lucia, n. 81;

Nei confronti di Maria Rosa Fusco, Ciro Abitabile, Giuseppe De Lucia, Teresa De Notariis, Angela Assunta Di Filippo, Rita Fiorillo, Antonietta Iatomasi, Martino Ugo Izzo, Patrizia Maturo, Concetta Mercogliano, Augusto Nero, Domenico Raffaele Pacelli, Bruno Pacelli, Evelina Maria Carmen Rao ed Amedeo Fusco, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Truppi, Giovanni Papa, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., per l'annullamento;

Quanto al ricorso introduttivo:

della nota prot. n. 367256 del 15 maggio 2012 della Regione Campania e della nota 515 del 24 maggio 2012 con la quale il commissario liquidatore invitava il presidente Consorzio di bonifica del Sannio ad organizzare gli adempimenti necessari per attivare concretamente il trasferimento del personale (15 unità) del soppresso Consorzio di bonifica della Valle Telesina e di ogni altro atto connesso e consequenziale;

Quanto ai motivi aggiunti:

della nota prot. 0535734 del 12 luglio 2012 a firma del dirigente p.t. dell'a.g.c. sviluppo attività settore primario della Regione Campania e di ogni altro atto connesso e consequenziale;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Campania e di Maria Rosa Fusco e di Amedeo Fusco e di Ciro Abitabile e di Giuseppe De Lucia e di Teresa De Notariis e di Angela Assunta Di Filippo e di Rita Fiorillo e di Antonietta Iatomasi e di Martino Ugo Izzo e di Patrizia Maturo e di Concetta Mercogliano e di Augusto Nero e di Domenico Raffaele Pacelli e di Bruno Pacelli e di Evelina Maria Carmen Rao;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2012 il dott. Michele Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che:

— con delibera di Consiglio regionale della Campania n. 94/6 del 3 aprile 2002 è stato soppresso il Consorzio di bonifica della Valle Telesina, con contestuale attribuzione al Consorzio di bonifica del Sannio Alifano delle relative competenze;



— i dipendenti del soppresso Consorzio della Valle Telesina sono stati impiegati presso un apposito ufficio regionale, di «gestione liquidatoria» dell'Ente soppresso, con contestuale appostazione di un capitolo del bilancio regionale denominato «oneri per il personale dipendente del soppresso Consorzio di Bonifica della Valle Telesina»;

— in data 14 maggio 2012 la Regione Campania ha pubblicato sul b.u.r.c. n. 31 la legge regionale n. 11 del 2012, il cui art. 3 dispone il trasferimento del personale dipendente del soppresso Consorzio di Bonifica della Valle Telesina presso il Consorzio di bonifica Sannio Alifano, con contestuale attribuzione di un contributo per il 2012 pari ad 800.000 euro e con la previsione del medesimo contributo per gli anni dal 2013 al 2016;

— sulla base della disposizione legislativa menzionata la Regione ha invitato il Consorzio ricorrente del Sannio Alifano a dare esecuzione al trasferimento, sotto comminatoria di scioglimento dell'ente per gravi inadempienze;

— con ordinanza del 12 settembre 2012, questa Sezione, pronunciandosi in sede cautelare, ha disposto la sospensione del giudizio per la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, come da separata ordinanza;

— al fine di conciliare il carattere accentrato del sindacato di costituzionalità con il principio di effettività della tutela giurisdizionale (artt. 24 e 113 Cost.; artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), il Collegio, nell'ordinanza appena citata, ha concesso una misura cautelare «interinale», fino alla camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale (cfr. C.d.S. ord. 26 ottobre 2011, n. 4713);

Rilevato che:

— in punto di rilevanza, l'atto amministrativo di diffida e messa in mora si basa sulla disposizione di legge censurata, onde la delibazione, anche in sede cautelare, non può prescindere dall'applicazione del testo normativo sospetto;

— la rilevanza della questione non è parimenti esclusa dalla natura cautelare del giudizio nell'ambito del quale la questione di costituzionalità viene sollevata. A tal fine il Collegio ritiene preferibile scomporre il giudizio cautelare in due fasi: nella prima fase si accoglie la domanda cautelare «a termine», fino alla decisione della questione di costituzionalità contestualmente sollevata; nella seconda fase, all'esito del giudizio di costituzionalità, si decide «definitivamente», tenendo conto, per valutare se sussiste il *fumus boni iuris*, della decisione della Corte costituzionale, sulla domanda cautelare (cfr. C.d.S. ord. n. 6277 del 2011);

— per completezza va evidenziato che la stessa Corte costituzionale con riferimento a questioni di legittimità sollevate in sede cautelare, ha, in più occasioni, osservato che la *potestas iudicandi* non può ritenersi esaurita quando la concessione della misura cautelare, come nella specie, è fondata, quanto al *fumus boni iuris*, sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dovendosi in tal caso la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato ritenere di carattere provvisorio e temporaneo fino alla ripresa del giudizio cautelare dopo l'incidente di legittimità costituzionale (*ex plurimis*: sentenze n. 444 del 1990, n. 367 del 1991; n. 30 e n. 359 del 1995; n. 183 del 1997, n. 4 del 2000 nonché l'ordinanza n. 24 del 1995 e n. 194 del 2006);

— in punto di non manifesta infondatezza, il Collegio è dell'avviso che la normativa regionale censurata si ponga in palese contrasto con i principi enunciati dalla Corte costituzionale in materia di leggi-provvedimento.

Al riguardo, giova premettere, in linea con la giurisprudenza costituzionale, che non è preclusa alla legge ordinaria, e neppure alla legge regionale, la possibilità di attrarre nella propria sfera di disciplina oggetti o materie normalmente affidati all'autorità amministrativa, non sussistendo un divieto di adozione di leggi a contenuto particolare e concreto.

Tuttavia, come ribadito da un orientamento consolidato della Corte costituzionale (cfr., fra le altre, sentenze n. 94 e 137 del 2009 e n. 267 del 2007), queste leggi sono ammissibili entro limiti non solo specifici, qual è quello del rispetto della funzione giurisdizionale in ordine alla decisione delle cause in corso, ma anche generali, e cioè quello del rispetto del principio di ragionevolezza e non arbitrarietà (sentenze n. 143 del 1989 n. 346 del 1991 e n. 492 del 1995).

In questa prospettiva, la norma-provvedimento impugnata sembra in palese in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione, nella misura in cui si limita ad ordinare il trasferimento nell'organico del Consorzio Sannio Aliano di 15 dipendenti del soppresso Consorzio di Bonifica della Valle Telesina, con conservazione dell'inquadramento giuridico e previdenziale nelle more acquisito.

Ed invero la laconicità del precetto normativo impedisce di apprezzare e regolare i numerosi aspetti problematici derivanti da una decisione fortemente incidente sull'assetto organizzativo del Consorzio:

— il trasferimento presuppone una omogeneità dei ruoli evidentemente assente nel caso di specie, poiché i dipendenti del soppresso Consorzio di Bonifica della Valle Telesina sono stati inquadrati nell'organico della Regione Campania;

— l'improvviso ed intempestivo sovraccarico di personale crea una incisiva disorganizzazione ed appesantimento della dotazione complessiva, poiché alcune posizioni sono palesemente ridondanti (come quella del direttore



amministrativo) ed altre sono comunque ultronee, tenuto conto che il Consorzio Sannio Alifano ha nel corso degli anni provveduto a coprire le carenze in organico di volta in volta verificatesi;

— non è disciplinato e, dunque, non è data comprendere la distribuzione, in capo ai vari soggetti interessati (Regione, gestione liquidatoria, Consorzio Sannio Alifano) degli oneri previdenziali ed assistenziali pregressi (per i quali pende peraltro un nutrito contenzioso), nonché degli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto;

— non è assicurata un'idonea copertura finanziaria, poiché il contributo di ottocentomila euro riguarda il 2012 (mentre c'è un vincolo di destinazione, previo successivo provvedimento con leggi di bilancio, per gli anni 2013-2016) a fronte dell'assunzione di personale a tempo indeterminato;

— le conseguenze finanziarie sul bilancio dell'ente potrebbero condurre ad uno stato di dissesto o, comunque, di grave deficit economico-finanziario.

Tali aspetti, che già di per sé evidenziano l'irragionevolezza della scelta dello strumento legislativo al fine di regolamentare il caso oggetto di controversia, risultano viepiù amplificati alla luce della considerazione che la soppressione del Consorzio della Valle Telesina risale al 2002, onde durante il cospicuo arco di tempo elasso (oltre dieci anni) il Consorzio ricorrente si è organizzato compiutamente per lo svolgimento delle nuove attribuzioni derivanti dal soppresso Consorzio.

In definitiva la complessità degli interessi coinvolti e la delicatezza della tematica in esame avrebbero dovuto suggerire, al fine di esaminare e risolvere tutti gli aspetti problematici connessi con la decisione di trasferire 15 dipendenti al servizio della Regione nell'organico del Consorzio Sannio Alifano, una articolata e ponderata istruttoria, la quale è evidentemente mancata in virtù della scelta di adottare lo strumento legislativo, per sua natura scevro da vincoli procedurali e motivazionali.

Sulla base di tali considerazioni gli atti del giudizio devono essere rimessi alla Corte costituzionale e il giudizio sospeso, con accoglimento, nelle more della decisione della questione di costituzionalità, dell'istanza cautelare tesa a paralizzare l'esecuzione degli atti impugnati fino alla decisione della Corte costituzionale.

Riservata ogni altra decisione all'esito del giudizio innanzi alla Corte costituzionale, alla quale va rimessa la soluzione dell'incidente di costituzionalità;

P. Q. M.

Dichiara rilevanti per la decisione dell'impugnativa e dell'incidente cautelare proposti con il ricorso n. 3502 del 2012 e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge regionale Campania n. 11 del 10 maggio 2012, nei termini e per le ragioni esposti in motivazione, per contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della Segreteria del Tribunale amministrativo, a tutte le parti in causa, al Presidente della Giunta regionale Campania ed al Presidente del Consiglio della Regione Campania, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e che sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati;

Dispone la immediata trasmissione degli atti, a cura della stessa Segreteria, alla Corte costituzionale.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2012.

Il Presidente: MASTROCOLA

L'estensore: BUONAURO



N. 297

*Ordinanza del 4 ottobre 2012 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna
sul ricorso proposto da Pisu Francesca contro Comune di Sorso*

Ambiente - Norme della Regione Sardegna - Impianti eolici - sottrazione alla V.I.A. degli impianti con potenza complessiva uguale o inferiore a 60 KW - Violazione della sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente.

- Legge della Regione Sardegna 7 agosto 2009, n. 3, art. 5, comma 23.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 6, commi 5 e 6, lett. a), punto c-bis), dell'Allegato III, alla parte II.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 220 del 2012, proposto da: Pisu Francesca, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Usai, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;

Contro il Comune di Sorso, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv. Federico Isetta e Giovanni Isetta, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;

Per l'annullamento:

del provvedimento del Dirigente del Settore 2° - Gestione del Territorio del Comune di Sorso prot. 466 del 12 gennaio 2012 di diniego definitivo per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;

del provvedimento del Dirigente del Settore 2° - Gestione del Territorio del Comune di Sorso prot. 3530 del 6 marzo 2012 di diniego definitivo della denuncia di inizio attività;

di ogni altro atto e provvedimento connesso, presupposto e/o conseguente;

e per il risarcimento del danno subito dalla ricorrente per il ritardo nella conclusione del procedimento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sorso;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2012 il dott. Marco Lensi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Col ricorso in esame si chiede l'annullamento degli atti indicati in epigrafe, rappresentando quanto segue.

La ricorrente detiene, in forza di contratto di affitto del gennaio 2011, un terreno posto nell'agro del comune di Sorso, località Pianu di Lu Forru, sul quale è sua intenzione installare un impianto mini eolico di potenza pari a 50 kW, composto da un palo di metri 18, da pale aventi un diametro di metri 18, con fondazione di m. 5x5 e rumorosità di 45 dB.

In data 5 gennaio 2011 la ricorrente depositava denuncia di inizio attività nonché istanza di autorizzazione paesaggistica, ai sensi degli articoli 146 e 159 del d.lgs. n. 42/2004, posto che l'area interessata è sottoposta a tutela paesaggistica trattandosi di fascia costiera.

Con atto del 21 giugno 2011 il comune comunicava che la domanda non poteva essere accolta stante il notevole impatto ambientale dell'intervento sul paesaggio.

In seguito alla valutazione delle osservazioni depositate dalla ricorrente, con atto del 30 settembre 2011 il comune, ritenendo che nel caso di specie fosse necessario acquisire la valutazione di impatto ambientale, annullava in via di autotutela il procedimento fino ad allora espletato e disponeva la sospensione della pratica in attesa della trasmissione del parere favorevole alla VIA rilasciato dal competente ufficio.

Con atto del 28 novembre 2011 l'Assessorato della difesa dell'ambiente della Regione Sardegna faceva presente che per l'intervento in questione non era richiesta la VIA.



Nonostante il predetto parere dell'Assessorato della difesa dell'ambiente della Regione Sardegna, il comune con atto del 12 gennaio 2012 protocollo n. 466 comunicava alla ricorrente il diniego definitivo per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Con successivo atto del 2 febbraio 2012 protocollo n. 1984, il comune preavvisava il diniego relativo alla domanda di denuncia di inizio attività, cui la ricorrente faceva seguire proprie osservazioni in data 21 febbraio 2012.

Infine con atto emesso in data 6 marzo 2012 protocollo 3530, il comune comunicava anche il diniego definitivo della denuncia di inizio attività.

La ricorrente, ritenendo tali provvedimenti gravemente lesivi dei suoi interessi legittimi e diritti soggettivi, li ha impugnati col ricorso in esame, per i seguenti motivi di diritto.

Violazione dell'articolo 12, comma quinto, del d.lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003 e dell'articolo 5, comma 23, della legge regionale n. 3 del 7 settembre 2009.

Violazione dell'articolo 146 del d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004; eccesso di potere per difetto o erroneità dei presupposti; difetto di motivazione; sviamento della causa tipica.

Violazione dell'articolo 146 del d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, sotto ulteriori profili.

Conclude per l'accoglimento del ricorso.

Si è costituito in giudizio il Comune di Sorso, sostenendo l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito del ricorso, di cui si chiede il rigetto.

Con successive memorie le parti hanno approfondito le proprie argomentazioni, insistendo per le contrapposte conclusioni.

Alla pubblica udienza del 4 luglio 2012, su richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

Col ricorso in esame si chiede l'annullamento del provvedimento del Dirigente del Settore 2° - Gestione del Territorio del Comune di Sorso prot. 466 del 12 gennaio 2012 di diniego definitivo per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e del provvedimento del medesimo Dirigente prot. 3530 del 6 marzo 2012 di diniego definitivo della denuncia di inizio attività.

Quest'ultimo provvedimento è motivato in ragione del fatto che l'intervento in questione non ha ottenuto l'autorizzazione paesaggistica, stante il provvedimento di diniego definitivo prot. 466 del 12 gennaio 2012.

Il provvedimento prot. 466 del 12 gennaio 2012 di diniego definitivo per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è, in primo luogo, motivato in considerazione della ritenuta necessità che l'intervento in questione sia da assoggettare alla procedura di V.I.A., così come previsto dalla normativa nazionale (articolo 6, comma 5, lett. a) allegato III lettera e-bis del d.lgs. il 3 aprile 2006 n. 152), ritenendosi altresì che non possa essere applicata «la normativa regionale (art. 5, comma 23, della legge 7 agosto 2009 n. 3) che esclude la procedura di VIA per la realizzazione degli impianti di mini eolico, perché in contrasto con la citata normativa nazionale che, in quanto fonte primaria nello specifico settore dell'energia, prevale su quella regionale».

Ritiene il collegio che le ulteriori motivazioni in ordine alle dimensioni della pala eolica e al conseguente impatto negativo sul paesaggio, nonché il riferimento alla «presenza a breve distanza di tre nuraghi», siano adottate dall'amministrazione comunale da ulteriore sostegno della necessità che, nel caso di specie, l'impianto in questione sia assoggettato alla procedura di V.I.A..

Ritiene altresì il collegio che, qualora si dovesse invece ritenere che le predette ulteriori motivazioni costituiscano autonomi motivi di diniego definitivo al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, tali motivazioni non potrebbero ritenersi idonee a sostenere, da sole, il provvedimento in questione, sia in ragione della genericità e non decisività dei rilievi in ordine alle sole dimensioni della turbina, senza ulteriori precisazioni in ordine all'effettivo e concreto pregiudizio che, nel caso concreto, verrebbe arrecato al paesaggio; sia in ragione della circostanza di fatto che i tre nuraghi non si troverebbero «a breve distanza», bensì a oltre 1 km dal luogo in cui è prevista l'installazione dell'impianto in questione (per come sostenuto dalla ricorrente e non espressamente contestato dal'amministrazione comunale resistente), con la conseguenza che l'impianto non arrecherebbe alcun effettivo pregiudizio alla fruizione di tali beni archeologici.

Deve conseguentemente ritenersi che, ai fini della decisione della domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati, rilevi e sia decisiva la soluzione della questione in ordine alla necessità o meno che, nel caso di specie, l'intervento in questione sia da assoggettare alla procedura di V.I.A..

Preliminarmente ritiene il collegio che l'impianto in questione rientri fra quelli contemplati nell'allegato III del d.lgs. n. 152/2006 e non tra quelli contemplati nell'allegato IV del medesimo d.lgs., come invece sostenuto dalla ricorrente.



Considerato che trattasi dell'installazione di un impianto eolico, sulla terraferma, con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali (posto che il procedimento ex articolo 146 del d.lgs. n. 42/2004 ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica coinvolge la Soprintendenza) la relativa fattispecie risulta specificatamente prevista e disciplinata dalla lettera *c-bis* dell'Allegato III alla Parte II del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, senza che invece sussista nessuna ulteriore disposizione relativamente ai predetti impianti (impianti con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministro per i beni e le attività culturali) nell'allegato IV, invocato da la ricorrente.

Il collegio ritiene altresì l'esattezza dei rilievi contenuti nel provvedimento impugnato in ordine al fatto che la normativa nazionale ed in particolare l'articolo 6, comma 5 e comma 6 lett. *a*) e la lettera *c-bis* dell'Allegato III alla Parte II del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, stabiliscano la necessità della V.I.A. nel caso di «Impianti eolici per la produzione di energia elettrica, sulla terraferma, con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali», senza distinguere, ai fini della V.I.A. stessa, tra mini e macro eolico, dovendosi conseguentemente ritenere la sua indefettibilità, come evidenziato nel provvedimento impugnato.

Considerato altresì che la normativa regionale di cui all'articolo 5, comma 23, della legge regionale 7 agosto 2009 n. 3 stabilisce che «Gli impianti eolici con potenza complessiva inferiore o uguale a 60 kW sono considerati minieolici e non sono assoggettati alle procedure di valutazione di impatto ambientale, anche ai sensi di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), articolo 2, comma 158, lettera *g*)», escludendo pertanto la procedura di V.I.A. per la realizzazione degli impianti di mini eolico quale quello in esame, ritiene il collegio che debba essere sollevata la questione di costituzionalità della predetta norma regionale per possibile violazione dell'articolo 117, comma secondo lett. *s*), della Costituzione, in quanto la norma regionale sarebbe invasiva dell'ambito di competenza statale esclusiva di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione, stante il contrasto della norma regionale con le disposizioni legislative statali di cui all'articolo 6, comma 5 e comma 6 lett. *a*), e lettera *c-bis* dell'Allegato III alla Parte II del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152.

Considerato che, nel caso di specie, trattasi di installazione di un impianto eolico «per la produzione di energia elettrica, sulla terraferma, con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali», che, ai sensi della normativa nazionale sopra citata deve ritenersi intervento da assoggettare alla procedura di V.I.A. senza che assuma rilevanza, ai sensi della citata normativa nazionale, la circostanza che trattasi di un impianto mini eolico di potenza pari a 50 Kw, ciò stante, deve ritenersi la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 23, della legge regionale 7 agosto 2009 n. 3, nella parte in cui esclude la procedura di V.I.A. per la realizzazione degli impianti di mini eolico, quale quello in esame, per possibile violazione dell'articolo 117, comma secondo lett. *s*), della Costituzione, in quanto la norma regionale sarebbe invasiva dell'ambito di competenza statale esclusiva di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione, stante il contrasto della norma regionale con le disposizioni legislative statali di cui all'articolo 6, comma 5 e comma 6 lett. *a*), e lettera *c-bis* dell'Allegato III alla Parte II del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152.


Deve ritenersi la non manifesta infondatezza di tale questione di legittimità costituzionale, anche alla luce del contenuto della sentenza della Corte Costituzionale n. 67 del 3 marzo 2011, pronunciata, per la parte di interesse, in relazione a fattispecie del tutto analoga a quella in esame.

Con tale sentenza è stata dichiarata - tra l'altro - l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera *c*), della legge reg. Basilicata n. 1 del 2010, nella parte in cui prevede che all'Allegato A della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 47, è aggiunto il punto 25, in considerazione del fatto che, «mentre la legge regionale impugnata consente l'installazione di impianti al di sotto delle soglie stabilite anche in mancanza di valutazione d'impatto ambientale, il citato Allegato III al d.lgs. n. 152 del 2006 ricomprende testualmente sub lettera *c-bis*), senza alcuna esclusione «sotto soglia», l'intera categoria degli «Impianti eolici per la produzione di energia elettrica, sulla terraferma, con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali».

Sicché, la normativa statale contenuta nella lettera *c-bis*), dell'Allegato III alla Parte II del d.lgs. n. 152 del 2006, prescrive inderogabilmente la procedura di valutazione d'impatto ambientale per tutti gli interventi, pur se inferiori ai limiti previsti a livello regionale.

Se, quindi, l'obbligo di sottoporre qualunque progetto alla procedura di valutazione d'impatto ambientale attiene al valore della tutela ambientale (sentenza n. 127 del 2010), la norma regionale impugnata, nel sottrarre la tipologia degli impianti «sotto soglia», è invasiva dell'ambito di competenza statale esclusiva di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost.».

Ritenuta, per le suesposte considerazioni la non manifesta infondatezza, deve altresì ritenersi la rilevanza della predetta questione di legittimità costituzionale, per i motivi già sopra esposti, considerato che, ai fini della



decisione della domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati, deve ritenersi decisiva la soluzione della questione in ordine alla necessità o meno che, nel caso di specie, l'intervento in questione sia da assoggettare alla procedura di V.I.A.

Per le suesposte considerazioni, ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 23, della legge regionale sarda 7 agosto 2009 n. 3, nella parte in cui esclude la procedura di V.I.A. per la realizzazione degli impianti di mini eolico, per possibile violazione dell'articolo 117, comma secondo lett. s), della costituzione, deve pertanto sollevarsi la relativa questione di legittimità costituzionale, con la conseguente sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli articoli 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Riservata ogni altra pronuncia in rito, nel merito e sulle spese in ordine al ricorso in epigrafe;

Ritenuta rilevante ai fini della decisione e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di cui in motivazione;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;

Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente della Giunta Regionale della Sardegna e sia comunicata al Presidente del Consiglio Regionale della Sardegna.

Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della conseguente pronuncia della Corte Costituzionale decorre il termine perentorio di mesi sei per la riassunzione in questa sede del giudizio medio tempore sospeso con la presente ordinanza.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2012.

Il Presidente: RAVALLI

L'estensore: LENSI

12C00512

N. 298

*Ordinanza del 1° agosto 2012 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria
sul ricorso proposto da Saracchi Jacopo contro U.T.G. di Terni e Ministero dell'interno*

Circolazione stradale - Soggetti condannati per determinati reati (nella specie, reati in materia di stupefacenti)
- **Previsto divieto di conseguire o rinnovare la patente di guida e revoca della patente di guida posseduta -**
- **Denunciato automatismo della sanzione senza la verifica della pericolosità sociale del soggetto interessato**
- **Violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'irragionevolezza e del difetto di proporzionalità**
- **Violazione del principio della finalità rieducativa della pena.**

- Codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285), art. 120, commi 1 e 2, nel testo introdotto dall'art. 3, comma 52, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94.
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.



IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 368 del 2012, proposto da: J.S., rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Proietti, con domicilio eletto presso l'avv. Emanuele Massuoli in Perugia, via della Pallotta, 5/I;

Contro U.T.G. Prefettura di Terni; Ministero dell'interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso la stessa in Perugia, via degli Uffici, 14;

Per l'annullamento:

del provvedimento di revoca della patente di guida emesso il 14 maggio 2012 e notificato in data 30 maggio 2012; dei provvedimenti comunque correlati a quello impugnato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'interno;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1° agosto 2012 il dott. Carlo Luigi Cardoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1 — Viene impugnato il provvedimento con il quale è stata revocata la patente di guida del ricorrente giacché condannato per reati in materia di stupefacenti ai sensi del combinato disposto dei commi 1° e 2° dell'art. 120 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice Della Strada, poi C.D.S.) come modificato dall'art. 3, comma 52°, lett. a) L. 15 luglio 2009, n. 94.

L'Amministrazione si è costituita in giudizio controdeducendo.

2 — Ciò premesso, si rileva che la riconduzione della fattispecie nell'ambito applicativo del combinato disposto dei commi 1° e 2° dell'art 120 cit. è fuor di dubbio.

In più, la chiarezza della norma esclude ogni interpretazione costituzionalmente orientata.

La sua cogenza, poi, connota come vincolati gli inerenti provvedimenti applicativi (arg. da: Cons. Stato, Sez. VI, 4 luglio 2011 n. 3965) per cui essi non necessitano di una particolare motivazione ed ogni vizio meramente formale (quale per es. l'omissione delle garanzie partecipative ex L. n. 241/1990) non produce la loro illegittimità (art. 21-octies, 2° comma L. n. 241/1990).

Ragioni, tutte, per le quali si dovrebbe addivenire ad un rigetto del ricorso.

3 — Tuttavia, si nutrono dubbi sulla costituzionalità del combinato disposto dei commi 1° e 2° del ridetto art. 120 C.D.S. nella parte in cui fa derivare automaticamente dalla condanna il divieto di conseguire la patente di guida e la conseguenziale revoca di quella eventualmente posseduta.

Ciò, per i motivi di seguito illustrati.

A — Contrasto con l'art. 3 della Costituzione per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.

a.1 — Per vero, il diniego automatico trova ragione in una valutazione legislativa di disvalore sodale correlata alla natura della condanna, valutazione in sé non illogica, considerando il grave danno sociale correlato alla diffusione degli stupefacenti.

Tuttavia, è l'automatismo applicativo di tale valutazione ad apparire non ragionevole.

Difatti, quella valutazione astratta deve applicarsi a fattispecie del tutto diverse che non possono essere accomunate, quanto alle conseguenze di cui trattasi, prescindendo da una valutazione discrezionale dei singoli casi da parte dell'Amministrazione.

a.2 — Ad avviso del Collegio dovrebbe infatti tenersi conto non solo della natura dei reati commessi, ma anche della loro concreta gravità e, soprattutto, dell'*iter* di emenda percorso da ciascun reo, indipendentemente dall'esistenza di provvedimenti riabilitativi stricto sensu, contemplati dalla norma.

Il tutto, sulla base della comune esperienza e dell'ordinario buon senso (Corte cost. n. 172/2012 pag. 8 par. 7.1).

Invero, si è dell'opinione che gli automatismi comunque afflittivi non siano, almeno di norma, compatibili con il quadro costituzionale. Tanto si desume, in particolare, dalle Sentenze della Corte costituzionale (concernenti differenti materie) n. 172 cit. e n. 31/2012; n. 231 e n. 164/2011; n. 265 e n. 139/2010.



a.3 — Considerato quanto precede, non si ritiene nemmeno possibile applicare in via esegetica i principi stabiliti dalla Corte nella ridetta Sentenza n. 172/2012, con la quale sono state accolte, in tema di regolarizzazione del lavoro extracomunitario, censure di incostituzionalità analoghe a quelle qui sollevate.

Questo perché quella Sentenza concerne norme che prevedono, quale automatica conseguenza (per non dire intrinseca caratteristica) della condanna, una presunzione di pericolo (*rectius*, di pericolosità del *reo*), elemento di fatto del quale è ragionevole verificare l'effettiva sussistenza di volta in volta.

Invece, nel caso del ripetuto art. 120 si è in presenza di un giudizio legislativo di disvalore morale (risulta persino dall'epigrafe della norma) che, ontologicamente, è di tipo socio-filosofico, quindi astratto e non classificabile come un elemento di fatto.

Pertanto, l'accertamento prospettato nel precedente paragrafo 5, non sarebbe volto a verificare l'effettiva sussistenza di un fatto presunto (il pericolo), ma la possibilità di superare, per avvenuta emenda, quel giudizio morale negativo.

Si tratterebbe cioè di valutare l'eventuale sopravvenienza di un elemento (l'emenda) successivo ed estrinseco rispetto alla condanna, della quale resta immutato il disvalore astratto.

a.4 — Ne discende che un'esegesi attributiva di un simile potere discrezionale all'Amministrazione sarebbe sostanzialmente additiva, quindi consentita solo al Giudice Costituzionale, poiché la legge è l'oggetto della sua giurisdizione, e non anche al Giudice del caso per il quale la legge non è l'oggetto, ma il presupposto del decidere.

B — Contrasto con l'art. 27, 3° comma, della Costituzione

b.1 — Risulta alla comune esperienza che private un soggetto della patente di guida equivale ad espungerlo dalla vita sociale ed economica, soprattutto per quanto attiene alle possibilità di lavoro.

Ne derivano, sul piano pratico, conseguenze sovente assai più gravi (talora addirittura abnormi ove si pensi, per es., ad un autotrasportare, ad un tassista, ecc.), di quelle della condanna.

In tal modo si vanifica, sostanzialmente, l'effetto rieducativo della pena (art. 27, 3° comma Cost.) giacché l'inibizione di un effettivo inserimento sociale e soprattutto lavorativo plausibilmente ricondurrebbe il reo sulla via del crimine.

4 — Infine, si ritiene che la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sopra sollevate sia evidente poiché dalla dichiarazione di illegittimità del combinato disposto dei commi 1° e 2° dell'art. 120 in rassegna deriverebbe quella del provvedimento applicativo impugnato.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria:

a — solleva la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 1° e 2° dell'art. 120 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice Della Strada) nel testo introdotto dall'art. 3, comma 52°, lett. a, L. 15 luglio 2009, n. 94, come esposto in motivazione;

b — sospende il giudizio in corso;


c — dispone la notificazione della presente Ordinanza ai procuratori delle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché la comunicazione della stessa ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato;

d — ordina la trasmissione della presente Ordinanza alla Corte costituzionale insieme con gli atti del giudizio e con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 1° agosto 2012.

Il Presidente: LAMBERTI

L'estensore: CARDONI



N. 299

Ordinanza del 27 luglio 2012 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Bombana Andrea contro Banca d'Italia e Mantovabanca 1896 Credito cooperativo società cooperativa

Giustizia amministrativa - Riordino del processo amministrativo - Controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, adottati dalla Banca d'Italia, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego privato - Devoluzione alla competenza inderogabile del T.A.R. Lazio - Irragionevolezza - Eccesso di delega - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 162/2012.

- Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, artt. 133, comma 1, lett. l), 134, comma 1, lett. c), 135, comma 1, lett. c), e art. 4, comma 1, n. 19), dell'Allegato n. 4 del medesimo d.lgs.
- Costituzione, art. 76, in relazione all'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 4836 del 2011, proposto da Andrea Bombana, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Teti, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Dario Calvo in Roma, via M. Montefusco, 4;

Contro Banca d'Italia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefania Ceci, Piera Coppotelli e Marco Di Pietropaolo, con domicilio eletto presso i medesimi in Roma, via Nazionale, 91;

Nei confronti di Mantovabanca 1896 Credito Cooperativo Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita in giudizio, per l'annullamento:

del provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia, in data 10.02.2011, a firma del Direttore Generale, Dr. Fabrizio Saccomanni, con cui venivano comminate sanzioni amministrative pecuniarie ex artt. 144 e 145 d.lgs. n. 385/93 nei confronti del Sig. Andrea Bombana, nella sua qualità di ex membro del disciolto Consiglio di Amministrazione della Mantova Banca 1896 Credito Cooperativo s.c., in amministrazione straordinaria;

dell'Atto di proposta per l'irrogazione di sanzioni amministrative, in data 08.02.2011, Prot. n. 0114040/11, redatto dall'area Vigilanza Bancaria e Finanziaria — Servizio Rapporti Esterni e Affari Generali — Divisione Segreteria Commissione per l'Esame delle Irregolarità riscontrate nelle attività di vigilanza, a firma del capo del servizio, dott. Luigi Di Donato, nonché del Presidente della Commissione, dott. Stefano Mieli;

del Parere su procedure sanzionatorie in data 08.02.2011, Prot. n. 0118283/11, redatto dal Servizio Consulenza Legale — Divisione Segreteria e Affari Generali, a firma dell'Avvocato Capo, Sig. Marino Ottavio Perassi;

nonché di ogni altro atto prodromico, contestuale, conseguente e/o successivo ai medesimi

tutti notificati al Sig. Andrea Bombana in data 22.03.2011, con nota della Banca d'Italia, Filiale di Brescia, in data 16.03.2011, Prot. n. 234788/11, a firma del Direttore, dott. F. Trimarchi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Banca d'Italia e la relativa documentazione;

Vista l'ordinanza collegiale istruttoria di questa Sezione n. 1215/12 del 7.2.2012;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 13 luglio 2012 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;

Rilevato che, con ricorso a questo Tribunale, notificato il 24.5.2011 e depositato il successivo 7.6.2011, il ricorrente indicato in epigrafe chiedeva l'annullamento dei provvedimenti, pure in epigrafe, evidenziati, che avevano portato all'irrogazione nei suoi confronti da parte della Banca d'Italia di una sanzione pecuniaria amministrativa ex art. 144-145 T.U.B. per euro 45.000,00 complessivi, in conseguenza di rilevate violazioni nella sua qualità di componente il consiglio di amministrazione della Mantovabanca 1896 Credito Cooperativo soc. coop.;

Rilevato che si costituiva in giudizio la Banca d'Italia chiedendo la reiezione del ricorso;

Rilevato che con l'ordinanza sopra indicata questa Sezione disponeva incumbenti istruttori consistenti nell'acquisizione di ulteriore documentazione;



Rilevato che le parti depositavano memorie (anche di replica) ad illustrazione delle rispettive tesi difensive;

Rilevato che nella memoria di replica nonché nella pubblica udienza del 13.7.2012 la Banca d'Italia dichiarava di eccipire l'illegittimità costituzionale degli art. 133, comma 1, lett. 1), e 134, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104/10 e 135, comma 1, lett. c) nonché dell'art. 4, comma 1, n. 17) dell'Allegato n. 4 del d.lgs. n. 104/10 (Codice del processo amministrativo — c.p.a.) che radicano la giurisdizione, esclusiva ed estesa al merito, di questo Tribunale sulle controversie relative a sanzioni inflitte dalla medesima Banca d'Italia ai sensi dell'art. 145 d.lgs. n. 385/93, in relazione all'art. 76 Cost., secondo le argomentazioni di cui alla recente sentenza della Corte costituzionale n. 162/2012;

Rilevato che a tale udienza pubblica la causa era trattenuta in decisione;

Considerato che il Collegio, alla luce delle argomentazioni di parte resistente e del contenuto della suddetta sentenza della Sovrana Corte ora richiamata, ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale come prospettata;

Considerato, infatti, in punto di rilevanza, che la giurisdizione di questo Tribunale, nella configurazione ivi prevista, in ordine alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Banca d'Italia ex art. 144-145 T.U.B., si fonda esclusivamente su quanto disposto dalle norme su richiamate che si applicano alla presente fattispecie;

Considerato che, in particolare, l'art. 133, comma 1, lett. l), del d.lgs. n. 104/10 prevede la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, tra altre, per le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati, adottati dalla Banca d'Italia;

Considerato che l'art. 134, comma 1, lett. c), del medesimo testo legislativo prevede tra le materie di giurisdizione estesa al merito «... c) le sanzioni pecuniarie la cui contestazione è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, comprese quelle applicate dalle Autorità amministrative indipendenti e quelle previste dall'articolo 123»;

Considerato che l'art. 135, comma 1, lett. c), d.lgs. cit. prevede la competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, per «...c) le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera l), fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 14, comma 2, nonché le controversie di cui all'articolo 104, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Considerato, infine, che l'art. 4, comma 1, n. 17), dell'Allegato 4 al suddetto d.lgs. n. 104/10 prevede l'abrogazione del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, articolo 145, commi da 4 a 8, (nonché art. 145-bis, comma 3) che regolavano il procedimento sanzionatorio della Banca d'Italia — per quel che qui rileva — radicando la giurisdizione sulle opposizioni avverso i relativi provvedimenti avanti alla Corte d'appello di Roma;

Considerato, quindi, che la giurisdizione di questo Tribunale, come confermata ai sensi degli artt. 133, 134 e 135 cit. dell'art. 4, Allegato 4 d.lgs. cit., discende dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 104/10 che ha anche provveduto ad abrogare la norma che radicava presso la corte d'appello la giurisdizione sulle sanzioni specifiche pecuniarie irrogate dalla Banca d'Italia;

Considerato, però, come esplicitamente rilevato dalla Banca d'Italia, che la Corte costituzionale, con la sentenza 27.6.2012, n. 162, ha dichiarato che sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 76 Cost., gli articoli 133, comma 1, lettera l), 135, comma 1, lettera c), e 134, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), nella parte in cui attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con cognizione estesa al merito e alla competenza funzionale del TAR Lazio — sede di Roma, le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), e dell'art. 4, comma 1, numero 19), dell'Allegato numero 4, del medesimo d.lgs. n. 104 del 2010;

Considerato che le argomentazioni della Corte Sovrana sono legate alla questione rimessa alla sua attenzione e relativa a sanzioni irrogate dalla Consob, per cui il Collegio ritiene che il relativo dispositivo non possa direttamente applicarsi alla presente fattispecie, relativa a sanzioni pecuniarie amministrative irrogate dalla Banca d'Italia;

Considerato, però, che le argomentazioni di cui alla su ricordata sentenza, fondate sulla violazione dell'art. 76 Cost. delle medesime norme, possono ben conformarsi alla presente fattispecie tanto da evidenziare la non manifesta infondatezza della relativa questione di costituzionalità come prospettata dalla Banca d'Italia;

Considerato, infatti, che la Corte costituzionale ha affermato, in relazioni alle medesime norme del d.lgs. n. 104/10 sopra indicate, sia pure in riferimento alle sanzioni irrogate dalla Consob, quanto segue: «Nel merito, la questione è fondata con riferimento al parametro di cui all'art. 76 Cost.

In riferimento alle deleghe per il riordino o il riassetto di settori normativi — tra le quali, come si è detto poco sopra, deve essere annoverata la delega contenuta nell'art. 44 della legge n. 69 del 2009 — questa Corte ha sempre inquadrato in limiti rigorosi l'esercizio, da parte del legislatore delegato, di poteri innovativi della normazione vigente, non strettamente necessari in rapporto alla finalità di ricomposizione sistematica perseguita con l'operazione di riordino



o riassetto. La Corte ha sempre rimarcato che, a proposito di deleghe che abbiano ad oggetto la revisione, il riordino ed il riassetto di norme preesistenti, «l'introduzione di soluzioni sostanzialmente innovative rispetto al sistema legislativo previgente è (...) ammissibile soltanto nel caso in cui siano stabiliti principi e criteri direttivi idonei a circoscrivere la discrezionalità del legislatore delegato», giacché quest'ultimo non può innovare «al di fuori di ogni vincolo alla propria discrezionalità esplicitamente individuato dalla legge-delega» (sentenza n. 293 del 2010), specificando che «per valutare se il legislatore abbia ecceduto [i] — più o meno ampi — margini di discrezionalità, occorre individuare la *ratio* della delega» (sentenza n. 230 del 2010).

Questi principi, costantemente affermati dalla giurisprudenza di questa Corte e ribaditi da ultimo nella sentenza n. 80 del 2012, impongono, nel caso di deleghe per il riordino o il riassetto normativo, un'interpretazione restrittiva dei poteri innovativi del legislatore delegato, da intendersi in ogni caso strettamente orientati e funzionali alle finalità esplicitate dalla legge di delega.

Alla luce di tali principi, in merito alla questione oggi all'esame della Corte, occorre ricordare che la delega — che deve essere qualificata come una delega per il riordino e il riassetto normativo — abilitava il legislatore delegato a intervenire, oltre che sul processo amministrativo, sulle azioni e le funzioni del giudice amministrativo anche rispetto alle altre giurisdizioni e in riferimento alla giurisdizione estesa al merito, ma sempre entro i limiti del riordino della normativa vigente; il che comporta di certo una capacità innovativa dell'ordinamento da parte del Governo delegato all'esercizio della funzione legislativa, da interpretarsi però in senso restrittivo e comunque rigorosamente funzionale al perseguimento delle finalità espresse dal legislatore delegante.

Ordina che a cura della Segreteria della Sezione la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 luglio 2012.

Il Presidente: BIANCHI

L'estensore: CORREALE

12C0514

N. 300


Ordinanza del 17 luglio 2012 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sul ricorso proposto da Associazione italiana per il World Wide Fund For Natura Ong. Onlus, Animalisti italiani Onlus, Lega per l'abolizione della caccia Onlus contro Regione Abruzzo

Caccia - Norme della Regione Abruzzo - Esercizio dell'attività venatoria da appostamento alla fauna selvatica migratoria - Previsione che, per il periodo ricompreso tra il 1° ottobre e la conclusione della stagione venatoria, resta limitata al bimestre ottobre-novembre la possibilità di consentire la fruizione di cinque giornate venatorie settimanali e il territorio agro-silvo-forestale della Regione Abruzzo è considerato comprensorio faunistico omogeneo ed il territorio ove è consentito l'esercizio dell'attività venatoria costituisce un unico ambito territoriale di caccia - Violazione della sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente.

- Legge della Regione Abruzzo 28 gennaio 2004, n. 10, art. 43, comma 6.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s).

Caccia - Norme della Regione Abruzzo - Previsione dell'iscrizione al comparto unico regionale per l'esercizio della caccia da appostamento alla fauna migratoria esclusivamente dei cacciatori iscritti ad un ATC abruzzese o residenti nella Regione - Violazione della sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente.

- Legge della Regione Abruzzo 28 gennaio 2004, n. 10, art. 43, comma 6-bis.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s).



Caccia - Norme della Regione Abruzzo - Previsione che la Giunta regionale, sentiti l'OFR e la consulta regionale della caccia, può consentire, nel periodo 1° ottobre-30 novembre, limitatamente all'esercizio dell'attività venatoria da appostamento alla fauna selvatica migratoria, la fruizione di cinque giornate di caccia settimanali, fermo restando il silenzio venatorio nelle giornate di martedì e venerdì - Violazione della sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente.

- Legge della Regione Abruzzo 28 gennaio 2004, n. 10, art. 43, comma 6-ter.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 574 del 2011, proposto da:

Associazione Italiana per il World Wide Fund For Nature Ong. Onlus, Animalisti Italiani Onlus, Lega per l'Abolizione della Caccia Onlus, rappresentati e difesi dall'avv. Michele Pezone, con domicilio eletto presso avv. Vittorio Isidori in L'Aquila, via Avezzano, 11;

Contro Regione Abruzzo in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso la sede della stessa domiciliata per legge in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;

Per l'annullamento della deliberazione G.R 543 del 3 agosto 2011 (Calendario venatorio 2011-2012);

Della deliberazione G.R. 621 del 14 settembre 2011, di modifica della precedente in recepimento del giudizio 13 settembre 2011 n. 1841 del «Comitato di Coordinamento regionale per la valutazione di impatto ambientale» (di seguito Comitato *VIA*);

Del giudizio 2 agosto 2011, n. 1816 del predetto Comitato *VIA*.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Abruzzo in Persona del Presidente P.T.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2012 il dott. Alberto Tramaglini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. Le associazioni ricorrenti hanno impugnato gli atti con cui è stato approvato il Calendario venatorio 2011/2012 e ne hanno chiesto l'annullamento.


Resiste in giudizio l'amministrazione regionale.

All'esito dell'udienza di discussione il ricorso è stato parzialmente deciso con separata sentenza (26 giugno 2012 n. 440), con accoglimento di taluni motivi e conseguente annullamento dei relativi capi del provvedimento ed il rigetto delle altre censure.

Residua unicamente, per la definizione del giudizio, l'esame del motivo sub *D*) del ricorso, con cui le ricorrenti censurano il capo E del calendario impugnato che disciplina l'attività venatoria nell'ambito del «comparto unico sulla migratoria».

L'istituto è contemplato dall'art. 43, comma 6, legge regione Abruzzo n. 10 del 2004, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'articolo 128 L.R n. 15 del 26 aprile 2004, dall'articolo 5 L.R. n. 21 del 28 luglio 2004 e dall'articolo 106 L.R. n. 6 dell'8 febbraio 2005 («Ai soli fini dell'esercizio dell'attività venatoria da appostamento alla fauna selvatica migratoria, per il periodo ricompreso tra il 1° ottobre e la conclusione della stagione venatoria resta comunque imitata al bimestre ottobre-novembre la possibilità di consentire la fruizione di cinque giornate venatorie settimanali, il territorio agro-silvo-pastorale della Regione Abruzzo è considerato comprensorio faunistico omogeneo ed il territorio ove è consentito il servizio dell'attività venatoria costituisce un unico ambito territoriale di caccia, ai sensi del comma 6 dell'art. 10 della Legge 157/1992, di dimensioni regionali, denominato «comparto unico regionale per l'esercizio della caccia da appostamento alla migratoria»), nonché dai commi 6-*bis*, che dispone l'iscrizione di diritto al comparto unico dei cacciatori iscritti ad un ATC abruzzese o residenti in regione, e 6-*ter*, che disciplina le giornate settimanali di caccia consentite.

Le associazioni ricorrenti hanno dedotto l'illegittimità della previsione del calendario in quanto disattende immotivatamente una contraria indicazione ISPRA e comunque perché applicativa di norma ritenuta costituzionalmente illegittima, per cui hanno chiesto fosse sollevata la relativa questione.



Considerato che il «Compatto unico» è istituito direttamente dalla legge regionale, di cui l'impugnato calendario costituisce provvedimento meramente applicativo, con la suddetta sentenza parziale è stato ritenuto infondato il primo aspetto della censura, essendo l'amministrazione vincolata dalla previsione legale che fa dell'intero territorio regionale un unico compatto venatorio, sia pure ai limitati fini della caccia alle specie migratorie.

Tale statuizione rende rilevante la residua questione visto che la legittimità della previsione del provvedimento impugnato è interamente dipendente dalla legittimità costituzionale della norma di cui costituisce applicazione. D'altro canto (cfr. Corte cost. 4/2000 su analoga materia) il fatto che la dedotta incostituzionalità di una o più norme legislative costituisca l'unico motivo di ricorso innanzi al giudice *a quo* «non impedisce ... di considerare sussistente il requisito della rilevanza, ogniquale sia individuabile nel giudizio principale un *petitum* sparato e distinto dalla questione (o dalle questioni) di legittimità costituzionale sul quale il giudice rimettente sia chiamato a pronunciarsi (cfr. sentenze n. 263 del 1994 e n. 128 del 1998)».

Va ulteriormente segnalato che con la richiamata sentenza il TAR, tenuto conto del carattere periodico e dell'efficacia stagionale del provvedimento impugnato, ha riconosciuto la persistenza dell'interesse dei ricorrenti alla decisione anche se l'atto ha in corso di giudizio esaurito i suoi effetti. È stato altresì riconosciuto l'interesse alla decisione sui singoli motivi in quanto coinvolgenti capi autonomi del Calendario tendenzialmente in grado di riprodursi in quello successivo. Sussiste, in particolare, l'interesse alla pronuncia sullo specifico punto in esame visto che la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma regionale determinerebbe l'annullamento della connessa previsione dell'atto impugnato e precluderebbe la futura possibilità di consentire l'esercizio venatorio nell'ambito del «comparto unico».

Sulla non manifesta infondatezza il collegio osserva che la norma regionale appare in evidente contrasto con l'art. 14 co. 1 L. 157/92 («Le regioni, con apposite norme, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e le province interessate, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 10, comma 6, in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali»).

La previsione di un unico comparto regionale è infatti in palese contrasto sia rispetto alla prescritta dimensione sub provinciale dell'ambito venatorio sia con l'esigenza di assicurare la naturale omogeneità di ciascun ambito. La norma statale non consente, d'altra parte, una regolamentazione regionale derogatoria in funzione della caccia alle specie migratorie.

Sul punto si ritiene sufficiente richiamare Corte costituzionale 12 gennaio 2000, n. 4, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di norma regionale contenente la previsione di ambiti venatori di dimensioni provinciali, sul rilievo che il legislatore statale non solo ha voluto, attraverso la più ridotta dimensione degli ambiti stessi, pervenire ad una più equilibrata distribuzione dei cacciatori sul territorio, ma ha inteso, altresì, attraverso il richiamo ai confini naturali, conferire specifico rilievo anche alla dimensione propria della comunità locale, in chiave di gestione, responsabilità e controllo del corretto svolgimento dell'attività, venatoria. (5.3 in diritto) e quindi ritenendo «incostituzionale la disposizione ... la quale ... consente l'indiscriminato esercizio della caccia alla selvaggina migratoria in tutti gli ambiti. È evidente infatti, che tale norma non garantisce minimamente quella equilibrata distribuzione dei cacciatori, nell'esercizio dell'attività venatoria, che costituisce uno degli obiettivi fondamentali della normativa in materia, alla stregua segnatamente dell'art. 14 della legge n. 157 del 1992» (5.6).

Essendo tale norma ascrivibile al novero delle misure indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, rientrando in quel nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica vincolante per le regioni, il contrasto con l'art. 14, 1° comma, l. 157/1992 evidenzia la violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s). Cost.

Deve essere quindi ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, commi 6, 6-*bis* e 6-*ter*, della Legge Regione Abruzzo n. 10 del 2004, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'articolo 128 L.R. n. 15 del 26 aprile 2004, dall'articolo 5 L.R. n. 21 del 28 luglio 2004 e dall'articolo 106 L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

Va pertanto disposta la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale con conseguente sospensione del giudizio.



P.Q.M.

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 6, 6-bis e 6-ter Legge Regione Abruzzo n. 10 del 2004 e s.m.i. dispone la sospensione del giudizio sul residuo capo di ricorso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che a cura della Segreteria la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa ed al Presidente della Giunta regionale Abruzzo nonché comunicata al Presidente del Consiglio regionale.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2012.

Il Presidente: MASTROCOLA

L'estensore: TRAMAGLINI

12C0515

N. 301

*Ordinanza del 24 ottobre 2012 emessa dal Tribunale di Roma
nel procedimento civile promosso da Carizzi Ivan contro Poste Italiane S.p.a.*

Lavoro e occupazione - Termine di decadenza per l'impugnazione del licenziamento di cui al riformato art. 6 della legge n. 604/1966 - Prevista applicabilità anche ai contratti a termine "già conclusi" alla data di entrata in vigore della legge censurata - Violazione del principio di uguaglianza sotto i profili dell'irragionevolezza, della lesione dei principi di certezza giuridica e di affidamento e della disparità di trattamento.

- Legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 4, lett. b).
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Nella causa n. 1958/2012 R.G.A.C. promossa da Carizzi Ivan (avv. Gianni Emilio Iacobelli), nei confronti di Poste Italiane S.p.a. (avv. Gabriella Maria Ingegneri c/o avv. Dominella Agostino), avente ad oggetto: nullità del termine apposto a contratto di lavoro subordinato e conversione dello stesso in contratto a tempo indeterminato.

Il giudice del lavoro designato, dott. Michele Forziati, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9 ottobre 2012;

Letti gli atti di causa, esaminati i documenti prodotti e viste le richieste ed eccezioni delle parti;

Premesso:

che, con atto di ricorso depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2012, il ricorrente in epigrafe ha agito in questa sede per sentir accertare la nullità del termine finale di durata apposto al contratto di lavoro stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, del d.lgs. n. 368 del 2001, così come modificato dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed intercorso con Poste Italiane S.p.a. dal 9 luglio 2008 al 31 ottobre 2008 (con inquadramento al livello E e mansioni di portalettere), la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato fin dalla data di stipulazione del contratto e la condanna della società resistente alla sua riammissione in servizio ed al pagamento (anche a titolo risarcitorio) delle retribuzioni a far data dalla scadenza del termine, oltre agli accessori di legge;

che Poste Italiane S.p.a., costituitasi tempestivamente in giudizio con memoria difensiva del 28 maggio 2012, dopo aver eccepito in via preliminare la decadenza dall'azione di nullità del termine per mancata impugnazione del contratto nel termine previsto dall'art. 32 della legge 183/2010, nonché la risoluzione del contratto per mutuo consenso, ha contestato nel merito la fondatezza delle avverse pretese chiedendone il rigetto;



che all'udienza del 12 giugno 2012, ritenuta la causa matura per la decisione allo stato degli atti, è stata fissata l'udienza del 9 ottobre 2012 per la discussione anche sui «dubbi in merito alla legittimità costituzionale della norma dell'art. 32, comma 4, lett. b), legge 183/2010 — nella parte in cui prevede l'applicazione del termine di decadenza di cui al riformato art. 6 della legge 604/1966 anche ai contratti a termine «già conclusi» alla data di entrata in vigore della medesima legge — in relazione al disposto dell'art. 3 della Costituzione»;

Rilevato:

che, a norma dell'art. 32, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183, «Le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo» — in forza del quale «il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale (...). L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato (...)» — «si applicano anche: (...) b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge» (ovverosia dal 24 novembre 2010);

che, nel caso di specie, nonostante il contratto intercorso tra le parti fosse pacificamente cessato in data 31 ottobre 2008 (ovverosia ben prima dell'entrata in vigore della norma da ultimo citata), parte ricorrente ha per la prima volta contestato la legittimità dell'apposizione del termine di durata allo stesso con lettera spedita in data 25 ottobre 2011 (ricevuta dalla controparte in data 28 ottobre 2011), ovverosia ben oltre la scadenza del termine decadenziale introdotto dalla norma in esame;

Considerato:

che, a norma del comma 1-bis del citato art. 32 — introdotto dall'art. 1, comma 2, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, intervenuta a convertire con modificazioni il d.l. 29 dicembre 2010, n. 225 (ed in particolare, per quanto in questa sede occupa, l'art. 2, comma 54, di tale decreto) — «In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all'art. 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011»;

che tuttavia tale differimento dell'efficacia del termine decadenziale per l'impugnativa dei licenziamenti da ritenersi in realtà applicabile (nonostante il tenore letterale della norma e le autorevoli opinioni in senso contrario espresse anche in dottrina) a tutte le ipotesi contrattuali indicate nell'art. 32 della legge 183/2010, in considerazione sia degli espressi richiami contenuti nei successivi commi 3 e 4 della medesima legge al riformato art. 6 della legge 604/1966, sia della chiara *ratio* della norma stessa, introdotta al solo fine di evitare che, a seguito dell'introduzione di un termine decadenziale mai previsto fino ad ora, un gran numero di soggetti intenzionati a contestare la legittimità della cessazione dei rapporti contrattuali o delle altre tipologie di atti datoriali ivi menzionati incorressero in una decadenza inconsapevole, e non certo per introdurre, nel solo anno 2011, una inspiegabile sospensione del termine per l'impugnazione dei licenziamenti esistente fin dal lontano 1966 (e dunque da tutti ampiamente conosciuto e conoscibile) — è stato previsto quando ormai il termine stesso, decorrente dal 24 novembre 2010 e della durata di 60 giorni, era irrimediabilmente scaduto, con conseguente intangibilità di ogni fattispecie decadenziale medio tempore verificatasi (in generale, sulla improrogabilità dei termini successivamente alla loro scadenza, si vedano Cass. civ., sez. lav. 17 novembre 2010, n. 23227 e Cass. civ., II sez. civ., 6 maggio 2003, n. 6895; dell'esistenza di tale principio generale, quale espressione dei superiori principi di certezza del diritto e di tutela dell'affidamento delle parti contrattuali, è stato per altro sempre ben consapevole lo stesso legislatore, che ogni qual volta ha introdotto disposizioni di sospensione o proroga dei termini di prescrizione o decadenza, lo ha fatto prima della scadenza dei termini stessi e mai dopo: si pensi, tra gli altri, all'art. 4 del d.l. 4 novembre 2002, n. 245, convertito in legge 27 dicembre 2002, n. 286, che aveva sospeso i termini in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza conseguenti alle calamità naturali nelle regioni Molise, Sicilia e Puglia, nonché all'art. 31, comma 6, della legge 448/1998 e all'art. 30, comma 10, della legge 488/1999, che avevano senza soluzione di continuità prorogato il termine di decadenza per la notifica dell'avviso di liquidazione dell'I.C.I. degli anni 1993, 1994 e 1995);

Ritenuto:

che dunque — che si aderisca o meno all'opzione interpretativa da ultimo sinteticamente prospettata in merito all'applicabilità a tutte le ipotesi indicate nel citato art. 32 del differimento dell'efficacia del termine decadenziale di impugnazione introdotto dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, nonché in merito alla non applicabilità dello stesso a tutte



le decadenze a tale data già maturate — non vi sia ragione di dubitare che, nel caso di specie, essendo il contratto a termine intercorso tra le parti cessato in data 31 ottobre 2008 ed avendo parte ricorrente formalizzato la propria impugnazione con lettera del 25 ottobre 2011 (ricevuta il successivo 28 ottobre 2011), la stessa sia incorsa nella decadenza prevista dalla norma in esame ed in questa sede eccepita da parte convenuta;

che tuttavia la previsione dell'applicazione del citato termine decadenziale di impugnazione ai soli contratti di lavoro a tempo determinato «già conclusi» (rectius: cessati o scaduti) alla data di entrata in vigore della legge 183/2010, e non anche a tutte le altre ipotesi previste dall'art. 32, commi 3 e 4, della medesima legge e già verificatesi a quella stessa data, sia in contrasto con i principi di parità di trattamento e ragionevolezza sanciti dall'art. 3 della Costituzione;

Considerato:

che infatti, quanto al principio di ragionevolezza, se non v'è dubbio che il legislatore ben possa, nell'esercizio della discrezionalità che gli è propria, disciplinare in maniera diversa fattispecie diverse — quali sono senza dubbio, ai fini che in questa sede occupano, quelle: 1) della scadenza del termine apposto al contratto di lavoro (citata per ben 4 volte nell'art. 32 in esame, nella formulazione precedente le modifiche da ultimo introdotte dall'art. 1, comma 12, della legge 28 giugno 2012, n. 92 ed applicabile *ratione temporis* al caso di specie, ed in particolare al comma 3, lett. a) e d), ed al comma 4, lett. a) e b), 2) del «recesso del committente nei rapporti collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto» (comma 3, lett. b), 3) del trasferimento del lavoratore ex art. 2103 c.c. (comma 3, lett. c), 4) della cessione del contratto di lavoro ex art. 2112 c.c. (comma 4, lett. c), nonché 5) di «ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'art. 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chiedi la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto» (comma 4, lett. d) —, non v'è parimenti dubbio che, nel caso in cui sia però lo stesso legislatore a disciplinare in maniera identica fattispecie diverse in relazione ad un determinato aspetto (quale è quello che in questa sede interessa del termine di impugnazione), debba necessariamente farlo in maniera intrinsecamente coerente, e, per l'appunto, ragionevole ed uguale per tutte;


che dunque, nel caso di specie, per non incorrere nella violazione del principio in esame, il legislatore avrebbe potuto alternativamente prevedere (a propria discrezione) o che per tutte le ipotesi previste dall'art. 32, commi 3 e 4, il termine di decadenza di 60 giorni si applicasse anche ai rapporti «già conclusi» (nel caso dei contratti a termine, di collaborazione, di somministrazione) o agli atti già compiuti (nel caso del trasferimento dei lavoratori e di cessione dei contratti di lavoro) alla data di entrata in vigore della legge, ovvero che, sempre per tutte le medesime ipotesi, il predetto termine si applicasse solo ai rapporti «non ancora conclusi» (per usare la medesima dizione della lett. b) del comma 4) o agli atti non ancora compiuti a quella stessa data;

Ritenuto:

che inoltre, prevedendo che solo per i contratti di lavoro a tempo determinato il termine di decadenza si applichi anche ai rapporti «già conclusi» alla data di entrata in vigore della legge, il legislatore abbia introdotto una evidente disparità di trattamento tra i lavoratori intenzionati a contestare in giudizio l'apposizione del termine a tali contratti (costretti ad impugnarli nel termine di 60 giorni a far data dal 24 novembre 2010) e quelli intenzionati a promuovere analoga iniziativa giudiziaria in relazione alle diverse ipotesi contemplate dallo stesso art. 32, commi 3 e 4, «già concluse» o comunque verificatesi alla medesima data (i quali potranno continuare ad agire in giudizio senza dover rispettare alcun termine decadenziale);

che tale disparità di trattamento sia inoltre evidente anche dal punto di vista datoriale, non essendovi alcuna ragione per tutelare in maniera differente, all'interno di una medesima norma, l'interesse dei datori di lavoro che abbiano stipulato contratti a tempo determinato di conoscere in tempi rapidi e certi se e quanti dei propri ex dipendenti avranno intenzione di contestarne in giudizio la legittimità, rispetto all'analogo interesse di quegli imprenditori che abbiano invece stipulato contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di collaborazione a progetto o di somministrazione, ovvero che abbiano disposto il trasferimento di un lavoratore da una unità produttiva ad un'altra, ovvero ancora che abbiano ceduto un contratto di lavoro, di conoscere con altrettanta rapidità e certezza l'esistenza di analoghe intenzioni impugnatorie da parte dei propri ex collaboratori, dipendenti o ex dipendenti;

che a diversa conclusione non possa al riguardo condivisibilmente pervenirsi valorizzando la circostanza (per altro meramente fattuale e non giuridica) che, ormai da anni, alcune importanti realtà imprenditoriali italiane (ed in particolare l'odierna convenuta Poste Italiane S.p.a.) abbiano fatto e continuino a fare massiccio ricorso all'assunzione di lavoratori con contratti a tempo determinato, dando così vita ad un «fenomeno sociale» di portata tale da legittimare una sorta di intervento straordinario del legislatore volto a far emergere, una volta per tutte, il contenzioso latente relativo a tale tipologia contrattuale: al riguardo, premesso che tutte le norme che introducono limiti all'accesso del cittadino alla giustizia (quale e senza dubbio quella in esame, che non solo introduce un termine di decadenza dalla facoltà di



agire in giudizio, ma ne prevede l'applicazione anche alle fattispecie già verificatesi al momento dell'entrata in vigore della legge) hanno natura eccezionale, basti evidenziare — sempre sotto il profilo della parità di trattamento — sia l'invero dubbia legittimità di un intervento legislativo palesemente rivolto a favorire, in difetto di «motivi imperiosi di carattere generale», la posizione di uno dei due contraenti, e nella specie della parte datoriale (in termini più generali, sul divieto per il potere legislativo di influire su di una determinata categoria di controversie, si vedano Cass. civ., sez. lav., ordinanza 4 settembre 2008, n. 22260, nonché Id., sentenza 16 gennaio 2008, n. 677), sia l'assoluta ingiustificabilità dello stesso avuto riguardo alla posizione di tutti quei lavoratori che, invece, siano stati assunti con contratti a tempo determinato da piccoli o medi imprenditori e che, pur non essendo direttamente coinvolti nel «fenomeno sociale» sopra citato, si sono visti applicare anche alle fattispecie già verificatesi (a differenza dei lavoratori «assunti» con le altre tipologie contrattuali o destinatari degli altri provvedimenti datoriali indicati nell'art. 32, commi 3 e 4) un termine decadenziale mai esistito prima;

Considerato:

che, dunque, alla luce delle suesposte considerazioni, la norma dell'art. 32, comma 4, lett. b) della legge 4 novembre 2010, n. 183, prevedendo l'applicazione del termine di decadenza di cui al riformato art. 6, comma 1, della legge 604/1966 anche ai contratti di lavoro a tempo determinato «già conclusi alla data di entrata in vigore» della citata legge e «con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore» della stessa, si ponga in contrasto con l'art. 3 della Costituzione e con i principi di ragionevolezza e parità di trattamento in esso sanciti;

che le suesposte argomentazioni facciano apparire la questione di costituzionalità della norma sopra citata non manifestamente infondata;

che tale questione sia inoltre rilevante ai fini della decisione, in quanto, come già evidenziato, ove si applicasse la norma in esame al caso di specie non potrebbe che dichiararsi la decadenza di parte ricorrente dalla facoltà di agire in giudizio per ottenere l'accertamento della nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso con la società convenuta dal 9 luglio 2008 al 31 ottobre 2008;

che infine, nel sollevare la presente questione di legittimità costituzionale, questo giudice del lavoro non intenda certo investire la Corte costituzionale di un (inammissibile) sindacato sull'esercizio della discrezionalità legislativa, bensì della sola verifica circa la compatibilità con i principi di cui alla norma costituzionale sopra citata del sopra citato disposto normativo;

che il presente giudizio debba essere dunque sospeso in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla questione in questa sede sollevata.

P. Q. M.

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9 ottobre 2012:

dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 4, lett. b) della legge 4 novembre 2010, n. 183, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;

sospende il presente giudizio;

dispone che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, 19 ottobre 2012

Il giudice del lavoro: FORZIATI



N. 302

Ordinanza del 24 ottobre 2012 emessa dal Tribunale di Roma nel procedimento civile promosso da Caramazza Giuseppe contro Poste italiane Spa

Lavoro e occupazione - Termine di decadenza per l'impugnazione del licenziamento di cui al riformato art. 6 della legge n. 604/1966 - Prevista applicabilità anche ai contratti a termine "già conclusi" alla data di entrata in vigore della legge censurata - Violazione del principio di uguaglianza sotto i profili dell'irragionevolezza, della lesione dei principi di certezza giuridica e di affidamento e della disparità di trattamento.

- Legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 4, lett. b).
- Costituzione, art. 3.

Causa n. 6196/2012 R.G.A.C. promossa da Caramazza Giuseppe (avv. Sergio Galleano), nei confronti di Poste Italiane s.p.a. (avv. Gianfranco Dell'Aglio), avente ad oggetto: nullità del termine apposto a contratto di lavoro subordinato e conversione dello stesso in contratto a tempo indeterminato.

Il giudice del lavoro designato, dott. Michele Forziati, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9 ottobre 2012;

Letti gli atti di causa, esaminati i documenti prodotti e viste le richieste ed eccezioni delle parti;

Premesso:

che, con atto di ricorso depositato in Cancelleria il 29 febbraio 2012, il ricorrente in epigrafe ha agito in questa sede per sentir accertare la nullità del termine finale di durata apposto al contratto di lavoro stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, del d.lgs. n. 368 del 2001, così come modificato dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed intercorso con Poste Italiane s.p.a. dal 1° aprile 2009 al 30 giugno 2009 (con inquadramento al livello E e mansioni di addetto allo smistamento con figura professionale di addetto CRP junior), la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato fin dalla data di stipulazione del contratto e la condanna della società resistente alla sua riammissione in servizio ed al pagamento (anche a titolo risarcitorio) delle retribuzioni a far data dalla data della messa in mora, oltre agli accessori di legge;

che Poste Italiane s.p.a., costituitasi tempestivamente in giudizio con memoria difensiva del 1° giugno 2012, dopo aver eccepito in via preliminare la decadenza dall'azione di nullità del termine per mancata impugnazione del contratto nel termine previsto dall'art. 32 della legge n. 183/2010, ha contestato nel merito la fondatezza delle avverse pretese chiedendone il rigetto;

che all'udienza del 12 giugno 2012, ritenuta la causa matura per la decisione allo stato degli atti, è stata fissata l'udienza del 9 ottobre 2012 per la discussione anche sui «dubbi in merito alla legittimità costituzionale della norma dell'art. 32, comma 4, lett. b), legge n. 183/2010 — nella parte in cui prevede l'applicazione del termine di decadenza di cui al riformato art. 6 della legge n. 604/1966 anche ai contratti a termine «già conclusi» alla data di entrata in vigore della medesima legge — in relazione al disposto dell'art. 3 della Costituzione»;

Rilevato:

che, a norma dell'art. 32, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183, «Le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo» — in forza del quale «il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale (...). L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato (...)» «si applicano anche: (...) b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge» (ovverosia dal 24 novembre 2010);

che, nel caso di specie, nonostante il contratto intercorso tra le parti fosse pacificamente cessato in data 30 giugno 2009 (ovverosia ben prima dell'entrata in vigore della norma da ultimo citata), parte ricorrente ha per la prima volta contestato la legittimità dell'apposizione del termine di durata allo stesso con lettera spedita in data 9 novembre 2011, ovverosia ben oltre la scadenza del termine decadenziale introdotto dalla norma in esame;

Considerato:

che, a norma del comma 1-bis del citato art. 32 — introdotto dall'art. 1, comma 2, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, intervenuta a convertire con modificazioni il d.l. 29 dicembre 2010, n. 225 (ed in particolare,



per quanto in questa sede occupa, l'art. 2, comma 54, di tale decreto) — «In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all'art. 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011»;

che tuttavia tale differimento dell'efficacia del termine decadenziale per l'impugnativa dei licenziamenti — da ritenersi in realtà applicabile (nonostante il tenore letterale della norma e le autorevoli opinioni in senso contrario espresse anche in dottrina) a tutte le ipotesi contrattuali indicate nell'art. 32 della legge n. 183/2010, in considerazione sia degli espressi richiami contenuti nei successivi commi 3 e 4 della medesima legge al riformato art. 6 della legge n. 604/1966, sia della chiara *ratio* della norma stessa, introdotta al solo fine di evitare che, a seguito dell'introduzione di un termine decadenziale mai previsto fino ad ora, un gran numero di soggetti intenzionati a contestare la legittimità della cessazione dei rapporti contrattuali o delle altre tipologie di atti datoriali ivi menzionati incorressero in una decadenza inconsapevole, e non certo per introdurre, nel solo anno 2011, una inspiegabile sospensione del termine per l'impugnazione dei licenziamenti esistente fin dal lontano 1966 (e dunque da tutti ampiamente conosciuto e conoscibile) — è stato previsto quando ormai il termine stesso, decorrente dal 24 novembre 2010 e della durata di 60 giorni, era irrimediabilmente scaduto, con conseguente intangibilità di ogni fattispecie decadenziale medio tempore verificatasi (in generale, sulla improrogabilità dei termini successivamente alla loro scadenza, si vedano Cass. civ., sez. lav. 17 novembre 2010, n. 23227 e Cass. civ., II sez. civ., 6 maggio 2003, n. 6895; dell'esistenza di tale principio generale, quale espressione dei superiori principi di certezza del diritto e di tutela dell'affidamento delle parti contrattuali, è stato per altro sempre ben consapevole lo stesso legislatore, che ogni qual volta ha introdotto disposizioni di sospensione o proroga dei termini di prescrizione o decadenza, lo ha fatto prima della scadenza dei termini stessi e mai dopo; si pensi, tra gli altri, all'art. 4 del d.l. 4 novembre 2002, n. 245, convertito in legge 27 dicembre 2002, n. 286, che aveva sospeso i termini in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza conseguenti alle calamità naturali nelle regioni Molise, Sicilia e Puglia, nonché all'art. 31, comma 6, della legge n. 448/1998 e all'art. 30, comma 10, della legge n. 488/1999, che avevano senza soluzione di continuità prorogato il termine di decadenza per la notifica dell'avviso di liquidazione dell'I.C.I. degli anni 1993, 1994 e 1995);

Ritenuto:

che dunque — che si aderisca o meno all'opzione interpretativa da ultimo sinteticamente prospettata in merito all'applicabilità a tutte le ipotesi indicate nel citato art. 32 del differimento dell'efficacia del termine decadenziale di impugnazione introdotto dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, nonché in merito alla non applicabilità dello stesso a tutte le scadenze a tale data già maturate — non vi sia ragione di dubitare che, nel caso di specie, essendo il contratto a termine intercorso tra le parti cessato in data 30 giugno 2009 ed avendo parte ricorrente formalizzato la propria impugnazione con lettera del 9 novembre 2011, la stessa sia incorsa nella decadenza prevista dalla norma in esame ed in questa sede eccepita da parte convenuta;

che tuttavia la previsione dell'applicazione del citato termine decadenziale di impugnazione ai soli contratti di lavoro a tempo determinato «già conclusi» (rectius: cessati o scaduti) alla data di entrata in vigore della legge n. 183/2010, e non anche a tutte le altre ipotesi previste dall'art. 32, commi 3 e 4, della medesima legge e già verificatesi a quella stessa data, sia in contrasto con i principi di parità di trattamento e ragionevolezza sanciti dall'art. 3 della Costituzione;

Considerato:

che infatti, quanto al principio di ragionevolezza, se non v'è dubbio che il legislatore ben possa, nell'esercizio della discrezionalità che gli è propria, disciplinare in maniera diversa fattispecie diverse — quali sono senza dubbio, ai fini che in questa sede occupano, quelle: 1) della scadenza del termine apposto al contratto di lavoro (citata per ben 4 volte nell'art. 32 in esame, nella formulazione precedente le modifiche da ultimo introdotte dall'art. 1, comma 12, della legge 28 giugno 2012, n. 92 ed applicabile *ratione temporis* al caso di specie, ed in particolare al comma 3, lett. a) e d), ed al comma 4, lett. a) e b), 2) del «recesso del committente nei rapporti collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto» (comma 3, lett. b), 3) del trasferimento del lavoratore ex art. 2103 c.c. (comma 3, lett. c), 4) della cessione del contratto di lavoro ex art. 2112 c.c. (comma 4, lett. c), nonché 5) di «ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'art. 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto» (comma 4, lett. d) —, non v'è parimenti dubbio che, nel caso in cui sia per lo stesso legislatore a disciplinare in maniera identica fattispecie diverse in relazione ad un determinato aspetto (quale è quello che in questa sede interessa del termine di impugnazione), debba necessariamente farlo in maniera intrinsecamente coerente, e, per l'appunto, ragionevole ed uguale per tutte;

che dunque, nel caso di specie, per non incorrere nella violazione del principio in esame, il legislatore avrebbe potuto alternativamente prevedere (a propria discrezione) o che per tutte le ipotesi previste dall'art. 32, commi 3 e 4,



il termine di decadenza di 60 giorni si applicasse anche ai rapporti «già conclusi» (nel caso dei contratti a termine, di collaborazione, di somministrazione) o agli atti già compiuti (nel caso del trasferimento dei lavoratori e di cessione dei contratti di lavoro) alla data di entrata in vigore della legge, ovvero che, sempre per tutte le medesime ipotesi, il predetto termine si applicasse solo ai rapporti «non ancora conclusi» (per usare la medesima dizione della lett. *b*) del comma 4) o agli atti non ancora compiuti a quella stessa data;

Ritenuto:

che inoltre, prevedendo che solo per i contratti di lavoro a tempo determinato il termine di decadenza si applichi anche ai rapporti «già conclusi» alla data di entrata in vigore della legge, il legislatore abbia introdotto una evidente disparità di trattamento tra i lavoratori intenzionati a contestare in giudizio l'apposizione del termine a tali contratti (costretti ad impugnarli nel termine di 60 giorni a far data dal 24 novembre 2010) e quelli intenzionati a promuovere analoga iniziativa giudiziaria in relazione alle diverse ipotesi contemplate dallo stesso art. 32, commi 3 e 4, «già concluse» o comunque verificatesi alla medesima data (i quali potranno continuare ad agire in giudizio senza dover rispettare alcun termine decadenziale);

che tale disparità di trattamento sia inoltre evidente anche dal punto di vista datoriale, non essendovi alcuna ragione per tutelare in maniera differente, all'interno di una medesima norma, l'interesse dei datori di lavoro che abbiano stipulato contratti a tempo determinato di conoscere in tempi rapidi e certi se e quanti dei propri ex dipendenti avranno intenzione di contestarne in giudizio la legittimità, rispetto all'analogo interesse di quegli imprenditori che abbiano invece stipulato contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di collaborazione a progetto o di somministrazione, ovvero che abbiano disposto il trasferimento di un lavoratore da una unità produttiva ad un'altra, ovvero ancora che abbiano ceduto un contratto di lavoro, di conoscere con altrettanta rapidità e certezza l'esistenza di analoghe intenzioni impugnatorie da parte dei propri ex collaboratori, dipendenti o ex dipendenti;


che a diversa conclusione non possa al riguardo condivisibilmente pervenirsi valorizzando la circostanza (per altro meramente fattuale e non giuridica) che, ormai da anni, alcune importanti realtà imprenditoriali italiane (ed in particolare l'odierna convenuta Poste Italiane s.p.a.) abbiano fatto e continuino a fare massiccio ricorso all'assunzione di lavoratori con contratti a tempo determinato, dando così vita ad un «fenomeno sociale» di portata tale da legittimare una sorta di intervento straordinario del legislatore volto a far emergere, una volta per tutte, il contenzioso latente relativo a tale tipologia contrattuale: al riguardo, premesso che tutte le norme che introducono limiti all'accesso del cittadino alla giustizia (quale e senza dubbio quella in esame, che non solo introduce un termine di decadenza dalla facoltà di agire in giudizio, ma ne prevede l'applicazione anche alle fattispecie già verificatesi al momento dell'entrata in vigore della legge) hanno natura eccezionale, basti evidenziare — sempre sotto il profilo della parità di trattamento — sia l'invero dubbia legittimità di un intervento legislativo palesemente rivolto a favorire, in difetto di «motivi imperiosi di carattere generale», la posizione di uno dei due contraenti, e nella specie della parte datoriale (in termini più generali, sul divieto per il potere legislativo di influire su di una determinata categoria di controversie, si vedano Cass. civ., sez. lav., ordinanza 4 settembre 2008, n. 22260, nonché Id., sentenza 16 gennaio 2008, n. 677), sia l'assoluta ingiustificabilità dello stesso avuto riguardo alla posizione di tutti quei lavoratori che, invece, siano stati assunti con contratti a tempo determinato da piccoli o medi imprenditori e che, pur non essendo direttamente coinvolti nel «fenomeno sociale» sopra citato, si sono visti applicare anche alle fattispecie già verificatesi (a differenza dei lavoratori «assunti» con le altre tipologie contrattuali o destinatari degli altri provvedimenti datoriali indicati nell'art. 32, commi 3 e 4) un termine decadenziale mai esistito prima;

Considerato:

che, dunque, alla luce delle suesposte considerazioni, la norma dell'art. 32, comma 4, lett. *b*) della legge 4 novembre 2010, n. 183, prevedendo l'applicazione del termine di decadenza di cui al riformato art. 6, comma 1, della legge n. 604/1966 anche ai contratti di lavoro a tempo determinato «già conclusi alla data di entrata in vigore» della citata legge e «con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore» della stessa, si ponga in contrasto con l'art. 3 della Costituzione e con i principi di ragionevolezza e parità di trattamento in esso sanciti;

che le suesposte argomentazioni facciano apparire la questione di costituzionalità della norma sopra citata non manifestamente infondata;

che tale questione sia inoltre rilevante ai fini della decisione, in quanto, come già evidenziato, ove si applicasse la norma in esame al caso di specie non potrebbe che dichiararsi la decadenza di parte ricorrente dalla facoltà di agire in giudizio per ottenere l'accertamento della nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso con la società convenuta dal 1° aprile 2009 al 30 giugno 2009;



che infine, nel sollevare la presente questione di legittimità costituzionale, questo giudice del lavoro non intenda certo investire la Corte costituzionale di un (inammissibile) sindacato sull'esercizio della discrezionalità legislativa, bensì della sola verifica circa la compatibilità con i principi di cui alla norma costituzionale sopra citata del sopra citato disposto normativo;

che il presente giudizio debba essere dunque sospeso in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla questione di costituzionalità in questa sede sollevata;

P. Q. M.

Il giudice del lavoro, dott. Michele Forziati, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9 ottobre 2012: dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 4, lett. b) della legge 4 novembre 2010, n. 183, in riferimento all'art. 3 della Costituzione; dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale; sospende il presente giudizio; dispone che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, 19 ottobre 2012

Il giudice del lavoro: FORZIATI

13C0517

MARCO MANCINETTI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GUR-003) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



€ 5,00

